

n. 61537/14 R.G.N.R.
n. 16177/15 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE DI ROMA

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA APPLICATIVA DI MISURE CAUTELARI PERSONALI - artt. 272 e segg. -

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa Giulia Proto;

visti gli atti del procedimento penale, a margine indicato, nei confronti di:

1. ACCROGLIANO' Antonella, nata il 10.7.1961 a Cefalù (PA)
2. DE GROSSI Oreste, nato l'11.7.1956 a Napoli
3. LA GROTTERRIA Sergio Serafino nato il 23.6.1967 a Catanzaro
4. PARLATO Giovanni, nato il 7.7.1967 a Salerno
5. FERRANTE Antonino nato il 4.1.1961 a Palermo
6. SILVAGNI Giuseppe, nato il 5.10.1952 a Nicotera (VV)
7. SILVAGNI Saverio nato il 9.4.1951 a Nicotera (VV)
8. BATTAGLIA Eugenio nato il 25.1.1962 a Catanzaro
9. BOSCO LO GIUDICE Concetto Albino nato il 23.1.1963 a Catania
10. COSTANZO Francesco Domenico nato il 2.4.1962 a Catania
11. MEDURI Luigi Giuseppe nato il 19/03/1942 a Reggio Calabria
12. DE SANCTIS Girolamo nato 25/03/1939 a Castelgrande (PZ),
13. DE SANCTIS Francesca nata il 04/10/1974 a Roma
14. VIDONI Giuliano nato il 5.4.1945 a Forgaria nel Friuli (UD)
15. PERRI Pasquale nato il 15.4.1982 a Rogliano (CS)
16. BUFFONE ALBERTO nato il 27/09/1981 a Rogliano (CS)

INDAGATI

per i seguenti fatti-reato (per come specificati nella richiesta integrativa dell'8.9.2015 pervenuta in data 11.09.2015):

associazione per delinquere

ACCROGLIANO Antonella, DE GROSSI Oreste, LA GROTTERRIA Sergio Serafino, PARLATO Giovanni, FERRANTE Antonino

- 1) delitto p. e p. dall'articolo 416 c.p. perché, quali funzionari dell'ANAS spa, società concessionaria della rete autostradale italiana e principale stazione appaltante dello Stato per la realizzazione, manutenzione e maggiore efficienza della rete autostradale esistente, rispettivamente:

ACCROGLIANO' Antonella, quale dirigente responsabile del coordinamento tecnico amministrativo, soggetto apicale preposto all'interno della Condirezione Generale Tecnica al settore tecnico amministrativo, deputato alla gestione dei rapporti con gli imprenditori con particolare riguardo all'*iter* procedimentale finalizzato all'erogazione in favore delle imprese realizzatrici dei compensi contrattualmente dovuti in ragione degli stati avanzamento lavori (SAL) ovvero richiesti, in aumento rispetto alle offerte formalizzate in sede di aggiudicazione, in corso d'opera in esito alle procedure di riserva contrattuale, nonché delle somme dovute in esito alla sottoscrizione di accordi bonari ed ancora ai rapporti con i terzi privati espropriati di terreni necessari per la realizzazione delle opere stradali ed alle stesse pertinentziali;

DE GROSSI Oreste, dirigente preposto, nell'ambito della medesima condirezione Generale tecnica, al Servizio Incarichi Tecnici;

LA GROTTERIA SERGIO, dirigente preposto, nell'ambito della Condirezione Generale Tecnica, all'Unità viabilità e sicurezza;

PARLATO Giovanni, funzionario, responsabile ufficio revisioni contabili;

FERRANTE Antonino, funzionario;

si associavano tra loro, al fine di commettere più delitti di corruzione, tutti finalizzati a conseguire indebite utilità facendo mercimonio della loro funzione ed operando a vantaggio preponderante o esclusivo di terzi, imprenditori e privati, e di sé medesimi anziché dell'ente di appartenenza e, in definitiva dello Stato, realizzando:

- sistematiche condotte di asservimento della funzione svolta all'interno dell'ANAS alle ragioni di terzi disposti a riconoscere loro denaro ed altre utilità;

- reiterati episodi di corruzione per specifici atti contrari, reciprocamente cooperando ciascuno per quanto di propria competenza, per ottenere profitti illeciti, determinati nel loro ammontare dalla Accrogliano e dalla stessa gestiti, riscossi in contanti direttamente dai sodali e ripartiti proporzionalmente alle responsabilità assunte nella gestione dei singoli procedimenti amministrativi, concertando comuni iniziative di auto protezione.

Agendo la ACCROGLIANO quale promotore e capo, DE GROSSI, PARLATO LAGROTTERIA e FERRANTE quale partecipi.

In Roma, dal 24 ottobre 2014 con condotta tutt'ora perdurante

Corruzione SILVAGNI

ACCROGLIANO Antonella, PARLATO Giovanni, FERRANTE Antonino, LAGROTTERIA Sergio

2) delitto p. e p. dagli articoli 110, 318 e 319 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione e per atto contrario ai doveri d'ufficio), perché, in concorso tra loro, e con altri in corso di identificazione, nelle qualità di cui al precedente capo 1), avendo materialmente

gestito, ciascuno per quanto di propria competenza, la pratica relativa all'esproprio avviato dall'ANAS nei confronti dei proprietari di un terreno sito in Calabria, in località Falerna (CZ) e per l'esercizio delle proprie funzioni in violazione del principio di imparzialità e comunque per compiere un atto contrario ai propri doveri di ufficio, in particolare, per liquidare a titolo di indennità di esproprio una somma maggiore e comunque per anticiparne il pagamento effettivo, si facevano indebitamente promettere dagli espropriati **SILVAGNI Giuseppe e SILVAGNI Saverio** la somma complessiva di euro 50.000 e consegnare dal legale dei medesimi, Avv. Eugenio Battaglia, la somma contante di euro 25.000,00, materialmente portata a Roma dall'avvocato Battaglia e consegnata da questi a Giovanni Parlato, incaricato del ritiro per conto degli altri correi (somma rinvenuta sul veicolo a bordo del quale il Parlato viaggiava, già suddivisa in 3 buste, contenenti rispettivamente: 2 buste la somma di euro 10.000 ciascuna e 1 busta la minor somma di euro 5.000, provvista corruttiva da dividere tra i correi).

Roma, 12 maggio 2015 (luogo e data della consegna del denaro e del rinvenimento dello stesso)

SILVAGNI Giuseppe, SILVAGNI Saverio e BATTAGLIA Eugenio

- 3) delitto p. e p. dagli articoli 110 e 321 c.p. (Pene per il corruttore), perché, in concorso tra loro, l'avvocato Eugenio Battaglia con il ruolo di mediatore incaricato di consegnare la somma ai funzionari ANAS, i fratelli Silvagni Giuseppe e Saverio, quali privati espropriati destinatari di cospicua somma a titolo di indennità di esproprio, promettevano e consegnavano la provvista di cui al precedente capo ai pubblici ufficiali ACCROGLIANO', PARLATO, FERRANTE e LAGROTTERIA .

Roma, 12 maggio 2015

Corruzione TECNIS - COGIP SPA

ACCROGLIANO' Antonella e DE GROSSI Oreste

- 4) delitto p. e p. dagli articoli 110, 318 e 319 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione e per atto contrario ai doveri d'ufficio), perché, in concorso tra loro, nelle qualità di cui al precedente capo 1), quali pubblici funzionari preposti, nell'esercizio delle proprie funzioni, alla gestione dei rapporti contrattuali correnti tra l'ANAS e le imprese del gruppo Tecnis (TECNIS SPA e COGIP INFRASTRUTTURE spa), riconducibili agli imprenditori BOSCO Concetto e COSTANZO Domenico, in violazione del principio di imparzialità, per compiere atti contrari ai doveri di ufficio e comunque per l'esercizio della funzione, si facevano indebitamente promettere e consegnare somme di denaro, che la Accroglianò

riceveva, anche per conto di De Grossi, in diverse occasioni dall'imprenditore Bosco Concetto direttamente presso la sua abitazione con la piena consapevolezza e partecipazione del COSTANZO e del MEDURI;

atti contrari, consistiti, in particolare, nei seguenti atti e attività:

- emanazione degli atti finalizzati al pagamento ed erogazione dei corrispettivi contrattuali in favore delle società del gruppo TECNIS, con priorità rispetto ad altri appaltatori;
- pagamento delle somme richieste dalle imprese a titolo di "accordo bonario" ex articolo 31-bis della legge 109/1994 (c.d. legge Merloni), per importi non dovuti e consentendo all'impresa di ricorrere a detta procedura semplificata di definizione delle riserve in violazione alle indicazioni prudenziali emesse, in materia, dall'ANAC;
- emissione da parte dell'ente pubblico del provvedimento denominato "presa d'atto" che avrebbe consentito al gruppo Tecnis di cedere ad altra impresa, in violazione delle norme vigenti, il contratto in essere con la ANAS spa per la realizzazione dell'opera pubblica denominata "Variante di Morbegno" (del valore di euro 145.387.008,83).
- assunzione presso ANAS di Zizza Gennaro e Chindamo Antonio Clemente (persone raccomandate dal Meduri).

Commesso in Roma tra il mese di dicembre 2014 e il mese di agosto 2015

BOSCO LO GIUDICE Concetto Albino, COSTANZO Domenico e MEDURI Luigi Giuseppe

- 5) delitto p. e p. dagli articoli 110, 321 c.p. (pene per il corruttore) perché, BOSCO e COSTANZO quali imprenditori interessati all'ottenimento dei pagamenti pretesi dalle imprese TECNIS spa e COGIP INFRASTRUTTURE SPA nei confronti di ANAS spa nonché alla rapida definizione del procedimento di "presa d'atto" della cessione relativa alla variante di Morbegno, MEDURI quale "mediatore" degli interessi delle predette imprese, avvalendosi dei rapporti di personale conoscenza ed influenza con la Accroglianò, promettevano e consegnavano denaro ai pubblici funzionari Accroglianò e De Grossi; ottenendo il Meduri, per sé, che la Accroglianò si interessasse per far assumere presso l'ANAS Zizza Gennaro e Chindamo Antonio Clemente (persone a lui riferibili).

Roma, tra il 20 dicembre 2014 ed il 7 agosto 2015

Concussione per induzione DE SANCTIS COSTRUZIONI

ACCROGLIANO' Antonella e FERRANTE Antonino

6) delitto p. e p. dagli articoli 110 cp, 319 *quater* comma 1 c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità), perché, in concorso tra loro, nelle qualità di cui al precedente capo 1), quali pubblici funzionari preposti alla gestione dei rapporti contrattuali correnti tra l'ANAS e l'impresa DE SANCTIS COSTRUZIONI SPA, riconducibili agli imprenditori DE SANCTIS GIROLAMO e DE SANCTIS FRANCESCA, abusando delle proprie qualità, inducevano i predetti a dare o promettere indebitamente le seguenti utilità:

- l'assunzione di due operai indicati dall'Accrogliano all'esito dell'avvio dei lavori aggiudicati da ANAS alla DE SANCTIS COSTRUZIONI SPA nel territorio del Comune di Palizzi;
- l'affidamento in subappalto, nell'ambito del medesimo contratto, dei lavori di movimento terra a Grimoli Mario, persona di fiducia della Accrogliano, che avrebbe altresì garantito la sicurezza del cantiere da interventi o pressioni di gruppi criminali radicati sul territorio del Comune di Palizzi.

Commesso in Roma, il 7 maggio 2015

DE SANCTIS GIROLAMO E DE SANCTIS FRANCESCA

7) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 319 *quater* secondo comma perché promettevano alla ACCROGLIANO' le utilità di cui al precedente capo.

Commesso in Roma, il 7 maggio 2015

corrruzione VIDONI SPA, imputazione provvisoria modificata rispetto alla precedente richiesta

ACCROGLIANO' Antonella, LAGROTTERIA Sergio, PARLATO Giovanni, DE GROSSI Oreste e PARLATO Giovanni

8) delitto p. e p. dagli articoli 110, 318 e 319 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione e per atto contrario ai doveri d'ufficio), perché, in concorso tra loro nelle qualità di cui al precedente capo 1), quali pubblici funzionari preposti, nell'esercizio delle proprie funzioni, alla gestione dei rapporti contrattuali correnti tra l'ANAS e l'impresa VIDONI SPA, riconducibile all'imprenditore VIDONI GIULIANO, in violazione del principio di imparzialità e per compiere atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nel sollecitare presso il dirigente preposto alla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, GRAZIANI Antonio, l'adozione degli atti finalizzati al pagamento ed erogazione dei corrispettivi contrattuali in favore della società VIDONI SPA in via privilegiata rispetto ad altre imprese realizzatrici, e comunque per l'esercizio della funzione, si facevano indebitamente promettere e dare dall'imprenditore **somme di denaro** ed altre utilità, consistite nell'assunzione di PALMIERI Gianfranco (avvenuta nel febbraio 2015) presso la FIRMO SIBARI SOCIETA' CONSORTILE A RL, riconducibile al gruppo Vidoni Roma.

Commesso in Roma nel febbraio 2015

VIDONI Giuliano

- 9) delitto p. e p. dall'articolo 321 c.p. (Pene per il corruttore), perché prometteva e dava alla ACCROGLIANO' **somme di denaro e le utilità** di cui al precedente capo, a fronte di un interessamento della stessa nella gestione non imparziale e contraria ai doveri di ufficio del rapporto contrattuale corrente tra la VIDONI SPA (o comunque società riconducibili alla famiglia VIDONI) e ANAS spa.

Commesso in Roma, nel febbraio 2015

Voto di scambio

ACCROGLIANO' Antonella, BUFFONE Alberto

- 10) delitto p. e p. dagli artt. 110 e 96 comma primo del DPR 361/1957 perché in concorso tra loro offrivano o comunque promettevano utilità a Perri Pasquale, in particolare l'intervento della Accroglianò per favorire una successiva assunzione lavorativa pubblica o privata del Perri, in cambio del sostegno elettorale che quest'ultimo avrebbe dato e promosso presso terzi (parenti e amici) in favore di Galdino Accroglianò alle elezioni della Giunta Regionale della Calabria.

Roma, data anteriore e prossima al 23 novembre 2014 (data di svolgimento delle elezioni).

PERRI PASQUALE

- 11) delitto p. e p. dall'articolo 96 comma secondo del DPR 361/1957 perché per dare il voto elettorale in favore di Accroglianò Galdino accettava la promessa ed offerta di cui al precedente capo 10).

Roma, data anteriore e prossima al 23 novembre 2014 (data di svolgimento delle elezioni).

esaminata la richiesta dei Pubblici Ministeri, dott.ssa M. Sabina Calabretta e dott.ssa M. Francesca Loy, di applicazione di misure cautelari personali custodiali nei confronti degli indagati sopra generalizzati datata 27.7.2015 e pervenuta il 31 luglio 2015, nonché la richiesta integrativa datata 8 settembre 2015 e pervenuta l'11 settembre 2015, da considerare parte integrante della richiesta originaria

osserva

Il presente procedimento scaturisce da una scrupolosa indagine della Guardia di Finanza - G.I.C.O. e si fonda su elementi probatori solidi,

costituiti fondamentalmente da intercettazioni telefoniche sulle utenze degli indagati ed ambientali (video-riprese) all'interno degli Uffici A.N.A.S. di Roma via Monzambano, da controlli effettuati su strada dagli operanti a riscontro di quanto acquisito nel corso delle captazioni in atto, nonché dall'acquisizione di documentazione di volta in volta necessaria per l'identificazione di soggetti, l'individuazione di terreni, ditte e quant'altro.

Grazie ad un serrato controllo sugli indagati è emerso - all'interno degli Uffici A.N.A.S. già citati - un vero e proprio sistema corruttivo che, per come si vedrà nel prosieguo, non è episodico e/o occasionale dal momento che tiene impegnata la Dirigente ACCROGLIANO' per buona parte del suo tempo, coadiuvata dai suoi sodali; infatti nel corso di questi mesi di attività tecnica si è assistito ad una frenetica quanto continua operatività degli indagati per niente irretiti neanche a seguito di un controllo su strada (quello del 12.5.2015) da parte dei militari della GdF i quali fermavano il Funzionario PARLATO Giovanni, trovato in possesso di una provvista corruttiva pari ad € 25.000 euro in contanti già suddivisi in tre buste, pronti per la spartizione tra i corrotti.

Le condotte poste in essere dagli indagati in maniera continua per l'intero periodo del monitoraggio (ancora in corso al momento della redazione della presente ordinanza) consentono di ritenere dimostrata l'esistenza di un ben consolidato sistema che trova le sue radici nell'associazione coordinata dalla ACCROGLIANO', alla continua ricerca/individuazione di nuovi "clienti" per lo scambio "di favori" nell'ambito di una procedura amministrativa che di pubblico non ha più nulla in quanto gestita "privatamente" non certo per l'interesse dell'ente bensì per gli interessi personali degli accoliti.

A differenza della richiesta, la presente trattazione partirà dai reati fine dell'associazione per poi ricostruire - alla luce dei gravi indizi di colpevolezza - il fenomeno associativo contestato al capo 1) della rubrica.

...

Al fine di ricostruire i fenomeni corruttivi che di qui a poco si andranno ad analizzare è necessario effettuare una premessa sia sulla natura dell'A.N.A.S. (per la qualificazione giuridica dei suoi funzionari) sia sulle procedure attraverso le quali l'ente acquisisce dai privati i terreni mediante esproprio.

Sulla natura giuridica dell'A.N.A.S.

L'ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) è una società per azioni di **proprietà statale**, avente quale unico socio il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**.

Tale Ente, sottoposto al controllo e alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gestisce la rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale.

Pertanto, l'ANAS SPA, ha sicuramente natura pubblica e sulla medesima, ha giurisdizione la Corte dei Conti, come affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione: "Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sull'azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi e dei dipendenti dell'ANAS s.p.a. poiché la sua trasformazione in società per azioni non ne ha modificato gli essenziali connotati pubblicistici, essendosi tradotta nella mera adozione di una formula organizzativa corrispondente a quella della società azionaria. Né, del resto, il regime legale che la regola comporta la sua assimilabilità ad una società azionaria di diritto privato atteso che, da un lato, la stessa è stata istituita con atto normativo e il relativo statuto è stato approvato con d.m., mentre, dall'altro, è titolare di diritti il cui esercizio è condizionato dall'esistenza di concerto ministeriale, restando destinataria di entrate derivanti dall'utilizzazione di beni demaniali oltre che di funzioni pubbliche inerenti alle strade statali, con il correlato esercizio di potestà autoritative. e del diritto a fruire del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato". (Cassazione Civile, SS.UU., sentenze n. 15594 del 09/07/2014 e n.26283 del 25/11/2013).

Alla natura pubblica dell'ente, prevalente sull'adozione di una forma giuridica di diritto privato (società per azioni) si riconnette, quanto all'ambito penale che qui interessa, la particolare posizione dei suoi impiegati e dirigenti che, nell'esercizio delle funzioni, sono senz'altro tenuti ad agire in conformità ai canoni costituzionali di cui all'art. 97 della Costituzione (imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione). I predetti, inoltre, allorché esternano la volontà dell'ente nell'esercizio dei compiti di amministrazione attiva e concorrono, ciascuno per quanto di propria competenza, nel processo deliberativo o provvedimento riferibile all'ente, senz'altro assumono poteri ed obblighi strettamente correlati alla figura del pubblico ufficiale, di cui all'art. 357 c.p. Tanto accade sia avuto riguardo alla fase di scelta dei contraenti, disciplinata dalle norme sull'evidenza pubblica, che con riferimento alla applicazione della disciplina relativa alla esecuzione dei contratti di appalto di opere pubbliche (tali essendo le opere di realizzazione, miglioramento, manutenzione della rete autostradale) ed al riconoscimento delle somme spettanti alle imprese a titolo di corrispettivo: a fortiori, la natura pubblica dell'attività si apprezza con riferimento al procedimento amministrativo finalizzato all'esproprio dei terreni costituenti area di sedime di opere stradali o alle stesse pertinenziali.

D'altra parte, al fine di stabilire la natura pubblicistica dell'ente, in applicazione dei dettami della Suprema Corte, occorre valutare, in via sostanziale, la natura dell'attività che lo stesso svolge attraverso i propri funzionari e dirigenti e la tipologia (pubblicistica) delle relative norme di disciplina: in tal senso, cfr. Sez. 6, Sentenza n. 45908 del 16/10/2013 Cc. (dep. 14/11/2013) Rv. 257384, che ha affermato : "soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando

l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici. (Fattispecie nella quale la Corte ha riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio all'amministratore di una società per azioni, operante secondo le regole privatistiche, ma partecipata da un consorzio di enti pubblici ed avente ad oggetto la gestione di un servizio di pubblico interesse, quale la raccolta o lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)".

Dalle indagini svolte è emerso con estrema certezza come l'operato dei funzionari e dirigenti indagati involga profili strettamente correlati ai compiti di amministrazione attiva, propri dell'ente di appartenenza ed, anzi, proprio l'ambito dei poteri agli stessi rimessi nel settore della **determinazione delle somme dovute alle imprese** per i singoli stati di avanzamento lavori, della quantificazione delle somme riconoscibili in esito a procedure di composizione bonaria delle **riserve** contrattuali ed, infine, nella gestione delle procedure di esproprio con eventuale **definizione delle stesse in esito agli accordi di "cessione volontaria"**, costituisce il fondamento del loro potere contrattuale con gli imprenditori cui gli stessi chiedono utilità e favori. Dunque è proprio questa discrezionalità che la normativa riconosce ai funzionari nella procedura, che ha consentito e consente ancora ad oggi agli odierni indagati di fare mercimonio della funzione pubblica al fine di ottenere denaro e altre utilità.

Sulla procedura in materia di appalto

La procedura, così come le criticità rilevate in sede di applicazione della stessa, sono ben spiegate nell'informativa conclusiva (prot. 295926/15 del'1.7.2015) alle pagg. 9 e ss. (fogli 15 e ss del fascicolo del P.M.) e il richiamo appare necessario al fine di capire *il modus operandi* del sodalizio. In particolare occorre far riferimento, nell'ambito della normativa in materia di appalti, alle "**riserve**" e agli "**accordi bonari**", ossia una procedura a cui dovrebbe ricorrersi eccezionalmente e solo in presenza di determinati requisiti ma che le Pubbliche Amministrazioni - così come rilevato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ANAC) - utilizzano in maniera "disinvolta".

Si è infatti registrato negli ultimi anni *un'applicazione distorta dell'accordo bonario, che, pur essendo, nelle previsioni del legislatore, istituto di carattere eccezionale destinato a risolvere situazioni di particolare criticità, viene spesso strumentalmente utilizzato dalle imprese per pervenire, in tempi brevi, al riconoscimento di determinate richieste economiche.* Ma vediamo i passaggi salienti.

La normativa di riferimento principale in tema di **appalti pubblici** è la cd. **Legge Merloni** (legge 11 febbraio 1994, n. 109) *Legge quadro in materia di*

lavori pubblici, ora abrogata e sostituita dal **Testo Unico Appalti (D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163)** e successive modificazioni ed integrazioni.

In materia di appalti pubblici di lavori esiste uno speciale meccanismo procedurale per definire, in modo accelerato, la soluzione di talune controversie che possono sorgere tra le parti - stazione appaltante ed appaltatore - nella fase di esecuzione.

Tale procedura accelerata, volta al componimento bonario del contenzioso, prevista originariamente dall'**Art. 31 bis** della vecchia legge-quadro sui lavori pubblici (la nominata L. 109/94, cd. legge Merloni), è oggi contemplata all'**art. 240 del Codice dei Contratti pubblici** (D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) sotto il nome - riportato nella rubrica del medesimo articolo - di **Accordo Bonario** o anche, per quanto oggi in modo ormai inappropriato, **procedura ex 31 bis**, richiamando il numero della precedente e abrogata previsione di legge (le nozioni di riferimento sono riprese dalla **c.n.r. della G.d.f. dell' 1 luglio 2015 prot. N. 295926, nel prosieguo denominata informativa conclusiva**).

L'accordo bonario è un istituto giuridico che *presuppone il regime delle riserve dell'appaltatore*, come si evince dal comma 1 dell'art. 240; in sintesi per riserva si intende la "sottoscrizione con riserva", da parte dell'appaltatore, del registro di contabilità presentato dal direttore dei lavori: l'appaltatore riserva infatti ulteriori richieste conseguenti, ad esempio, all'incremento dei costi sostenuti, alle variazioni ordinate o richieste dal committente, ecc.

La ritualità delle riserve presuppone che vengano formulate immediatamente e per iscritto e che indichino la rispettiva ragione giuridica e, ove possibile, il relativo quantum.

Ebbene, il regime dell'accordo bonario può trovare applicazione **quando l'ammontare delle riserve superi in percentuale l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale**.

In assenza di tali condizioni, si applica un meccanismo risolutorio diverso, e cioè la transazione (di cui all'art. 239, che prevede il ricorso allo strumento transattivo in via generale e residuale, vale a dire - come recita il suo comma 1 - *...anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240...*).

Questa procedura, dunque, si connota per l'**assoluta eccezionalità** rispetto all'ordinaria trattazione delle riserve, che ne rinvia la definizione al collaudo finale.

La procedura dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente un importo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale e prevede una procedura molto articolata.

Rispetto alle problematiche connesse all'accesso al cd. **Accordo Bonario**, si è ripetutamente concentrata l'attenzione dell'AVLP, prima, e ora

dell'ANAC, proprio in considerazione dell'irregolarità che possono celarsi con l'abuso di tali procedure (si rimanda alla richiesta del P.M. - pagg. 9 e ss. - per l'esautiva ricostruzione sull'argomento).

In sintesi ciò che è emerso all'attenzione dell'Autorità Anticorruzione è una certa complicità delle Stazioni appaltanti che, pur consapevoli del fatto che l'ammontare delle riserve iscritte non integrasse il requisito minimo economico previsto dalla legge, davano corso, tuttavia, alla procedura, addirittura indicando frequentemente nel testo degli stessi accordi di *procedere soltanto per evitare che il contenzioso si prolunghi ulteriormente a danno dell'amministrazione, che sembrano prescindere da un'approfondita valutazione del merito delle riserve.*

Secondo l'Autorità, infatti, risultava *evidente ... come una procedura finalizzata ad assicurare il regolare proseguo dell'appalto, evitando che questo debba interrompersi, o comunque risentirne negativamente, per effetto di una insostenibile maggiore onerosità della prestazione richiesta all'impresa, spesso diventa strumento di quest'ultima per esercitare una forte pressione sulla stazione appaltante, finalizzata ad ottenere riconoscimenti economici che sarebbero difficilmente presi in considerazione al termine dell'appalto.*

Inoltre in relazione al punto del ribasso elevato in sede di gara, emergeva, poi, una stretta relazione tra il ricorso all'accordo bonario ed il forte ribasso (che in genere risulta addirittura superiore al 20%) offerto in sede di gara.

L'accordo bonario appariva, pertanto, *strumentalmente utilizzato dall'impresa per correggere la formulazione di offerte non pienamente ponderate in sede di appalto o, comunque, recuperare parte del ribasso offerto.*

In definitiva, dalle informazioni acquisite, **l'Autorità individuava chiaramente un uso improprio del procedimento, che dovrebbe essere finalizzato a risolvere eccezionali situazioni di criticità, per le quali il rinvio della trattazione delle riserve potrebbe determinare seri problemi per il prosieguo dei lavori, stante la rilevante incidenza economica dei maggiori oneri per l'impresa.**

Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità rivolgeva ai RUP una serie di raccomandazioni (vedi richiesta del P.M.) al fine di evitare che l'accordo bonario potesse essere strumentalmente utilizzato dall'appaltatore per ottenere maggiori compensi per oneri già contemplati in sede di gara, alterando di fatto le condizioni economiche definite dalla gara stessa.



Il ruolo degli indagati all'interno dell'A.N.A.S

Dal sito istituzionale ANAS spa gli inquirenti hanno rilevato l'organigramma dell'Ente al fine di individuare sia i ruoli rivestiti dagli indagati all'interno di ANAS spa, che i relativi poteri.

Dalle citate fonti aperte risulta che il Presidente del C.d.A. è l'Ing. Gianni Vittorio Armani, consiglieri sono l'Ing. Cristiana Licata e l'Arch. Francesca Moraci.

Sono previsti poi tre Condirettori Generali ANAS:

- Condirezione generale Legale e Patrimonio: dott. Leopoldo Conforti
- Condirezione generale Amministrazione Finanza Sistemi: dott. Stefano Granati
- **Condirezione generale Tecnica:** ing. Alfredo Bajo.

Della **Condirezione generale Tecnica** fa parte l'indagata **Accrogliano Antonella**, preposta al coordinamento tecnico-amministrativo. Nell'ambito della medesima condirezione, al servizio Incarichi tecnici è preposto l'indagato **De Grossi Oreste**. Nell'ambito dell'articolazione Direzione Centrale Ricerca e Nuove Tecnologie, l'indagato **Lagrotteria Sergio** è Responsabile dell'Unità Viabilità e Sicurezza.

Brevi cenni sul delitto di corruzione

L'indagine svolta, conclusivamente, ha consentito di ricostruire l'intreccio dei rapporti che lega tra loro soggetti intranei all'ente (come contestato al capo 1 dell'incolpazione provvisoria, in relazione alla contestazione di associazione per delinquere) e le singole condotte di corruzione che, tutte, replicano un medesimo schema sostanzialmente fondato sulla messa a disposizione, da parte del dirigente o del funzionario, dei propri poteri e funzioni e, più in generale, della sua stessa attività (eventualmente non estrinsecantesi nell'adozione di atti di amministrazione attiva, come nel caso delle telefonate per assumere informazioni riservate o comunque non ancora comunicate ai diretti interessati, dell'indicazione di nominativi di persone da assumere presso l'ente o presso imprese private).

Questo impone di valutare attentamente la riconducibilità dei comportamenti agli schemi tradizionali della corruzione per atto conforme o per atto contrario, seppur rivisitati tenendo conto delle attuali previsioni di cui agli articoli 318 e 319 c.p. (in esito alla novella di cui alla legge 190 del 2012).

Ebbene, a prescindere dalle vicende ove l'atto è facilmente inquadrabile in quello contrario ai doveri d'ufficio, come nella vicenda SILVAGNI, vi sono altre ipotesi meno definite per le quali occorre valutare la vicenda nel suo complesso.

A parere di chi scrive è certamente condivisibile l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale è lecito ritenere che ove il pubblico funzionario si ponga a disposizione del privato per tutte le eventuali occorrenze che questi abbia (e di certo non sono poche, potenzialmente, le

occasioni nel caso in cui tra il privato e l'ente sussista un rapporto contrattuale destinato a durare nel tempo, come appunto il contratto di appalto) per ciò solo si evidenzia la contrarietà di tutto l'operato del pubblico funzionario ai canoni che presiedono all'esercizio della funzione pubblica. In altri termini, la sola violazione del principio costituzionale di imparzialità, certamente riscontrabile nel caso in cui il pubblico funzionario, nell'esercizio dei suoi poteri, si lasci guidare dalle esigenze del privato dal quale si aspetta un ritorno in termini di denaro o altra utilità, già *ex se* integra la contrarietà di cui all'articolo 319 c.p.

Il principio è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte: la nuova e più favorevole disposizione di cui all'art. 318 c.p. non è applicabile quando l'asservimento sia finalizzato al compimento di atti contrari ai doveri dell'ufficio, ancorché non predefiniti o non singolarmente identificabili ex post. poiché tali fattispecie sono ancora qualificabili a norma dell'art. 319 c.p. (Sez. 6, Sentenza n. 47271 del 25/09/2014, rv. 260732; Sez. 6, Sentenza n. 9883 del 15/10/2013, rv. 258521).

Trattasi della ipotesi ben più grave che la giurisprudenza di legittimità inquadra nella "vendita della funzione".

E' evidente pertanto che l'asservimento costante e durevole nel tempo, del pubblico ufficiale, alle istanze di privati sostanzia la contrarietà a legge dell'attività tutta del pubblico funzionario nel suo complesso: quanto ai singoli episodi, nei quali sia ravvisabile uno scambio illecito tra *munus* pubblico e denaro o altra utilità, la tentazione di valutarne atomisticamente la penale rilevanza, senza adeguatamente collocarli nel contesto di asservimento più ampio, precluderebbe una compiuta comprensione dei fatti. Tale interpretazione riduttiva, d'altronde, porterebbe a ritenere che laddove il pubblico ufficiale sia asservito alle esigenze del privato e non siano riscontrabili atti contrari ai doveri di uffici, il reo dovrebbe incorrere nelle più miti sanzioni di cui all'articolo 318 c.p., mentre il compimento di un solo atto contrario ai doveri di ufficio, a prescindere da un eventuale asservimento della funzione a esigenze personali o di terzi, darebbe luogo a responsabilità per il più grave delitto di cui all'articolo 319 c.p..

A corroborare tale interpretazione soccorre una ulteriore sentenza della Suprema Corte che elimina ogni dubbio sul punto. Infatti secondo Cass. Pen. Sez. 6 n. 23354 del 4.2.2014 "Integra il delitto di corruzione propria la condotta del pubblico ufficiale che, dietro elargizione di un indebito compenso, esercita i poteri discrezionali spettantigli *rinunciando ad una imparziale comparazione degli interessi in gioco, al fine di raggiungere un esito predeterminato, anche quando questo risulta coincidere, "ex post", con l'interesse pubblico, e salvo il caso di atto sicuramente identico a quello che sarebbe stato comunque adottato in caso di corretto adempimento delle funzioni, in quanto, ai fini della sussistenza del reato in questione e non di quello di corruzione impropria, l'elemento decisivo è costituito dalla "vendita" della discrezionalità accordata dalla legge*".



LE SINGOLE CORRUZIONI

Capo 2: Corruzione SILVAGNI del 12.5.2015.

In data 12/05/2015 si ha la consumazione del primo episodio accertato di corruzione che vede quali protagonisti della vicenda **ACCROGLIANÒ Antonella** e **PARLATO Giovanni**, con la consapevole partecipazione di **FERRANTE Antonino**, detto **Nino**, e di **LAGROTTERIA Sergio Serafino**.

L'esito delle intercettazioni ambientali infatti, consente di ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del reato anche per **Nino FERRANTE**, il quale è sempre presente nei momenti di incontro con i privati (le sue mansioni come evincibile da fonti aperte - internet - sono riconducibili al settore espropri, e quindi inerenti all'oggetto della "pratica") e, per come si vedrà, viene coinvolto nell'immediatezza del fatto del 12 maggio (controllo effettuato dalla Guardia di Finanza nei confronti del Parlato) dalla Accroglianò, della quale è fidato consigliere.

Così come risulta attinto da gravi indizi di colpevolezza nella vicenda **LAGROTTERIA Sergio**, che, nell'episodio corruttivo oggetto del presente paragrafo, ha una partecipazione praticamente diretta agli eventi che hanno visto coinvolto il Parlato in seguito al controllo stradale. Infatti l'ing. **LAGROTTERIA**, viene chiamato immediatamente dalla moglie del **PARLATO**, in preda al panico, mentre è in corso l'accertamento di PG, e che sia anche lui partecipe dell'accordo intercorso tra la dirigente ANAS e i privati si evince agevolmente dalla profonda preoccupazione per quanto accaduto, tanto da determinarlo a prendere immediati contatti con l'Avv. Pittelli.

Nel dettaglio, la vicenda riguarda l'esproprio di un terreno in Calabria per il quale i funzionari ANAS indagati hanno chiesto ai proprietari del cespite - soggetti che all'atto della redazione dell'informativa conclusiva non erano stati identificati e che, in esito al riascolto delle attività delle conversazioni, sono stati poi identificati nei fratelli **SILVAGNI Giuseppe** e **SILVAGNI Saverio** - un provvista di denaro, per un ammontare pari a circa 50.000,00 euro, per garantire il buon esito della vicenda, nonché per assicurare, con ragionevole certezza, un maggior valore alla transazione.

L'inquadramento normativo dell'episodio presuppone un rinvio alle disposizioni di cui al Testo Unico Espropri (D.P.R. 327 DEL 2001), che consentono all'amministrazione (in questo caso all'ANAS) di espropriare terreni o con procedura meramente e interamente autoritativa ovvero con procedura concordata (in linea con il principio dell'"amministrare per accordi"). Tale ultima ipotesi presuppone che il privato accetti l'offerta d'indennità formulata dall'amministrazione espropriante: il relativo procedimento è disciplinato dal testo Unico espropri, in particolare dagli articoli 20 e 21. Il secondo comma dell'art. 20 consente al proprietario di indicare quale sia il valore da attribuire al bene ai fini di determinazione dell'indennità di esproprio ("*Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei*

dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerita' del procedimento, l'autorita' espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione della indennita' di esproprio"- art. 20 comma 2 cit.).

E' evidente pertanto in tal caso, l'ambito di discrezionalità, nella determinazione dell'indennità.

Dalle puntuali indagini, con particolare riferimento alle acquisizioni documentali, è emersa la tipologia e la vocazione urbanistica degli immobili espropriati: ebbene lo studio degli atti e della normativa di riferimento ha consentito di verificare le modalità in cui il potere tecnico discrezionale dell'ente è stato utilizzato in maniera illecita e come pertanto l'atto adottato dai dirigenti ANAS in favore dei privati espropriandi risulti caratterizzato dalla contrarietà ai doveri d'ufficio in ragione della remunerazione ottenuta.

La procedura concordata consente all'amministrazione di ottenere più celermente la piena disponibilità del bene da espropriare necessario per la realizzazione di un'opera pubblica; a fronte della semplificazione conseguente all'accordo con il privato, che gli vieta eventuali successive impugnazioni, l'amministrazione, ove oggetto dell'esproprio sia un'area edificabile, può riconoscere al privato una maggiorazione dell'indennità di esproprio pari al 10 %.

Ebbene, dalle attività di captazione emerge come nel caso di specie i privati destinatari dell'esproprio abbiano raggiunto un accordo con l'ente espropriante e, per esso, con l'Accrogliano e i suoi collaboratori privilegiati, al fine di concludere una complessa pratica espropriativa di alcuni terreni in Calabria, massimizzando il profitto conseguibile in termini di indennità di esproprio e concedendo, in cambio, ai funzionari ANAS una provvista corruttiva (non inferiore ad euro 50.000,00) idonea a remunerarne l'illecito interessamento e l'illegittima conduzione dell'iter amministrativo a vantaggio dei funzionari ANAS oltre che di sé stessi.

I fatti sono ben descritti nell'informativa del 6 luglio 2015 (fogli 845 e ss. del fascicolo del P.M.). In particolare i primi elementi utili alle indagini venivano registrati in data 20 gennaio 2015, allorchè **ACCROGLIANO' Antonella** chiamava dalla propria utenza (monitorata) **MADDALON Aldo** (dipendente ANAS SPA, addetto allo staff di servizio segreteria amministrativa presso la condirezione generale tecnica) per chiedergli se avesse ricevuto, da **PASQUALONE Franco** (Dirigente di Servizio - responsabile del Servizio di Pianificazione e Controllo della Condirezione Generale Tecnica), un "...parere fratelli Battaglia...", relativo ad un esproprio a firma di **BAJO Alfredo**. Il **MADDALON**, dopo aver operato una ricerca, rappresentava che la pratica a cui la Dirigente **ACCROGLIANO'** si riferiva era una lettera relativa a "...EDILSONDA - Salvigni Saverio..."

Falerna... (telefonata progressivo n. 6751, del 20/01/2015, ore 18.56 [RIT n. 8086/14]).

Sul punto, per come emergerà nel prosieguo, è certo che il **MADDALON** confondeva il cognome, indicando erroneamente "*Salvigni*" invece che, il corretto, **SILVAGNI**, confermando, tuttavia, il nome (Saverio).

Gli zelanti operanti della GdF al fine di avere l'assoluta certezza in tal senso, esperivano, tramite banca dati dell'Agenzia delle Entrate - A.T., accertamenti mirati che permettevano di escludere l'esistenza di un contribuente corrispondente alla chiave di ricerca "**SALVIGNI SAVERIO**".

In data 8 aprile 2015, **PARLATO Giovanni** comunicava alla **ACCROGLIANO** che si sarebbe recato da lei per fare "*...il punto su determinate cose...*", riferendo di essere stato contattato, il giorno precedente, dall'avv. **BATTAGLIA** che gli aveva chiesto notizie circa i tempi di pagamento per i suoi clienti e che lo aveva informato di un "*passaggio*" il successivo giovedì per una firma. La donna forniva piena conferma che il pagamento sarebbe avvenuto ("*...firmano e poi vengono pagati...*").

L'intercettazione ambientale situata all'interno dell'ufficio della **ACCROGLIANO**, registrava il medesimo giorno una conversazione tra la stessa Dirigente, **PARLATO Giovanni** e **FERRANTE Nino** (progressivo n. 121 del 08/04/2015, registrata dalle ore 11:00:00 [RIT n. 1225/15]), nel corso della quale i tre facevano riferimento a quello che avrebbe dovuto fare il giorno successivo, 9 aprile 2015, l'ing. **ASSUNTO Sandro**, responsabile unico del procedimento (RUP) che si stava occupando della procedura di esproprio che i predetti intendevano favorire. In particolare, il Ferrante comunicava alla Accrogliano che si stava già occupando di predisporre la relativa documentazione, riferendosi al verbale di accettazione da far sottoscrivere alle parti (si torna a ribadire che il FERRANTE svolge le sue mansioni nel settore espropriazioni). Sempre l'8 aprile, all'interno dell'ufficio di **ACCROGLIANO Antonella**, pertanto, veniva intercettata in ambientale la conversazione tra la donna, **PARLATO Giovanni** e **FERRANTE Nino** (progressivo n. 121 del 08/04/2015, registrata dalle ore 11:00:00 [RIT n. 1225/15]).

Durante il colloquio si acquisivano, altresì, ulteriori informazioni, riferite al numero di proprietari del cespite in esproprio (per come si apprenderà nel prosieguo della trattazione, i fratelli **SILVAGNI Giuseppe** e **SILVAGNI Saverio**) e dei loro due consulenti legali (**Eugenio ed Emilio BATTAGLIA**).

La **ACCROGLIANO**, quindi, sollecitava **PARLATO Giovanni** a contattare l'avvocato per comunicargli la presenza dell'ing. **ASSUNTO**, il giorno successivo, presso il suo ufficio, e dell'opportunità di far partecipare all'incontro "*...anche i clienti...*" e, intanto, domandava al **FERRANTE** informazioni circa i tempi di elargizione dell'acconto nonchè al **PARLATO** il nominativo di colui che avrebbe firmato gli assegni (in pagamento dell'acconto ad accettazione avvenuta da parte dei proprietari espropriati). Come richiesto dalla **ACCROGLIANO Antonella**, il **PARLATO** si metteva in contatto con l'avvocato **Eugenio BATTAGLIA**: la **ACCROGLIANO** lo

aggiornava circa gli eventi in programma il giorno successivo (9 aprile), informandolo anche di un problema legato all'assenza per malattia del "...collega, Direttore della Ragioneria... che di solito è quello che ci prepara gli assegni ..." e che "...devi firmare anche tu un'accettazione di quei 20 mila...". Terminata la conversazione telefonica, il PARLATO precisava che l'avvocato sarebbe salito (a Roma) "...quando poi... danno gli assegni...", verosimilmente riferendosi alla dazione corruttiva, avvenuta il successivo 12 maggio.

Così il giorno successivo, ossia il **9/04/2015**, presso il proprio ufficio, **ACCROGLIANÒ Antonella** si incontrava con **ASSUNTO Sandro**, **FERRANTE Antonino**, **PARLATO Giovanni**, **SILVAGNI Giuseppe** e **SILVAGNI Saverio** (progressivo n. 53 del 09/04/2015, registrata dalle ore 11:00:00 [RIT n. 1225/15]).

Come si vede dai fotogrammi contenuti nella informativa della G.d.F. citata (in particolare foglio 849 del fascicolo, corrispondente alla pag. 7 dell'info) la **ACCROGLIANÒ**, alla presenza di **PARLATO Giovanni** discuteva con **ASSUNTO Sandro** su come gestire la pratica. Dalla registrazione video-ambientale emerge che l'ASSUNTO chiedeva chiarimenti circa le modalità da seguire ("*...con quella pratica lì.. voi mi convocate la parte penso, no? [...]* ...*dopodiché, appena mi mandate il verbale di accordo.. che loro accettano... [...]* ... *noi abbiamo già il dispositivo pronto... e faremo il dispositivo da giù...*"). L'ACCROGLIANO' sollecitava celerità, raccomandandosi di predisporre nell'immediatezza l'incartamento di competenza ("*...il dispositivo, mi raccomando, deve essere fatto subito.. così,.. poi noi facciamo in modo che disponiamo anche gli assegni....*").

Le immagini documentano come dopo qualche minuto, sopraggiungeva, con in mano della documentazione, anche **FERRANTE Nino** (foglio 850 del fascicolo del P.M. corrispondente alla pag. 8 dell'info) il quale rappresentava la necessità di far protocollare "*...la comunicazione dell'indennità...*" e farla firmare ai fratelli **SILVAGNI** "*...oggi stesso... e poi, contestualmente.. e loro, cioè, fanno l'accettazione...*", ricevendo, al contempo, rassicurazione dall'ASSUNTO "*...noi siamo pronti.. quando ci.. mi mandi l'accettazione.. hai visto, Tonino, abbiamo già il dispositivo pronto...*".

Nel corso del dialogo, la **ACCROGLIANÒ** informava i presenti che "*...sta venendo anche SILVAGNI...*", chiaramente riferendosi all'arrivo dei due fratelli interessati alla procedura di esproprio.

Come riportato nella trascrizione della conversazione, il **FERRANTE Nino** diceva poi ad **ASSUNTO Sandro** di inviare il dispositivo anche a **GRAZIANI Antonio**, direttore della Ragioneria in ANAS, spiegando anche ai presenti quali erano le **modalità da seguire per reperire i fondi utili alla corresponsione dell'importo della transazione** ("*...i fondi li prendiamo da qui... [...]* ... *da un fondo che è contenzioso... [...]* ...*perché è un capitolo a parte...*" e precisava che si trattava di un capitolo denominato "*...S801 per gli atti transattivi...*").

Dalle conversazioni captate emerge evidente che è la Accrogliono ad assumere sempre un ruolo predominante: gli altri funzionari ANAS coinvolti, obbediscono alle sue direttive, così da attribuirle proprio loro il ruolo di capo e promotore indiscusso del sodalizio per come si dirà nel capo d'accusa sull'associazione. Sul punto, infatti, è da rimarcare il tenore delle affermazioni attraverso cui, senza giri di parole, esplicitava il valore della sua condotta - definendola "*...questa è la scuola...*" - nello svolgimento delle mansioni proprie del suo incarico dirigenziale, tanto da offrire, in un neanche tanto sottinteso *do ut des*, il suo sostegno ad **ASSUNTO Sandro** ("*...come si dice... sono una sua ammiratrice io... una sua sponsor... spero di esserlo anche in futuro...*") a far intendere, anche a **PARLATO Giovanni** e **FERRANTE Nino**, i suoi propositi ("*...speriamo di tenerci forte come abbiamo fatto fino ad adesso.. e di fare tutti un saltino in avanti per poterci aiutare... perché quello è poi lo scopo.. capito? che chi.. io sono stata abituata in questo modo.. chi cresce, chi fa un salto in avanti, si porta gli altri dietro.. questa è la scuola...*" - cfr. registrazione cit. ore 11.07.

La conversazione captata è emblematica per delineare il ruolo della donna all'interno del gruppo di riferimento rispetto al quale si è ipotizzata la configurabilità del reato associativo e rende chiari i rapporti di forza tra i sodali.

Nel gruppo, vale la regola per la quale "*...se viaggi da solo non fai niente... chi ha cercato di viaggiare da solo, poi l'hanno azzoppato... perché, poi, alla fine, non ti riconoscono più...*". Si riporta la conversazione, per la sua particolare pregnanza nel contesto investigato:

[Pr.53-B-2 @ 11:07:51 - RIT n. 1225/15]

Antonella, rivolgendosi ad ASSUNTO Sandro, spiega "...come si dice... sono una sua ammiratrice io... una sua sponsor..." e aggiunge "spero di esserla anche in futuro", con ASSUNTO che ribatte "speriamo.. sicuramente". FERRANTE interviene nel discorso "...noi siamo sponsor tuoi Antonè...". Antonella aggiunge "...speriamo di tenerci forte come abbiamo fatto fino ad adesso... e di fare tutti un saltino in avanti per poterci aiutare... perché quello è poi lo scopo... capito? che chi... io sono stata abituata in questo modo... chi cresce, chi fa un salto in avanti, si porta gli altri dietro... questa è la scuola... se viaggi da solo non fai niente... chi ha cercato di viaggiare da solo, poi l'hanno azzoppato... perchè, poi, alla fine, non ti riconoscono più..."

Dopo qualche minuto, facevano il loro ingresso nell'ufficio della **ACCROGLIANÒ Antonella** (dove erano già presenti **ASSUNTO Sandro**, **FERRANTE Antonino** e **PARLATO Giovanni**) altri due uomini successivamente identificati in **SILVAGNI Giuseppe** e **SILVAGNI Saverio** (il fotogramma dal quale si evince la presenza di tutti è al foglio 852 del fascicolo del P.M. ossia foglio 10 info cit.).

I SILVAGNI venivano, dapprima, informati sulle modalità burocratiche da seguire per la corresponsione dell'indennizzo di espropriazione e, poi, firmavano documentazione inerente "...l'accettazione..." della proposta dell'ANAS, indotti dalle asserite giustificazioni di FERRANTE Nino e di ASSUNTO Sandro.

Inizialmente, la ACCROGLIANÒ presentava l'ing. ASSUNTO Sandro come il "...responsabile del procedimento...", mentre descriveva il PARLATO come "...colui il quale.. poi, praticamente sancisce tutta questa operazione.. che si trascina da anni...".

I SILVAGNI, che evidentemente già conoscevano sia il PARLATO che il FERRANTE, si presentavano al soggetto che non conoscevano (ovvero ASSUNTO), dicendo di essere originari di Falerna in Calabria.

Continuando, il FERRANTE comunicava ai fratelli SILVAGNI i dettagli dell'operazione che avrebbero eseguito, indicando loro che i pagamenti sarebbero avvenuti tramite bonifico o tramite l'emissione di assegni circolari, spiegando anche che, a transazione accettata, sarebbe stato erogato un primo acconto, per poi procedere al saldo finale alla stipula dell'atto notarile.

Quindi l'ing. ASSUNTO, spiegava ai due fratelli quali sarebbero stati i passaggi che avrebbero seguito per soddisfare le tempistiche burocratiche e rendere formalmente ineccepibile l'accordo tra le parti, rappresentando che, secondo la prassi ("...due passaggi preliminari..."), l'ANAS avrebbe dovuto comunicare il valore di stima dell'indennità di esproprio (...**noi dobbiamo comunicarvi la nostra stima...**). Aggiungeva, inoltre, che gli aventi diritto (i SILVAGNI) avrebbero dovuto inviare all'ente l'accettazione di tale proposta (...**voi ci comunicate l'accettazione dell'indennità...**) e che, ad accettazione ricevuta, sarebbe stato stilato e fatto firmare il "**dispositivo di pagamento**" (...**questo documento di accettazione lo inserisco nel dispositivo di pagamento... prepariamo il dispositivo... e subito dopo la firma del dispositivo passano questi 30 giorni...**).

La ACCROGLIANÒ chiedeva di indicare ai fratelli SILVAGNI l'importo che avrebbero ricevuto come anticipo. FERRANTE Antonino comunicava che, a transazione accettata, sarebbe stato erogato un primo acconto, stimato all'incirca sui 374.000,00 euro, pari al 2/3 dell'intero importo (pari, quindi, a circa 561.000,00 euro), entro trenta giorni dalla firma, e che la restante parte (pari quindi a 187.000,00 euro) sarebbe stata erogata dopo la stipula dell'atto notarile.

In seguito, la ACCROGLIANÒ si informava con l'ing. ASSUNTO sui tempi occorrenti per la predisposizione del dispositivo, con quest'ultimo che ipotizzava "...al massimo fine settimana prossima riesco a mandarlo...".

La ACCROGLIANO', dal canto suo, si impegnava, ad inviare il dispositivo di pagamento in ragioneria "...e da lì, vediamo di farlo il prima possibile...".

Secondo quanto si desumeva dai successivi dialoghi, l'operazione orchestrata dalla ACCROGLIANÒ Antonella e dagli altri sodali per favorire

gli espropriati, secondo il convincimento di FERRANTE Nino e di SILVAGNI Saverio (che, rispetto all'altro fratello, più si relaziona con gli appartenenti all'ANAS¹), sarà da considerare una compravendita, preceduta da un esproprio; per tale motivo, i Silvagni palesavano problematiche fiscali relative alle plusvalenze da calcolare su tale cessione.

Nel corso della riunione, i fratelli **SILVAGNI** venivano informati sulle modalità burocratiche da seguire per la corresponsione dell'indennizzo di espropriazione e, poi, firmavano la documentazione inerente **"...l'accettazione..." della proposta dell'ANAS**, indotti dalle asserite giustificazioni di FERRANTE Antonino (*"...io vi faccio firmare l'accettazione per evitare che poi, voi venite voi qua... evito... non mettiamo le date..."*) e di ASSUNTO Sandro (*"...sì... questa sarà successiva alla nostra comunicazione, sostanzialmente... [...] ...ma anche oggi stesso.. se oggi riusciamo a farla partire.. si firma oggi..."*).

In sostanza, per quello che è dato capire, al fine di accelerare la pratica, l'accettazione dell'offerta è avvenuta prima ancora che l'ente espropriante l'avesse formalizzata: tale circostanza comprova una gestione assolutamente privatistica del procedimento amministrativo, che ammette anche che la firma venga apposta in data necessariamente diversa da quella in cui doveva essere apposta (ovvero la data successiva a quella di formalizzazione dell'offerta).

Dalle immagini captate dalla telecamera, riportate nella informativa del 6 luglio 2015 (fogli 855 e 856 fasc. P.M., pag. 13 e 14 info) si vede come **FERRANTE Nino** mostra i documenti predisposti, e **SILVAGNI Saverio** firma i documenti che gli vengono sottoposti. Successivamente, anche **SILVAGNI Giuseppe** firma i documenti predisposti, seguendo le indicazioni del fratello.

Dopo l'apposizione delle firme sui documenti, il **FERRANTE** indicava ai due fratelli di inviare una mail all'architetto **CIACCO** (da intendersi **CIACCO Antonio**, funzionario in servizio presso l'Ufficio per l'Autostrada Salerno-Reggio Calabria), riportante gli IBAN dei conti correnti su cui l'ANAS avrebbe dovuto versare le somme da elargire.

Durante il dialogo, emergeva, altresì, come i fratelli **SILVAGNI** fossero comproprietari, al 50%, dei terreni in esproprio e che li avevano ereditati. L'ing. **ASSUNTO** Sandro, ironizzando sulla circostanza che i **SILVAGNI** avrebbero dovuto attendere *"...la comunicazione nostra..."* - come visto solo pro-forma - e che *"...l'accettazione già ce l'abbiamo..."* (provocando

¹ Ciò si desume dalla conversazione ambientale progressivo n. 853 del 12/05/2015, registrata dalle ore 19:00. In particolare, FERRANTE Nino, discutendo con ACCROGLIANÒ Antonella circa il fermo da parte della Guardia di Finanza di PARLATO Giovanni avvenuto nel medesimo giorno, ipotizzando che fosse conseguente ad una segnalazione da parte di coloro che avevano elargito il denaro posseduto dal PARLATO all'atto del controllo, individua indirettamente i fratelli SILVAGNI (Nino: *"...quando li ho visti l'ultima volta Antonè... questi... loro non mi sembravano così... [...] cioè... te ne accorgi quand'è che... forse il fratello quello che non parlava mai..."*). Analizzando i fotogrammi video del 09 aprile 2015 dalle ore 11.00, effettivamente SILVAGNI Giuseppe nel corso della riunione del 09 aprile 2015 dimostra di essere poco loquace.

l'ilarità del **PARLATO Giovanni**), . suggeriva ai venditori di contattare il notaio (tra l'altro, nel corso del dialogo, si apprendeva come il notaio fosse di Rende, in provincia di Cosenza) e, siccome i due facevano notare la loro difficoltà, visto che vivevano a Roma, il **PARLATO** rammentava "*...ma voi.. voi avete l'avvocato là.. lì comunque in Calabria.. al limite sì.. si muove l'avvocato...*", con il **SILVAGNI** che ribadiva "*...glielo posso dire a lui.. BATTAGLIA...*", intendendo appunto l'avv. **BATTAGLIA Eugenio**, cioè colui che, il 12 maggio 2015 avrebbe provveduto alla materiale consegna del danaro a **PARLATO Giovanni**.

La compiuta identificazione dei privati **SILVAGNI** avveniva ad opera della Polizia Giudiziaria mediante consultazione delle banche dati ed acquisizione di informazioni relative alla residenza dei predetti, alle dichiarazioni dei redditi ed, infine, mediante acquisizione dei cartellini delle loro carte di identità, dalle quali emergeva la piena corrispondenza tra le effigi fotografiche e le immagini captate in ambientale (vedi infatti foglio 859 fascicolo P.M. ossia pag. 17 info). Inoltre, dalla consultazione dei registri immobiliari, risultava che i **Silvagni** avevano ereditato oltre 320 immobili (terreni, fabbricati, negozi/botteghe, magazzini/depositi), ubicati nelle province di Vibo Valentia e di Catanzaro, (come si rileva dalla nota di trascrizione recante Registro Generale n. 12042, Reg. Part. 9691 del 31/05/2000, acquisita telematicamente alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Catanzaro - Territorio (All. 1 alla informativa del 6 luglio 2015, fogli 861 e ss).

Al fine di comprendere come l'accordo illecito abbia potuto realizzarsi, è necessario riportare l'esito delle indagini relative agli ulteriori sviluppi, ben compendiate nell'informativa dell'1 luglio 2015 - informativa finale - pagg. 17 e ss (fogli 23 e ss fascicolo P.M.).

In data 11/05/2015 dalle ore 10.11 circa, nell'ufficio dell'ANAS, in uso alla **ACCROGLIANÒ Antonella**, veniva captata la conversazione intercorsa tra quest'ultima, **FERRANTE Antonino** e **PARLATO Giovanni** (conversazione ambientale progressivo n. 820 dell'11/05/2015, registrata dalle ore 10:00:00 [RIT n. 1225/15] - all. 1 informativa cit. fogli 269 e ss). Inizialmente, la **ACCROGLIANÒ** e **FERRANTE** discutevano circa le modalità di pagamento della transazione e, dopo poco, i due venivano raggiunti da **PARLATO Giovanni**, con il quale continuavano a discutere della questione in trattazione.

La **ACCROGLIANÒ** riferiva di aver richiesto a **SERGIO**, da identificarsi in **LAGROTTERIA Sergio Serafino** - dipendente ANAS SPA -, di presenziare all'incontro ("*...avevo detto a Sergio se passava pure lui.. cost'...*") e il **PARLATO** ribatteva di aver già informato della questione il predetto ("*...sì, quello mi ha detto che appena che ce l'ha... tanto sa che lui mi chiama e me la da...*").

La presenza del **LAGROTTERIA** all'incontro non è giustificata visto che il Responsabile Unico del Procedimento era **ASSUNTO**: tale circostanza dunque costituisce un indizio di colpevolezza dell'indagato nell'accordo corruttivo atteso che, come si vedrà lo stesso è perfettamente a conoscenza

dei termini dell'accordo illecito e che, a prescindere da eventuali coinvolgimenti provvedimentali e del suo ufficio, da verificare all'esito di specifiche acquisizioni documentali, il LAGROTTERIA - e ciò avvalorava l'ipotesi accusatoria - diventa particolarmente attivo dopo il controllo svolto su strada nei confronti del Parlato.

La conversazione continuava sulle modalità di pagamento dell'onorario del legale che, per conto dei proprietari del terreno, si era occupato della vicenda, nonché della formalizzazione dell'atto di esproprio (il fotogramma dei tre che conversano all'interno dell'ufficio monitorato è al foglio 24 fascicolo P.M. ossia pag. 18 info cit).

Successivamente, la ACCROGLIANÒ disponeva di *sistemare* la questione anche con tale CIACCO, da identificarsi in **CIACCO Antonio** - funzionario in servizio presso l'Ufficio per l'Autostrada Salerno-Reggio Calabria -, nonché di predisporre la *trasferta* del **FERRANTE** in Calabria, al fine di definire l'operazione che, comunque, sarebbe dovuta avvenire prima della nomina del nuovo Presidente di ANAS SPA ("*...allora, io direi di fare una cosa... tu, sistemati con CIACCO... mo', intanto domani viene questo... sistemiamoci con CIACCO... in modo che poi, io... non più tardi di quando arriva quello... che non vorrei che quello nuovo bloccasse tutte le attività... io mi voglio fare... io mi voglio fare il biglietto... mi voglio far firmare la trasferta... tutto voglio farmi fare da BAJO...*").

Centrale importanza investigativa ed indiziante deve assegnarsi al successivo colloquio, intrattenuto dalla ACCROGLIANÒ con PARLATO Giovanni, allorché il FERRANTE si allontanava dall'ufficio.

Infatti, i due funzionari ANAS (vedi fotogramma foglio 25 fascicolo P.M. pag. 19 info cit) discutevano, come emerge chiaramente dalla registrazione, della spartizione di una provvista corruttiva, per un ammontare pari a € 50.000,00, che avrebbero dovuto ricevere il successivo 12/05/2015, asseritamente per il tramite del legale che stava rappresentando gli interessi dei proprietari del cespite da espropriare.

Nell'occasione la ACCROGLIANÒ affermava "*...le cose le dobbiamo vedere io e te...*" ed il PARLATO ribatteva "*...eh! appunto.. le cose sono così... 5 davano domani... 25... più, quando chiude, 20... e sono 50... [...] questo... io ti do 15... te li do... te li do a te... così arriviamo a 30 e abbiamo fatto 15 e 15... poi, tu dimmi adesso con lui tu che cosa fai... così partecipo pure io...*".

I due facevano riferimento anche ad un altro soggetto, allo stato non meglio identificato, che avrebbe dovuto ricevere una parte della provvista corruttiva: ACCROGLIANÒ Antonella: *allora... e certo... noi domani... dobbiamo dare a questo, questo...* - PARLATO Giovanni: *eh! e basta... gli dici <...questo e basta...> no, perché questo stronzo... sai cosa avevano detto? che, dei 20 ne volevano metà... [...] cinque... - ACCROGLIANÒ Antonella: *al limite.. al limite, quando chiudiamo, sai che c'è..? che l'hanno fatto il lavoro... al limite vediamo (incomprensibile) gli diamo qualche altra cosa... (incomprensibile)...**

[...] non lo devi chiamare a (incomprensibile)... [...] ma non perché lo deve sapere.. una cosa è io e te.

La ACCROGLIANÒ, inoltre, riferiva i suoi timori circa una eventuale fuga di notizie sulla questione, da parte di CIACCO, ovvero CIACCO Antonio: "...io poi se questo parla... (incomprensibile) CIACCO parla...".

Continuando, il PARLATO asseriva di aver già trattenuto una parte del denaro, per un importo pari a € 5.000,00 ("...io, quando estrapolo questi qua e poi faccio la... la cosa.. tenendo fermo che io, già 5 li avevo comunque presi...") e la ACCROGLIANÒ disponeva che avrebbero dovuto comunicare ad un terzo soggetto, noto agli interlocutori e non indicato, una somma di denaro inferiore rispetto a quella realmente ricevuta ("...tu li dai... estrapoli i 5 e la differenza la dai a me... [...] dopodiché... lo chiamiamo e gli diciamo <...hanno portato 10...>...") e che così facendo avrebbero suddiviso la restante parte della provvista ("...e certo... ce lo tentiamo un po' io e un po' tu... basta... come abbiamo detto... però... [...] però non deve sapere la verità... (incomprensibile) se parla...").

PARLATO Giovanni conveniva con quanto ordinato dall'ACCROGLIANÒ e affermava che al soggetto in questione avrebbero dovuto corrispondere solo € 5.000,00 ("...e poi comunque tu a lui diglielo... <...5 e basta...> poi... vediamo...").

La ACCROGLIANÒ ribadiva che, eventualmente, al medesimo soggetto avrebbero corrisposto ulteriore denaro al termine della transazione ("...se va in chiusura e gli vogliamo dare qualche altra cosa, gliela diamo...") e che, comunque, a lei sarebbe spettata una quota parte della provvista corruttiva superiore rispetto ad altri in quanto "...non ho capito... lo ho firmato... lo ho fatto tutto... ho pigliato la responsabilità...".

A tale affermazione, il PARLATO ribatteva "...certo [...] appunto... sei tu la principale...".

L'episodio è emblematico. Tutti i soggetti coinvolti nella vicenda hanno un interesse proprio e si assumono responsabilità: maggiore è il livello e la correlativa responsabilità e maggiore è la quota di provvista illecita spettante. Questa modalità di divisione dei compiti e dei profitti, che prevede anche la consapevolezza di soggetti che nel singolo episodio non avrebbero ragione di concorrere, si spiega proprio in virtù della sussistenza di un legame associativo che ruota intorno alla Accroglianò e che corrisponde alla cerchia ristretta, delle persone nelle quali lei ripone la sua fiducia: sono ammessi solo quelli che non parlerebbero, anche se, in caso di necessità i soldi devono essere divisi con altri, ma il nucleo dell'associazione resta quello della reciproca piena fiducia. I fatti successivi lo dimostrano ulteriormente.

Il 12/05/2015, infatti, si assisteva alla consumazione del reato di cui alla contestazione. In particolare, alle ore 11.40, all'interno dell'ufficio

dell'ANAS, veniva registrato un nuovo colloquio tra la **ACCROGLIANÒ** ed il **PARLATO** (conversazione ambientale progressivo n. 845 del 12/05/2015, registrata dalle ore 11:00:00 [RIT n. 1225/15] - all. 2), nel corso del quale quest'ultimo riferiva che, alle 13.00, avrebbe dovuto incontrare l'avvocato a Roma, in zona Trastevere, e ribadiva alla Funzionaria che ad un terzo soggetto, non indicato, avrebbe dovuto corrispondere solo € 5.000,00 "...io, all'una c'ho appuntamento... devo andare a Trastevere.. ha detto che pol mi chiama.. l'avvocato... [...] a questo qua digli, comunque... 5 e basta ANTONÈ... digli <...guarda che questi qua mica sono...> e glielo dici... 5 me lo diede (incomprensibile)...").

Inoltre, il **PARLATO**, nel corso del dialogo, asseriva in maniera chiara che, nell'incontro che sarebbe avvenuto di lì a poco, gli sarebbero stati corrisposti € 25.000,00 e che avrebbe provveduto a consegnare alla **ACCROGLIANÒ** tale provvista suddivisa in tre quote, rispettivamente pari a € 10.000,00, € 10.000,00 ed € 5.000,00 ("...adesso, lui ne portano 25... [...] faccio 10, 10 e 5... [...] io, qui li porto già divisi...").

Infine, la **ACCROGLIANÒ** ordinava al **PARLATO** di procedere al ritiro di tale provvista "...vai tu... ti mangi un panino con lui... lo saluti...".

All'esito di questa chiarissima conversazione i militari della Guardia di Finanza predisponavano servizi di pedinamento e controllo, apparentemente casuali, che si concludevano con un controllo sull'autovettura a bordo della quale viaggiava il Parlato.

La vicenda è ben rappresentata nell'annotazione che costituisce l'allegato 3 all'informativa conclusiva (fogli 276 e ss. fascicolo P.M.) e può essere così sintetizzata:

- alle ore 12.00 circa, **PARLATO Giovanni** si allontanava dagli uffici dell'ANAS, siti in Via Monzambano 10, a bordo dell'autovettura FIAT 600 targata EC655BP, e, alle ore 12.45 circa, raggiungeva Viale Trastevere, all'incrocio con Via Carlo Tavolacci;
- alle ore 13.00 circa, il **PARLATO** veniva raggiunto da un soggetto, identificato nell'avv. **Eugenio BATTAGLIA**, unitamente al quale si allontanava dalla zona a bordo del predetto veicolo;
- alle ore 13.20 circa, i due, raggiungevano la Stazione Ferroviaria Roma Termini, dove il legale scendeva dal veicolo e si allontanava;
- il **PARLATO** proseguiva a bordo del veicolo e veniva successivamente controllato, alle ore 13.45 circa, in Via Monza, all'altezza del civico n. 2, da una pattuglia della Guardia di Finanza prontamente allertata.

Nel corso del controllo, i militari rinvenivano, sul sedile passeggero del veicolo, una busta di colore giallo, contenente ulteriori tre buste di colore bianco, all'interno delle quali vi era custodito denaro contante, per un importo complessivo pari a € 25.000,00, suddiviso in quote da € 10.000,00, € 10.000,00 ed € 5.000,00, nonché un curriculum vitae dell'ing. **Carmelo SCOZZAFAVA**, come da relazione di servizio all'uopo

redatta (l'esito del controllo è contenuto nell. 4 dell'informativa citata fogli 278 e 279 fascicolo P.M.).

Frattanto, grazie alle operazioni tecniche in corso, si aveva modo di appurare che durante le suddette operazioni, il **PARLATO** veniva contattato più volte dalla moglie, **MOTTA Elisabetta**, alla quale comunicava di essere oggetto di un controllo da parte di militari della Guardia di Finanza, e del rinvenimento del denaro contante ed un curriculum vitae che gli erano stati consegnati in precedenza dall'avv. **BATTAGLIA**.

- telefonata in entrata progressivo n. 2830 del 12/05/2015, delle ore 13.56, intercettata sull'utenza n. 335/7378438 (RIT n. 2438/15) intestata a ANAS SPA ed in uso a **PARLATO Giovanni**, intercorsa con l'utenza n. 333/4117091 in uso a **MOTTA Elisabetta** (**all. 5 foglio 280**).

MOTTA Elisabetta contatta **PARLATO Giovanni**... quest'ultimo la informa che si trova con militari della G. di F..

- telefonata in entrata progressivo n. 2834 del 12/05/2015, delle ore 14.12, intercettata sull'utenza n. 335/7378438 (RIT n. 2438/15) intestata a ANAS SPA ed in uso a **PARLATO Giovanni**, intercorsa con l'utenza n. 333/4117091 in uso a **MOTTA Elisabetta** (**all. 6 foglio 281**).

MOTTA Elisabetta: dove sei **GIOVANNI**... io sono qui... c'ho la tua macchina con... con l'altra macchina parcheggiata...

PARLATO Giovanni: e lo so...

MOTTA Elisabetta: spiegami che....

PARLATO Giovanni: che stanno facendo un controllo... un avvocato mi ha dato... una busta e hanno... eeee... e hanno... e hanno trovato dei soldi dentro con un curriculum... però dice che stanno facendo un controllo... io... mi hanno... mi ha dato questa busta... quest'avvocato e niente... ha detto <...poi ti... eee... poi ti chiamo...> ... vabbe' dai... fammi...

MOTTA Elisabetta: **GIOVANNI**...

PARLATO Giovanni: fammi... e si vabbè, voi tornate... voi tornate a casa dai che adesso... adesso chiamo quest'avvocato e glielo chiedo... che cosa ne so io **BETTY**!!! io stavo andando a prendere i ragazzi a scuola...

MOTTA Elisabetta: mamma mia **GIOVANNI**!!! va bene, ok... spero che si risolva tutto guarda... ciao...

PARLATO Giovanni: ciao...

- telefonata in entrata progressivo n. 2836 del 12/05/2015, delle ore 14.26, intercettata sull'utenza n. 335/7378438 (RIT n. 2438/15) intestata a ANAS SPA ed in uso a **PARLATO Giovanni**, intercorsa con l'utenza n. 333/4117091 in uso a **MOTTA Elisabetta** (**all. 7 foglio 282**).

MOTTA Elisabetta: è lui...

PARLATO Giovanni: sì **BETTY**...

MOTTA Elisabetta: GIOVANNI... ma mi fai parlare con qualcuno di questi agenti...

PARLATO Giovanni: e stanno... stanno continuando queste cose... eeh... cosa vuoi...

MOTTA Elisabetta: ho chiamato... ho chiamato a SERGIO (inteso LAGROTTERIA Sergio - ndt)... ho chiamato...

PARLATO Giovanni: e SERGIO che cosa...

MOTTA Elisabetta: non lo so... lui è a L'AQUILA...

PARLATO Giovanni: loro dicono che tra poco vado via... perché... così mi sta dicendo qua...

MOTTA Elisabetta: me lo... me lo... me lo passi... mi passi qualcuno?

PARLATO Giovanni: e sì, te lo passo...

...la conversazione continua tra un militare della GDF e MOTTA Elisabetta... il militare tranquillizza la donna...

Nel corso dell'ultima conversazione delle ore 14.26, **MOTTA Elisabetta**, tra l'altro, comunicava al coniuge di aver informato della vicenda **SERGIO**, ovvero il noto **LAGROTTERIA Sergio**.

Quest'ultimo, informato della questione dalla moglie del **PARLATO Giovanni**, alle ore 14.24, contattava la **ACCROGLIANÒ** e le rappresentava la necessità di parlarle con una certa urgenza. L'Accroglianò riferiva al **LAGROTTERIA** che stava rientrando in ufficio e gli chiedeva di richiamarla in ufficio alle tre e un quarto.

Dunque gli accertamenti tecnici esperiti consentivano di confermare il pieno coinvolgimento nella vicenda sia del **FERRANTE Antonino**, detto **NINO**, che di **LAGROTTERIA Sergio Serafino**.

Ad avallare l'ipotesi accusatoria, se ancora ce ne fosse bisogno, viene riportata all' all. 9 della info (fogli 284 e ss. fascicolo P.M.) l'intercettazione ambientale all'interno dell'ufficio ANAS della Accroglianò nel pomeriggio del 12/05/2015, successivamente al controllo operato nei confronti del **PARLATO** (conversazione ambientale progressivo n. 850 del 12/05/2015, registrata dalle ore 16:00:00 [RIT n. 1225/15] - all. 9).

Infatti, dalle ore 16.08 circa, veniva registrato il colloquio, intrattenuto tra la **ACCROGLIANÒ** e **FERRANTE NINO** (vedi fotogramma che ritrae i due, foglio 30 fascicolo P.M. pag. 24 info conclusiva), nel corso del quale i due discutevano sulle motivazioni che avrebbero portato al controllo del **PARLATO** (circostanza della quale Ferrante era stato informato direttamente da Lagrotteria, a sua volta contattato, come detto dalla moglie del Parlato), paventando anche la possibilità di una eventuale segnalazione da parte di soggetti non meglio specificati ("...**trabocchetto**...").

Inoltre, gli interlocutori, attraverso l'utilizzo di un frasario dissimulato, ipotizzavano che il legale si fosse presentato all'appuntamento senza la provvista corruttiva ("...**quello lì non si è presentato con... con i libri... [...]** **esatto... non aveva i documenti...**").

Continuando il discorso, la **ACCROGLIANÒ**, oltre a rappresentare la necessità di parlare della questione anche con **LAGROTTERIA Sergio**, riferiva i propri timori per una possibile perquisizione in danno del **PARLATO** e, soprattutto, per le eventuali dichiarazioni che quest'ultimo avrebbe potuto rilasciare a loro carico ("*...come no? te lo dico io...(incomprensibile)... qui, quello parla... dice che... eravamo pure noi... c'eravamo...*").

Il **FERRANTE** tentava di rassicurare la **ACCROGLIANÒ**, affermando che **Sergio**, ovvero **LAGROTTERIA Sergio**, lo aveva informato che il controllo di cui era stato oggetto il **PARLATO** era del tutto casuale.

La **ACCROGLIANÒ**, quindi, manifestava la necessità di recarsi presso la propria abitazione, facendo intendere che avrebbe provveduto ad occultare tracce compromettenti per il timore di subire perquisizioni ("*...salto a casa... per che non sappiamo questi...(incomprensibile)... capito?...*"). Venivano, poi, intercettate ulteriori conversazioni telefoniche, nel corso delle quali, oltre a far emergere il timore della **ACCROGLIANÒ** circa eventuali ripercussioni nei suoi confronti a seguito dell'episodio corruttivo in trattazione ("*...macchè tranquilla, come facciamo a stare tranquilli...*"), veniva documentato come la predetta provvedesse a **nascondere, con ragionevole certezza, presso l'abitazione di sua madre, PETRELLI Maria**, sita in Roma Via Giovanni Marradi 13, **qualcosa di compromettente, non meglio specificato (con alto grado di corrispondenza, denaro contante/documentazione), in precedenza custodita presso la propria abitazione di residenza**. La **ACCROGLIANÒ** infatti parla alla madre di un farmaco che le avrebbe portato, al fine di farla rientrare a casa, ma l'altra non capisce a cosa la figlia si stia riferendo, dandole della matta ("*...no perché stavo a ca... casa... che ti ero venuta un attimo... che il dottore mi aveva dato il lorazepam e quindi te l'avevo portato...*").

Dal tenore delle conversazioni, emergeva chiaramente come anche il **FERRANTE** avesse effettuato una operazione simile:

" telefonata in uscita progressivo n. 16992 del 12/05/2015, delle ore 16.27, intercettata sull'utenza n. 335/7378438 (RIT n. 8086/14) intestata a ANAS SPA ed in uso a ACCROGLIANÒ Antonella, intercorsa con l'utenza n. 333/7765341 in uso a LAMI nmi (all. 10).

Squilla... in attesa della risposta in sottofondo ANTONELLA dice: ... ma che tranquilla come facciamo a stare tranquilli, come facciamo... **UOMO NMI RISPONDE:** Cosa e' successo... inc.le tutto a posto... **ANTONELLA:** ma chi l'ha detto? **UOMO NMI risponde:** inc.le... **ANTONELLA:** come è tutto a posto? **UOMO NMI risponde:** tutto a posto dice... quella cosa l'hanno firmata inc.le... **ANTONELLA:** tutto a posto che vuol dire?... **UOMO NMI:** inc.le... **ANTONELLA:** inc.le mi ha detto gli ho detto

io chi GIOVANNI? Io poverino ho pensato subito a lui...

- telefonata in uscita progressivo n. 16996 del 12/05/2015, delle ore 16.55, intercettata sull'utenza n. 335/7378438 (RIT n. 8086/14) intestata a ANAS SPA ed in uso a ACCROGLIANÒ Antonella, intercorsa con l'utenza n. 335/1309826 intestata a ANAS SPA ed in uso a FERRANTE Antonino (all. 11).

Sunto: Antonella x FERRANTE Nino: Antonella dice di aver preso un'aranciata per il troppo caldo.. aggiunge che tornerà in ufficio più tardi.. **Anche Nino dice di essere uscito e che ritornerà tra un'ora in ufficio.. Antonella chiede a Nino se si sente meglio con lo stomaco.. Nino ribatte di sentirsi meglio.**

- telefonata in uscita progressivo n. 17005 del 12/05/2015, delle ore 17.23, intercettata sull'utenza n. 335/7378438 (RIT n. 8086/14) intestata a ANAS SPA ed in uso a ACCROGLIANÒ Antonella, intercorsa con l'utenza n. 339/7747146 in uso a PETRELLI Maria (all. 12).

Antonella per madre: Antonella chiede alla madre dove si trova e siccome quest'ultima spiega di essere uscita, Antonella le riferisce "...no perchè stavo a ca... casa... che ti ero venuta un attimo... che il dottore mi aveva dato il lorazepam e quindi te l'avevo portato. La madre la invita a raggiungerla "...sono dalla padrona vieni...", Antonella, invece, la invita a raggiungerla (a casa della madre) perchè "...poi devo scappare io..." e la madre, riferendosi al medicinale che la figlia le avrebbe portato, contesta "...ma io t'avevo detto che io l'aveva... allora sei matta sei?... eh!...". Antonella insiste "...scendi un attimo scendi...".

Si sottolinea come, dopo il controllo svolto dalla polizia giudiziaria nei confronti del Parlato, lungi dal cessare nella prosecuzione delle attività delittuose, i sodali comunque hanno continuato tranquillamente a parlare liberamente nelle stanze degli uffici in cui erano attive le intercettazioni ambientali, e hanno adottato, soltanto nelle conversazioni telefoniche, un linguaggio "criptato" che molto spesso contiene riferimenti a "malattie" e "dottori" anziché a problemi giudiziari e avvocati, e a "medicine", "ricette", "libri" per riferirsi invece a denaro contante.

In tal senso, la Polizia giudiziaria ha ritenuto di individuare il seguente codice per decifrare le conversazioni intercettate:

la richiesta della **ACCROGLIANÒ** al **FERRANTE** se si senta *meglio con lo stomaco*, altro non vuol dire se abbia già provveduto a nascondere quanto di compromettente detenuto;

parimenti, ancora più chiari i riferimenti della **ACCROGLIANÒ** nel colloquio con la madre la quale, evidentemente ignara di quanto accaduto, all'affermazione della figlia che le aveva portato un medicinale (*il lorazepam*), rispondeva stizzita di averlo già, dandole della *matta*.

Tornando allo sviluppo cronologico dei fatti, dalle ore 19.00, presso l'ufficio in uso alla **ACCROGLIANÒ**, veniva registrato il colloquio intrattenuto da quest'ultima con tale *architetto ROSSI* - allo stato non meglio identificato -, e l'imprenditore **COLAFELICE Giuseppe** nel corso del quale discutevano delle motivazioni che avevano portato al controllo stradale operato nei confronti del **PARLATO** e delle eventuali ripercussioni (conversazioni ambientali progressivo n. 853 del 12/05/2015, registrata dalle ore 19:00:00 - **all. 13 fogli 289 e ss**, e progressivo n. 854 del 12/05/2015, registrata dalle ore 20:00:00 [RIT n. 1225/15] - **all. 14 fogli 299 e ss**).

Ai predetti si univa, alle ore 19.27 circa, anche **FERRANTE NINO** (vedi fotogramma foglio 32 fascicolo P.M. pag. 32 info conclusiva) e, nel corso del colloquio, la **ACCROGLIANÒ** si mostrava preoccupata di eventuali dichiarazioni rese dal **PARLATO** ai militari della G.di F. che la avrebbero potuta coinvolgere nella vicenda ("*...quello poi capito? no... io non mi preoccupo di niente... mi preoccupo che quello è un ... (continua a mimare segno di persona che parla - ndr)... [...] noi siamo di una precisione... però lui parla... parla... capito?...*").

La **ACCROGLIANÒ** esternava, a più riprese, tutta la sua preoccupazione per la vicenda ("*...il cuore mio ormai s'è fermato... dalle due... [...] ragazzi è tremendo... io c'ho il pensiero che c'ho...*") ed affermava la necessità di notiziare della questione l'avv. Giancarlo **PITTELLI** ("*...bisogna prendere subito Giancarlo PITTELLI...*").

Veniva, poi, registrato l'arrivo di **LAGROTTERIA Sergio** il quale, dopo che i due soggetti (**COLAFELICE Giuseppe** e *architetto ROSSI*) si allontanavano dall'ufficio (e, quindi rimasto solo con persone fidate), riferiva alla **ACCROGLIANÒ** ed al **FERRANTE** le informazioni acquisite direttamente attraverso **PARLATO Giovanni** (fotogramma foglio 34 fascicolo P.M. pag. 28 info conclusiva).

Nel dettaglio, **LAGROTTERIA** raccontava ai presenti la dinamica dettagliata del controllo di cui era stato oggetto il **PARLATO** e delle giustificazioni rese da quest'ultimo ai militari della G. di F., circa il rinvenimento del denaro all'interno della sua autovettura ("*...stava andando a prendere i bambini... [...] ad un certo punto dice che lo ha chiamato TESTA... lo ha chiamato TESTA... [...] quindi stava parlando al telefono... [...] dice che si è piantata una macchina della Guardia di Finanza e gli hanno detto... gli ha detto di accostare... ehm... praticamente poi gli hanno detto cioè apra il bagagliaio... dice <...ma qui che cosa c'è?...> ... a questi lui gli ha detto <...la mia cartella... ci sono dei documenti, ci sono degli effetti personali...> [...] lui è stato bravo che ha detto <...guardi io dovevo incontrare una persona perché mi doveva dare dei fo... fogli... effettivamente queste*

altre cose adesso non so per quale motivo... avrà sbadatamente...> [...] <...avrà sbadatamente...> poi sono andati dentro, hanno aperto, hanno fatto le fotografie di quello che c'è dentro però lui gli ha detto <...guardate io... av... avevo ero stato contattato da queste persone perché non sono state assunte e quindi mi hanno rimandato il curriculum per segnalare... altro non so...> quindi è stato... tutti i passaggi freddo e coso... ho visto un verbale di operazioni compiute però non c'è... è chiaro fino adesso sì...").

La ACCROGLIANÒ si mostrava ancora preoccupata circa una eventuale perquisizione domiciliare di cui sarebbe potuto essere oggetto il PARLATO ("...senti... perché a casa c'è qualche altra cosa... questo è capace che fanno una perquisizione adesso..."), e, al riguardo, LAGROTTERIA Sergio affermava: "...se era intelligente me li dava stasera che sono passato da casa...".

Anche questa affermazione del LAGROTTERIA ha un valore indiziante pesantissimo: il medesimo, infatti, espressamente dice che avrebbe consentito a farsi consegnare dal PARLATO, presso il quale si era evidentemente recato, denaro o altre cose che potessero essere utilizzate contro di lui. Ciò significa, che era perfettamente a conoscenza di tutta l'operazione e si dimostra disposto a nascondere tracce di reato per salvare sia PARLATO che tutti i sodali coinvolti, ai quali espressamente lo dichiara.

La gravità di tale ultima affermazione consente di diradare definitivamente qualsiasi perplessità sul ruolo e sulla compartecipazione all'illecito disegno criminoso del LAGROTTERIA Sergio.

Infine, la ACCROGLIANÒ rappresentava la necessità di parlare della questione con l'avv. BATTAGLIA ("...prova del nove... [...] parlare con l'avvocato e vedere come si comporta l'avvocato...") e, all'affermazione di LAGROTTERIA, circa il ruolo di intermediario ricoperto nella vicenda dal legale ("...un imbuto sulla strada... è un imbuto... cioè, lui è il tramite..."), ribatteva che lo stesso avrebbe potuto addurre delle giustificazioni plausibili al denaro rinvenuto in possesso del PARLATO ("...può dire <...ero venuto a Roma a prendermi dei soldi di consulenze e li ho lasciati là che mi sono scordato...> questo deve dire...").

L'iniziativa della ACCROGLIANÒ di procedere ad una forma quasi scolastica di inquinamento probatorio, peraltro poi effettivamente realizzata, come meglio si dirà in seguito, consente, anche in questo caso, di apprezzare in tutta la sua assoluta gravità il *modus operandi* del sodalizio e la propensione criminale dell'alto dirigente pubblico ACCROGLIANÒ Antonella, tale da elaborare, nell'immediatezza un'altra versione dei fatti; lei che, tra i presenti, si palesa come la più scaltra elettivamente deputata (e scelta dagli altri) per trovare una verosimile

spiegazione (*rectius falsa*), da sottoporre agli organi inquirenti, concertata con un legale.

Il giorno successivo, 13/05/2015, venivano registrati altri colloqui intrattenuti dalla **ACCROGLIANÒ** e **FERRANTE NINO** nel corso dei quali i due interlocutori continuavano a discutere della vicenda cercando, sin da subito, di trovare possibili giustificazioni circa il proprio coinvolgimento nei fatti (conversazione ambientale progressivo n. 866 del 13/05/2015, registrata dalle ore 08:00:00 - all. 15, e conversazione ambientale progressivo n. 867 del 13/05/2015, registrata dalle ore 09:00:00 - all. 16 [RIT n. 1225/15]).

Al riguardo, la **ACCROGLIANÒ** riferiva che: *"...Giovanni (PARLATO) non si doveva far pressare... [...] l'avvocato a noi... fotografie che ci ha dato un euro, ringraziando a Dio... con nostra onestà non ce ne sono.... Giovanni cosa può dire può... [...] può aver fatto il nostro nome Giovanni? a che pro... ce l'aveva lui... se li è presi lui... io non ho avuto un euro... ha speso il mio nome Giovanni... ha speso il mio nome... [...] questo può capitare a tutti... [...] io sono il dirigenel ha speso il mio nome... questo può succedere? Che ha utilizzato il mio nome? io non ero a conoscenza... [...] io come posso controllare... era un esproprio che andava chiuso... è venuto il legale ci ha minacciato... e così si è chiuso..."*.

Inoltre, la **ACCROGLIANÒ** rappresentava la necessità di far andare il **PARLATO** a Catanzaro per parlare con l'avv. **BATTAGLIA** e di ammonirlo di non intrattenere colloqui telefonici con quest'ultimo ma solo di incontrarlo di persona (*"...adesso ascoltami bene... Giovanni ci deve andare lui a Catanzaro... ...(si soprappongono le voci)... il consiglio... deve parlare con questo che deve avvertire anche i clienti... senza parlare... senza parlare... senza parlare... va muto... che nella stanza non deve parlare più al telefono... Giovanni... non deve parlare più..."*).

La **ACCROGLIANÒ**, poi, ordinava al **FERRANTE** di raggiungere il **PARLATO** Giovanni, per farsi consegnare, con ragionevole certezza, il verbale redatto dai militari della Guardia di Finanza nel corso del controllo stradale del 12/05/2015 (*"...mi raccomando vai subito, lascia il telefono, poi quando vieni parliamo... fammi vedere un attimo a che ora ho il colloquio di mia figlia.... gli dici senza parlare dagli un foglio... non dargli il foglio... hai capito NINO... [...] ha detto Antonella non parlare più di questa cosa... dammi il foglio... non darmi il foglio... se ce la fai te lo val e te lo prendi... te lo fotocopio da solo... se ce la fai... capito? [...] perché Giancarlo (PITTELLI - ndt) può fare mosse, può fare una autodenuncia... [...] ci può dare consigli... [...] può recarsi lui a vedere come sta... il mio cliente è terrorizzato..."*).

Effettivamente, alle 12.04 circa (conversazione ambientale progressivo n. 870 del 13/05/2015, registrata dalle ore 12:00:00 [RIT n. 1225/15] - all. 17), il **FERRANTE** incontrava nuovamente la **ACCROGLIANÒ** e le consegnava copia del verbale redatto della Guardia di Finanza al

PARLATO Giovanni il giorno precedente. ("*Batteria di Porta Furba...*" - indirizzo del Reparto della G. di F. che ha eseguito il controllo stradale). Dopo poco, alle ore 12.36 circa, la **ACCROGLIANÒ** rientrava in ufficio unitamente al noto **BUFFONE Alberto** - dipendente ANAS -, con cui commentava il verbale redatto nei confronti del **PARLATO Giovanni** che, in precedenza, aveva ricevuto da **NINO FERRANTE**.

In questa fase, si assisteva a chiare iniziative della **ACCROGLIANÒ** per trovare il modo per avere informazioni sull'operato della Guardia di Finanza, sfruttando conoscenze e rapporti parentali di suoi collaboratori (il **BUFFONE**).

Durante la conversazione, infatti, la dirigente ANAS richiedeva al **BUFFONE Alberto** di attivarsi attraverso suo suocero - il **Generale di Divisione della G. di F. Walter CRETELLA LOMBARDO** - al fine di acquisire informazioni circa eventuali accertamenti in corso di esecuzione a seguito del rinvenimento del denaro contante in possesso del **PARLATO Giovanni** ("*...vorrei capire che succede adesso ALBÈ [...] la porti a vedere a tuo suocero... vedi un po' chi l'ha fatto sta cosa... giusto per capire se stanno facendo qualche altra cosa...*").

Il **BUFFONE** si rendeva disponibile a soddisfare tale richiesta: "*...mo' chiamiamo [...] gliel'hanno fotocopiate [...] intanto la faccio vedere al volo... qua...*"

Dalle indagini espletate è risultato che **BUFFONE Alberto** è coniugato con **LOMBARDO CRETELLA Morena**, figlia del nominato Generale.

Sulla medesima linea, in data 14 e 15 maggio 2015, quindi, venivano registrati altri colloqui tra la **ACCROGLIANÒ Antonella** e **BUFFONE Alberto** (conversazioni ambientali progressivi n. 892 del 14/05/2015, registrata dalle ore 10:00:00 - all. 18, e n. 915 del 15/05/2015, registrata dalle ore 09:00:00 - all. 19 [RIT n. 1225/15]), nel corso dei quali il **BUFFONE** riferiva quanto appreso, probabilmente, a seguito del confronto sulla vicenda intrattenuto con il suocero **Gen. LOMBARDO CRETELLA** ("*...dice <...la questione è molto strana...> [...] dice <...questa arriva là... ...(incomprensibile)... l'ha fermato una pattuglia.. normale...>...*")

Inoltre in data 14/05/2015, veniva intercettata una conversazione telefonica tra il **PARLATO Giovanni** e l'avv. **Eugenio BATTAGLIA**, nel corso della quale quest'ultimo chiedeva al dipendente ANAS di raggiungerlo il giorno successivo a Catanzaro, per riconsegnargli la provvista corruttiva ("*...vieni domani lì porti... portali con quel... verbale lì... me li so dimenticati... che cazzo devo fare...*").

Il **PARLATO** riferiva che, nell'occasione, si sarebbe incontrato anche con l'avv. **PITTELLI** e, al riguardo, l'avv. **BATTAGLIA** lo rassicurava affermando: "*...no... no... non ti preoccupare... portami ste cose... non ti preoccupare... parlo io... [...] ma no... non c'è niente di strano... li ho dimenticati... che cazzo devo fare... mo... tutta sta baldoria... ok... ciao...*" (cfr. allegato 20 informativa conclusiva foglio 313 fascicolo PM).

Dopo poco, il **PARLATO** informava telefonicamente sua moglie **MOTTA Elisabetta** del fatto che l'avv. **BATTAGLIA** gli aveva richiesto di consegnargli "*...il tutto...*" (cfr. allegato 21 informativa conclusiva foglio 314 fascicolo PM) .

Nel pomeriggio del 14/05/2015, **PARLATO Giovanni** contattava l'avv. **Eugenio BATTAGLIA** e, dopo averlo informato del decesso di suo suocero, lo invitava a raggiungerlo a Catanzaro (progressivo n. 24 del 14/05/2015, delle ore 17.19, intercettata sull'utenza n. 338/1137239 (RIT n. 3823/15 allegato n. 22 info conclusiva foglio 315 fasc. P.M.).

Effettivamente, i due si incontravano nel tardo pomeriggio del 14/05/2015, così come emerso dalle conversazioni telefoniche intercettate e riportate in allegato all'informativa citata cfr. all. 23, 24 e 25 fogli 316 e ss fasc. P.M.).

Il giorno successivo, 15/05/2015, il **PARLATO Giovanni** concordava un incontro nella serata, a Catanzaro, con l'avv. Giancarlo PITTELLI (allegato 26 informativa finale foglio 319 fasc. P.M.) .

I successivi 18 e 20 maggio 2015, venivano registrati nuovi colloqui tra la **ACCROGLIANÒ** e **FERRANTE NINO** (conversazioni ambientali progressivi n. 996 del 18/05/2015, registrata dalle ore 18:00:00 - all. 28 info conclusiva foglio 321 fasc. P.M., e n. 1036 del 20/05/2015, registrata dalle ore 10:00:00 [RIT n. 1225/15] - all. 29 foglio 324 fasc. P.M.

In particolare, nel corso del primo colloquio, il **FERRANTE** riportava quanto riferito dall'avv. PITTELLI in relazione alla vicenda corruttiva, ovvero che il **PARLATO** sarebbe stato arrestato ("*...ha detto Giancarlo, subito <...lo arrestano...>...*").

Nel colloquio successivo, la **ACCROGLIANÒ** riferiva al **FERRANTE** che gli avrebbe dato disposizioni in relazione al disbrigo di una faccenda prevista per il 21/05/2015 ("*...poi ci vediamo dopo che ti do istruzioni per domani...*").

Tali *istruzioni* riguardavano, con ragionevole certezza, l'incontro intrattenuto dal **FERRANTE** con l'avv. PITTELLI a Milano il 21/05/2015. Tale evidenza emergeva nel corso di una conversazione telefonica, intercettata in pari data, tra il **LAGROTTERIA Sergio** ed il predetto legale, nel corso della quale quest'ultimo riferiva di trovarsi a Milano dove avrebbe incontrato il *geometra* **FERRANTE** (conv. telef. Progr. 390 del 21/5/15 RIT 3822 - all. 30 info conclusiva foglio 326 fasc. P.M.).

A tale conversazione ne seguivano altre tra **FERRANTE NINO** e la **ACCROGLIANÒ Antonella**, nel corso delle quali quest'ultima, sempre attraverso un frasario dissimulato, si informava sull'esito dell'incontro tra il predetto e l'avv. PITTELLI (**ACCROGLIANÒ Antonella**: *l'hai incrociato il medico per quel dolore che c'avevi al colon sì?* - **FERRANTE NINO**: *si si si tutto a posto mi ha detto tutto a posto! [...] dice stai tranquillo che tutto si sistema... [...] quindi, quindi mi ha detto il medico stai*



tranquillo... [...] ACCROGLIANÒ Antonella: meno male va, che ti eri sentito male parecchio...) (allegati 31-33 informativa conclusiva fogli 327 e ss. fasc. P.M.)

Il 22/05/2015, presso l'ufficio dell'ANAS della **ACCROGLIANÒ Antonella**, veniva registrato un colloquio con **FERRANTE NINO** e **PARLATO Giovanni**, nel corso del quale i tre interlocutori discutevano circa le possibili ripercussioni in ordine a quanto accaduto il 12/5/2015 (conversazione ambientale progressivo n. 1084 del 22/05/2015, registrata dalle ore 10:00:00 [RIT n. 1225/15] - all. 34 info conclusiva foglio 331 fasc. P.M..)

In particolare il **PARLATO** riferiva delle rassicurazioni ricevute dall'avv. **BATTAGLIA** il quale avrebbe provveduto a fornire idonee giustificazioni, laddove richieste dagli organi accertatori, circa l'origine del denaro rinvenuto a bordo del suo veicolo nel corso del controllo ("*... <...t'ho messo io nei guai... che t'ho lasciato questa cosa...> perché glieli aveva dati il cliente...*").

In altre parole, si prendeva atto del fatto che, come i giocatori di un'unica squadra, tutti gli attori della vicenda avessero, di fatto, sposato le giustificazioni elaborate dalla **ACCROGLIANÒ**, e da fornire, in caso di bisogno, in ordine al controllo del **PARLATO**.

In aggiunta, la **ACCROGLIANÒ** tranquillizzava il **PARLATO**, affermando che se fosse stato notato durante la riscossione della provvista corruttiva sarebbe stato sicuramente oggetto di una misura cautelare personale ("*...cioè, non è che tu... ti hanno preso... ti hanno fatto la foto, a te... [...] se t'avevano preso tutto... [...] ma tu pensi che dopo dieci giorni stavi ancora qua, tu?...*").

Inoltre, la dirigente ANAS affermava la necessità di far effettuare all'avv. **BATTAGLIA** "*...una smentita a lui... perché lui comunque è un avvocato...*" e il **PARLATO** ribatteva riferendo le giustificazioni che avrebbe addotto in caso di necessità, il predetto legale in ordine al denaro rinvenuto ("*...accidentalmente sono finite delle altre buste che...*").

Infine, la **ACCROGLIANÒ** rappresentava che la vicenda doveva essere, comunque, da loro *attenzionata* e, al riguardo, affermava che ne avrebbe parlato con l'avv. **PITTELLI**.

Nel corso di un colloquio intercettato il 26/05/2015, la **ACCROGLIANÒ** informava il **PARLATO Giovanni** che il giorno successivo avrebbe parlato della vicenda proprio con l'avv. **PITTELLI** (conversazione ambientale progressivo n. 1181 del 26/05/2015, registrata dalle ore 11:00:00 [RIT n. 1225/15] - all. 35 info conclusiva foglio 334 fasc. P.M.).

La dirigente ANAS, inoltre, chiedeva altri dettagli al **PARLATO**, circa le considerazioni esposte dallo stesso **PITTELLI**, apprendendo come il legale avesse manifestato la necessità di risalire all'origine della provvista ("*...m'ha detto, ad un certo punto <...devo capire che cosa... che cosa c'è dietro...> ... forse lui vuole capire da dove vengono... i soldi...*").

A tale ultima affermazione, la **ACCROGLIANÒ** suggeriva la versione da fornire per giustificare tale denaro, ovvero rapporti commerciali

intercorsi tra l'avv. **BATTAGLIA** e un cliente di questi ("*...e da dove vengono? dal cliente...*").

Ancora una volta, emerge come sia proprio la donna, il capo e promotore dell'associazione che si andrà ad analizzare in dettaglio nella parte finale del provvedimento, a dettare le strategie criminali del gruppo delinquenziale dalla medesima diretto e coordinato.

Il **PARLATO**, quindi, affermava di aver provveduto ad acquisire il suo estratto conto dal quale, a suo dire, non emergerebbero versamenti di denaro che avrebbero potuto destare sospetti ("*...nell'ultimo anno, i soldi che ho prelevato... i soldi che mi hanno dato, li ho prelevati... cioè, quindi non è che ho fatto versamenti... cose... comunque, quei versamenti che ho fatto sono... i 500 euro che mi dava mio suocero... per dire... (Incomprensibile)... mo', non so quanto tempo vanno, indietro... ma comunque non è che...*").

La **ACCROGLIANÒ**, nella sua affannosa ricerca di prevedere lo sviluppo delle indagini per fornire una plausibile giustificazione, chiedeva se il cliente del predetto legale - da identificarsi, nei proprietari del cespite da espropriare - avesse prelevato la somma dai propri rapporti bancari ("*...ma, il cliente tu pensi li abbia prelevati dalla banca?...*"), evidenziando, nel contempo, la necessità di far predisporre della documentazione giustificativa .

Al riguardo, il **PARLATO** affermava "*...lui, le fatture mi ha detto che l'aveva fatte stesso quel giorno... due fatture [...] e deve pagare con quei soldi.. così, almeno sono tracciabili...*" e la **ACCROGLIANÒ** sottolineava "*...e ci deve pagare l'IVA...*".

In altre parole, emergeva come per giustificare la disponibilità delle somme e fornire giustificazioni plausibili ad eventuali organi di polizia giudiziaria, fossero state emesse false fatturazioni, atte a giustificare la provvista corruttiva.

Sempre in pari data, alle ore 12.13 circa, veniva monitorato un nuovo colloquio, tra la **ACCROGLIANÒ** e **FERRANTE NINO**, nel corso del quale quest'ultimo, tra l'altro, asseriva che probabilmente l'avv. **BATTAGLIA** era oggetto di investigazioni che avevano portato, poi, al controllo stradale operato nei confronti del **PARLATO** (conversazione ambientale progressivo n. 1182 del 26/05/2015, registrata dalle ore 12:00:00 [RIT n. 1225/15] - all. 36 info conclusiva fogli 335 e s fasc. P.M.).

Sul punto, la donna riferiva di aver suggerito al **PARLATO** di consultare altri legali oltre all'avv. **PITTELLI**.

Così come preannunciato nel corso dei colloqui precedenti, il 27/05/2015, alle ore 10.03 circa, la **ACCROGLIANÒ** riceveva, presso il suo ufficio, la visita dell'avv. **PITTELLI** (conversazione ambientale progressivo n. 1204 del 27/05/2015, registrata dalle ore 10:00:00 [RIT n. 1225/15] - all. 37).

I due, preliminarmente, discutevano di diverse questioni concernenti un contenzioso relativo alla realizzazione di un'opera appaltata dall'ANAS.

Il legale, poi, alle ore 10.55 circa, chiedeva alla **ACCROGLIANÒ** di convocare **PARLATO Giovanni**, definito *il deficiente*, per capire "...*che cazzo ha detto al telefono...*", e la donna assecondava la richiesta, disponendo ad una sua collaboratrice di contattare il predetto.

Alle ore 11.12 circa, veniva registrato l'arrivo del **PARLATO** presso l'ufficio della **ACCROGLIANÒ**, ma la conversazione tra i due avveniva all'esterno del locale monitorato (conversazione ambientale progressivo n. 1205 del 27/05/2015, registrata dalle ore 11:00:00 [RIT n. 1225/15] - all. 38).

Successivamente, alle ore 12.00 circa, veniva monitorato un colloquio tra la dirigente ANAS e l'imprenditore **COLAFELICE Giuseppe** nel corso del quale i due discutevano del noto controllo stradale di cui era stato oggetto il **PARLATO Giovanni**.

In particolare, la **ACCROGLIANÒ** riferiva che il **PARLATO** non era stato arrestato e che non aveva ricevuto avvisi di garanzia ("*...ancora Giovanni non ha avuto niente... nè un avviso di garanzia nè niente... [...] se lo volevano arrestare lo avrebbero già arrestato...*") e l'imprenditore ribatteva che, a suo parere, erano in corso altre investigazioni, finalizzate ad identificare gli ulteriori destinatari della provvista corruttiva ("*...i pesci più grossi [...] lo stanno sicuramente pedinando... ascoltando... intercettando... [...] quindi, ti lasciano capire che non è successo niente... ti fanno stare tranquillo... fanno passare...(Incomprensibile)... succede anche tra due anni... [...] è lo Stato... non ha tempo [...] digli che non si muovesse proprio... perché, a fine indagine avrà la visita [...] in altri casi... hanno sequestrato come corpo del reato... invece lui... te l'hanno lasciato e fatto le fotocopie, perché vogliono che tu, con quello, vai... chissà a chi lo devi dare... loro stanno aspettando che tu, prima o poi, vai a chi lo devi dare e glieli dai...*").

Infine, la **ACCROGLIANÒ** riferiva che il **PARLATO Giovanni** aveva provveduto a restituire la provvista corruttiva, ma l'imprenditore ribatteva che, comunque, gli accertamenti si sarebbero concentrati anche nei confronti dei soggetti che operano unitamente al predetto.

Il successivo 03/06/2015, venivano intercettate ulteriori conversazioni ambientali tra **ACCROGLIANÒ Antonella**, **PARLATO Giovanni** e **FERRANTE MINO**, sempre incentrate sulla nota vicenda corruttiva (conversazioni ambientali progressivi n. 1373, registrata dalle ore 11:00:00 - all. 39 info conclusiva fogli 344 e ss fascicolo PM, e n. 1374, registrata dalle ore 12:00:00 - all. 40 info conclusiva fogli 348 e ss fasc. PM, del 03/06/2015 [RIT n. 1225/15]).

Nel corso della prima conversazione, il **PARLATO** riferiva che l'avv. **BATTAGLIA** "*...era molto preoccupato... sia per il cliente che per lui... che gioco? che gioco deve fare? che si brucia lui e si brucia pure il cliente... cioè, che vuoi che faccia? era molto preoccupato... che gioco vuoi che faccia?...*".

Sia il **FERRANTE** che la **ACCROGLIANÒ** chiedevano se il predetto legale avesse predisposto dei documenti, atti a giustificare la provvista di denaro rinvenuta in possesso del **PARLATO** ("*...ma lui ha fatto le fatture?...*"), e

quest'ultimo rispondeva che lo stesso "...*doveva fare queste due fatture [...] perché è stata sua... la strategia, sua è stata... non è che... mica gliel'ho detto io...*".

Ciò denota un concorso attivo dell'avv. **BATTAGLIA** nella commissione del reato: egli infatti non solo si presta a fare da tramite per la consegna della provvista corruttiva ma inoltre partecipa all'accordo, essendosi prestato, anzi avendo addirittura suggerito la giustificazione di quel denaro, dato *sine titulo*, con false fatturazioni.

Continuando il discorso, il **PARLATO** riferiva che secondo l'avv. **Giancarlo PITTELLI** tale strategia "...*è tutta una cazzata... non cambia la sostanza...*" e, a tale affermazione, il **FERRANTE** ribatteva che la tattica adottata dal **BATTAGLIA** sarebbe stata utile laddove non vi fossero stati in atto accertamenti pregressi sulla vicenda da parte degli organi preposti ("*...lo penso che quello che dice Giancarlo (PITTELLI) potrebbe anche essere vero se c'è una cosa a monte... ma se non c'è niente a monte... lo mi metto a posto...*").

Il **PARLATO** rappresentava ai propri interlocutori l'intenzione di chiedere informazioni sulla vicenda in esame ad un altro ufficiale della G. di F., tale **GALLERANO**, colonnello della Polizia tributaria (cfr. ultima parte della conversazione foglio 347 fascicolo P.M.) da identificarsi nel **Ten. Colonnello Paolo GALLERANO**.

Ancora una volta, gli indagati cercano di trovare il modo di avvicinare qualcuno all'interno della G.d.F. per ottenere informazioni sull'attività di indagine in corso.

Nella conversazione ambientale di cui al progressivo n. 1374, registrata dalle ore 12:00:00, del 03/06/2015 [RIT n. 1225/15] - all. 41 info conclusiva fogli 354 e ss), la **ACCROGLIANÒ** riferiva che avrebbe acquisito informazioni sull'ufficiale della G. di F. ("*...con il computer che hanno loro... basta aprire... ma... ma noi... però noi non siamo... tu non sei alla Tributaria... però... basta... ci siamo capiti...*"), e il **PARLATO**, ritornando alle strategie da adottare in relazione al rinvenimento del denaro in suo possesso, affermava di aver richiesto all'avv. **BATTAGLIA**, attraverso un frasario dissimulato, di incontrarlo in occasione del rito commemorativo di suo suocero che si sarebbe tenuto a Catanzaro ("*...quello che m'ha dato i curriculum... [...] gli ho detto a questo qua <...avverti tutti gli amici che mio suocero...> spero che l'abbia capito...*").

I tre interlocutori continuavano il discorso sul parere fornito dall'avv. **Giancarlo PITTELLI** in relazione al rinvenimento del denaro - contraddistinto dalla **ACCROGLIANÒ**, come al solito, con l'appellativo "...*i libri da leggere...*" - e dei curriculum in possesso del **PARLATO**, nonché circa le modalità che avevano portato al controllo stradale effettuato dalla PG operante nei confronti di quest'ultimo (**PARLATO** Giovanni: *io sono andato a viale... a Viale Trastevere... poi... l'ho aspettato... [...] io ce li avevo davanti... che camminavano d'avanti a me... tre macchine d'avanti a me... davanti... neanche dietro...*) [**FERRANTE NINO**:



quindi, tu ti potevi pure fermare e loro proseguivano? [...] PARLATO Giovanni: quelli, probabilmente... al semaforo... hanno visto che io parlavo al telefono... quand'è scattato il semaforo, credo... mo', non so se l'hanno fatto apposta per fare capire che... che era tutta una cosa... casuale... comunque, la FINANZA... fanno controlli... anche nelle macchine, quando fermano... [...] ACCROGLIANÒ Antonella: mo', la sfortuna ha voluto che lui aveva i libri di lettura dietro... perché, se lui non aveva i libri... sti cavoll!!! che aveva i libri..... povero disgraziato...).

La ACCROGLIANÒ affermava che il PARLATO avrebbe dovuto prestare massima attenzione in tutte le pratiche lavorative (“...lui adesso è un sorvegliato speciale... almeno per un anno e più... lui... sai come deve stare?...”).

Nel corso della discussione, i tre dipendenti ANAS facevano un chiaro riferimento alle modalità di reperimento della provvista corruttiva – consegnata dall'avv. BATTAGLIA al PARLATO – da parte dei proprietari del cespite oggetto dell'esproprio, uno dei quali, di professione dentista, aveva necessità di risorse finanziarie che avrebbe acquisito proprio attraverso tale pratica (ACCOGLIANÒ Antonella: *però, poi c'è quella cosa dei clienti... come li avevano ritirati sti soldi, i clienti? [...] PARLATO Giovanni: c'aveva bisogno di soldi quello... quell'altro... quello... non quello... [...] ACCOGLIANÒ Antonella: quello con l'occhiale? [...] PARLATO Giovanni: quello che parlava sempre... [...] FERRANTE NINO: dentista... [...] PARLATO Giovanni: quello faceva il dentista... lui... gli accordi li ha fatti come...(incomprensibile)... dentista... allora, il dentista...(incomprensibile)... giustificare... gli faranno multe e cose... [...] ACCOGLIANÒ Antonella: il dentista c'ha lo studio... loro devono sostenere che questa era una cosa a parte che avevano pattuito già da sei mesi... sette mesi...).*

Infine, la ACCROGLIANÒ disponeva che il PARLATO avrebbe dovuto concordare con l'avv. BATTAGLIA una comune strategia difensiva (“...anche i clienti devono stare attenti... dice <...era un accordo... ho visto solo il mio avvocato... era un accordo che avevo...> [...] tu, se lo vedi in chiesa... devi dire <...tutti la stessa linea dobbiamo...>”).

Fin qui l'episodio, ricostruito alla luce degli esiti delle attività di intercettazione anche ambientale e adeguati servizi di riscontro: in particolare, il controllo svolto nei confronti del Parlato il 12 maggio 2015 e il denaro ritrovato in suo possesso, proprio suddiviso come concordato con la Dirigente ANAS e che alla luce delle pressanti captazioni, non vi è dubbio che sia l'oggetto della provvista corruttiva finalizzato ad aggirare la procedura amministrativa e comunque a velocizzare l'iter.

Gravissimi gli indizi di colpevolezza a carico della ACCROGLIANO', vera regista dell'operazione anche grazie al ruolo ricoperto all'interno dell'ente che utilizza per fini assolutamente privati, coinvolgendo i suoi subordinati, dei quali ha certamente bisogno per portare a compimento questo episodio

corruttivo, ma anche quelli che si analizzeranno nel prosieguo a dimostrazione che vi è una modalità ben consolidata attraverso la quale il sodalizio criminoso realizza un canale preferenziale con terzi estranei alla compagine dell'ente, (quali i privati destinatari di una procedura amministrativa). Approfittando dei compiti svolti e delle conoscenze interne ad ANAS, i sodali le utilizzano per scopi "personali", ricevendo dai soggetti avvantaggiati promesse e dazioni di somme di denaro di ammontare consistente, ripartite proporzionalmente al contributo fornito da ciascuno.

Così come gravissimi appaiono gli indizi di colpevolezza a carico del PARLATO, fermato con il profitto del reato appena conseguito dai "clienti" per il tramite dell'avv. Battaglia. E il ruolo del PARLATO emerge a chiare tinte proprio in questo episodio, di cui volutamente è stato ampiamente raccontato ogni passaggio, ogni conversazione attinente ai fatti, proprio al fine di far capire i ruoli (che varranno poi ripresi allorchè si analizzerà l'associazione). PARLATO Giovanni è infatti una vera e propria pedina in mano alla ACCROGLIANO e che la Dirigente manovra con un modo di fare da vero leader. Infatti, come ben desumibile dai fatti, la Dirigente ANAS, previo accordo con il FERRANTE, impartisce al PARLATO le direttive sulle modalità dell'incontro con l'avv. Battaglia, che viene appositamente a Roma per consegnare il denaro destinato ai funzionari ANAS; è sempre lei che stabilisce il prezzo della corruzione e le quote di ripartizione interna tra i correi (anche nascondendo parte dell'entità dei guadagni) e, dopo il controllo, lo esclude dai giochi, allontanandolo inizialmente da sé per i potenziali pericoli che lo stesso incarna, temendo che l'uomo possa parlare e coinvolgerli tutti.

Ma PARLATO è anche colui che suggerisce il contatto con la GdF, asserendo che avrebbe parlato con il colonnello Gallerano, nome che poi tornerà in una conversazione successiva allorchè l'Accrogliano, al fine di capire se sono sottoposti ad indagine dice al Parlato che si informerà sul colonnello Gallerano perché per quelli della Finanza è sufficiente fare un controllo sul computer, chiudendo il discorso con la frase inequivocabile: *"però basta... ci siamo capiti"* (cfr. conv. cit. foglio 348 fasc. PM).

Sempre al fine di delineare la pericolosità della ACCROGLIANO' è da rimarcare la sua freddezza e la sua capacità di organizzare una protezione per sé e per i suoi sodali dopo il controllo da parte della GdF, attivandosi in ogni modo fino addirittura a chiedere a Buffone di spendersi presso il suocero, Generale della Guardia di Finanza, e organizzando colloqui con l'avv. Pittelli, che avrà modo di interloquire altresì con LAGROTTERIA.

LAGROTTERIA Sergio è anch'egli gravemente indiziato per l'ipotesi corruttiva in oggetto: anche se il suo ruolo in tale vicenda appare marginale e, come riconosciuto dal P.M., con profili degni di ulteriore approfondimento investigativo mediante acquisizioni documentali che consentano di assegnare al medesimo un ruolo preciso nelle condotte corruttive, giova ricordare che anche se l'indagato non abbia adottato atti o

provvedimenti strettamente inerenti la pratica, è senz'altro partecipe nel delitto consumato.

E ciò si desume da una serie di elementi che non possono essere ignorati e che sono sufficienti per ritenerlo partecipe dell'accordo corruttivo, avendo, con la sua condotta, apportato un contributo alla vicenda. In primo luogo infatti egli appare pienamente consapevole dell'attività illecita svolta dai dirigenti ANAS volta al riconoscimento agli espropriati di somme maggiori rispetto a quelle dovute, e, in generale all'asservimento degli stessi e della funzione svolta a favore dei privati, disponibili a elargire in cambio cospicue somme di denaro pur di ottenere una più conveniente definizione della pratica amministrativa che li riguarda.

Inoltre ha una partecipazione praticamente diretta agli eventi che hanno visto coinvolto il Parlato in seguito al controllo stradale. Infatti, come già argomentato, l'ing. LAGROTTERIA, viene chiamato immediatamente dalla moglie del PARLATO nell'immediatezza dei fatti: ciò si desume dalla conversazione tra il PARLATO e la moglie, **MOTTA Elisabetta**, alle ore 14.26 nel corso della quale la donna comunicava al coniuge di aver informato della vicenda **SERGIO**, ovvero il **LAGROTTERIA Sergio**.

Immediatamente quest'ultimo, informato della questione dalla moglie del PARLATO (evidentemente pochi minuti prima delle 14,26), già alle ore 14.24, contattava la **ACCROGLIANÒ** e le rappresentava la necessità di parlarle con una certa urgenza.

E ancora che sia anche lui partecipe dell'accordo intercorso tra la dirigente ANAS e i privati si evince agevolmente dalla profonda preoccupazione per quanto accaduto tanto da determinarlo a prendere immediati contatti con l'Avv. Pittelli.

Inoltre nell'incontro che avviene all'interno dell'ufficio della Dirigente subito dopo il controllo da parte della GdF è proprio **LAGROTTERIA Sergio**, dopo aver aspettato che **COLAFELICE Giuseppe** e l'**architetto ROSSI** si fossero allontanati dall'ufficio (e, quindi rimasto solo con persone fidate), che riferiva alla **ACCROGLIANÒ** ed al **FERRANTE** le informazioni acquisite direttamente attraverso **PARLATO Giovanni** (fotogramma foglio 34 fascicolo P.M. pag. 28 info conclusiva LAGROTTERIA: *"...stava andando a prendere i bambini... [...] ad un certo punto dice che lo ha chiamato TESTA... lo ha chiamato TESTA... [...] quindi stava parlando al telefono... [...] dice che si è piantata una macchina della Guardia di Finanza e gli hanno detto... gli ha detto di accostare... ehm... praticamente poi gli hanno detto cioè apra il bagagliaio... dice <...ma qui che cosa c'è?...> ... a questi lui gli ha detto <...la mia cartella... ci sono dei documenti, ci sono degli effetti personali...> [...] lui è stato bravo che ha detto <...guardi io dovevo incontrare una persona perché mi doveva dare dei fogli... effettivamente queste altre cose adesso non so per quale motivo... avrà sbadatamente...> [...] <...avrà sbadatamente...> poi sono andati dentro, hanno aperto, hanno fatto le fotografie di quello che c'è dentro però lui gli ha detto <...guardate io... av... avevo ero stato contattato da queste persone perché non sono state assunte e*

quindi mi hanno rimandato il curriculum per segnalare... altro non so...> quindi è stato... tutti i passaggi freddo e coso... ho visto un verbale di operazioni compiute però non c'è... è chiaro fino adesso sì...").

Ma a chiudere il quadro gravemente indiziario è l'affermazione che il LAGROTTERIA fa allorchè la ACCROGLIANO si mostrava preoccupata circa una eventuale perquisizione domiciliare di cui sarebbe potuto essere oggetto il PARLATO ("*...senti... perché a casa c'è qualche altra cosa... questo è capace che fanno una perquisizione adesso...*"); infatti al riguardo, LAGROTTERIA Sergio affermava: "*...se era intelligente me li dava stasera che sono passato da casa...*". E' evidente il riferimento ad eventuali tracce del reato che il LAGROTTERIA avrebbe nascosto per salvare il PARLATO e gli altri sodali.

Anche a carico di FERRANTE Antonino detto Nino sussistono gravi indizi del reato di cui al capo 2).

E' colui di cui la ACCROGLIANO' si fida di più, prende parte alla procedura e spiega ai SILVAGNI i passaggi salienti della "pratica" ma contestualmente è quello che si precipita nell'ufficio del suo capo subito dopo il ritrovamento della provvista corruttiva nell'auto del PARLATO.

Infatti, dalle ore 16.08 di quello stesso giorno, veniva registrato il colloquio, intrattenuto tra la ACCROGLIANO e FERRANTE NINO (vedi fotogramma che ritrae i due, foglio 30 fascicolo P.M. pag. 24 info conclusiva), nel corso del quale i due discutevano sulle motivazioni che avrebbero portato al controllo del PARLATO (circostanza della quale Ferrante era stato informato direttamente da Lagrotteria, a sua volta contattato, come detto dalla moglie del Parlato), paventando anche la possibilità di una eventuale segnalazione da parte di soggetti non meglio specificati ("*...trabocchetto...*").

Continuando il discorso, la ACCROGLIANO, oltre a rappresentare la necessità di parlare della questione anche con LAGROTTERIA Sergio, riferiva i propri timori per una possibile perquisizione in danno del PARLATO e, soprattutto, per le eventuali dichiarazioni che quest'ultimo avrebbe potuto rilasciare a loro carico: "*...come no? te lo dico io...(Incomprensibile)... qui, quello parla... dice che... eravamo pure noi... c'eravamo...*". Il valore di tale ultima frase è pregnante per il coinvolgimento del FERRANTE atteso che in quel momento nella stanza, c'erano solo l'ACCROGLIANO' e il FERRANTE.

Il FERRANTE tentava di rassicurare la ACCROGLIANO, affermando che Sergio, ovvero LAGROTTERIA Sergio, lo aveva informato che il controllo di cui era stato oggetto il PARLATO era del tutto casuale.

E che il FERRANTE sia coinvolto emerge inoltre dalla circostanza che la Dirigente non fa mistero col suo collaboratore sulla necessità di andare a casa a nascondere qualcosa che possa ricollegare anche loro al fatto ("*...salto a casa... per che non sappiamo questi...(Incomprensibile)... capito?...*").

Nello stesso pomeriggio (conversazione ambientale progressivo n. 853 del 12/05/2015, registrata dalle ore 19:00) FERRANTE Nino, discutendo ancora della vicenda con l'ACCROGLIANO circa il fermo ipotizzava che quel controllo potesse essere conseguente ad una segnalazione da parte di coloro che avevano elargito il denaro posseduto dal PARLATO all'atto del controllo, cioè da parte dei fratelli SILVAGNI o di uno dei due (FERRANTE: "...quando li ho visti l'ultima volta Antonè... questi... loro non mi sembravano così... [...] cioè... te ne accorgi quand'è che... forse il fratello quello che non parlava mai...").

D'altra parte nei giorni a seguire è proprio il FERRANTE il braccio destro della ACCROGLIANO' per la strategia da seguire finalizzata a non essere coinvolti: è lui che - su ordine della Dirigente - va all'incontro con l'avv. Pittelli, è lui ancora che si interessa di come deve fare l'avv. Battaglia per giustificare quel denaro consegnato al Parlato ed è lui quello sempre presente agli incontri nell'ufficio della Dirigente a chiedere al Parlato dettagli sul controllo e a cercare di capire se la GdF fosse già al corrente del delitto o si sia trattato di un controllo casuale.

Sussistono pertanto gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati ACCROGLIANO', PARLATO, LAGROTTERIA e FERRANTE.

...

Capo 3: Corruzioni SILVAGNI - Pene per il corruttore

Gravi, sono altresì, gli indizi di colpevolezza in relazione al capo 3) dell'incolpazione che emergono a carico dei fratelli Silvagni Giuseppe e Saverio e dell'Avv. Battaglia, che promettono e consegnano ai funzionari ANAS il denaro convenuto a titolo di pagamento della corruzione (materialmente portato a Roma dall'Avv. Battaglia).

E' evidente infatti che, al fine di ottenere un vantaggio economico nella procedura, anche nella velocità dell'iter della procedura (in una conversazione tra gli indagati ANAS si fa riferimento al fratello dentista che aveva bisogno dei soldi) gli espropriati sono disposti a corrompere i funzionari dell'ente elargendo loro la somma di € 50.000.

Quanto all'Avv. Battaglia, la piena consapevolezza da parte di quest'ultimo della natura illecita del pagamento che lo stesso ha operato a mani del Parlato nell'interesse dei Silvagni emerge con evidenza dalle indagini (tenuto conto dell'entità della somma, del taglio delle banconote, della suddivisione in buste) e, ove questo non fosse sufficiente, vi è da dire che la sua condotta non è passiva nel senso che non si ferma al mero ruolo di "consegnatario" ma pone in essere condotte attive, elaborando una strategia difensiva che include l'emissione di false fatture che possano fornire una parvenza di liceità alla dazione illecita.



Sussiste dunque la gravità indiziaria di SILVAGNI Giuseppe, SILVAGNI Saverio e di BATTAGLIA Eugenio per reato di cui al capo 3) della rubrica.

...

Capo 4 (artt. 110-318-319) e Capo 5 (art. 321):
Corruzione TECNIS SPA-COGIP INFRASTRUTTURE SPA

Preliminarmente occorre precisare che sui reati rubricati al capi 4) e 5) è pervenuta una richiesta integrativa in data 11.9.2015 redatta sulla scorta dell'informativa n. 386570 del 3.09.2015 proveniente dalla stessa P.G. che ha seguito l'indagine. L'informativa non solo riporta conversazioni nuove non ancora in atti al momento della prima richiesta ma soprattutto, grazie al riascolto di alcune registrazioni, ha evidenziato importanti elementi di riscontro all'ipotesi corruttiva con particolare riferimento alle dazioni di denaro da parte degli imprenditori COSTANZO e BOSCO LO GIUDICE a titolo corruttivo e alla spartizione della provvista corruttiva tra il DE GROSSI e la Dirigente ACCROGLIANO' Antonella. In particolare venivano documentati sia con registrazione ma anche con video (vedi fotogrammi allegati all'informativa citata) la consegna tra i dirigenti indagati di buste all'interno dell'ufficio della ACCROGLIANO' dopo gli incontri con gli imprenditori nonché, anche in questo caso con fotogrammi contenuti nell'informativa, passaggi di "buste" tra l'imprenditore BOSCO e il dirigente ANAS DE GROSSI Oreste, il quale in questa ipotesi corruttiva svolge il ruolo che fino a quel momento era stato affidato al PARLATO, fatto fuori dalla dirigente ACCROGLIANO' in quanto, a seguito del controllo del 12 maggio, si temeva, anzi si dava per certo, che il PARLATO fosse intercettato. Si riporta in proposito una conversazione tra l'ACCROGLIANO' e il DE GROSSI captata all'interno dell'ufficio della Dirigente durante una spartizione di una delle tranches di denaro profitto del reato (conversazione ambientale del 6.8.15 progressivo n. 2913, registrata dalle ore 15.00 RIT n. 1225/15):

DE GROSSI Oreste: con Giovanni? -

ACCROGLIANO' Antonella: basta dottore.. che fa? non ha capito che Giovanni è intercettato dalla Guardia di Finanza? -

DE GROSSI Oreste: si... lo so... lo so... -

ACCROGLIANO' Antonella: che hanno chiesto notizie anche qua... lui non sa niente... che Giovanni? Giovanni proprio deve sparire...-

DE GROSSI Oreste: Giovanni è proprio cretino...

Dunque, in dettaglio, l'indagine ha consentito di ricostruire diversi episodi di corruzione posti in essere dagli imprenditori BOSCO LO GIUDICE Concetto Albino e COSTANZO Francesco Domenico - titolari di TECNIS SPA e della COGIP INFRASTRUTTURE SPA, aziende appaltatrici per conto di ANAS SPA -, nei confronti dei dirigenti ACCROGLIANO' Antonella e DE GROSSI Oreste.

Si è anche avuto modo di appurare che il rapporto illecito tra gli imprenditori e i rappresentanti dell'ente si costituisce e continua anche grazie al ruolo di "mediatore" svolto dal politico **MEDURI Luigi Giuseppe**. Infatti dalle intercettazioni è emerso che il **MEDURI** ha richiesto alla **ACCROGLIANÒ** di interessarsi (*rectius di agevolare illecitamente*) per l'erogazione dei pagamenti da parte dell'**ANAS SPA** in favore della **TECNIS SPA** e della **COGIP INFRASTRUTTURE SPA**, riconducibili a **BOSCO LO GIUDICE** e **COSTANZO**.

Di contro, guardando ad un altro livello dei rapporti incrociati, la **ACCROGLIANÒ** ha interessato il **MEDURI** per far conferire a suo fratello **Galdino**, candidato alle elezioni regionali che si sono tenute in Calabria nello scorso novembre e non eletto, una *sistemazione* nell'ambito politico/pubblico.

È da evidenziare, tra l'altro, che nel medesimo contesto di illeciti scambi, si inseriscono integralmente le ulteriori richieste effettuate dal **MEDURI** alla **ACCROGLIANÒ**, riguardanti l'assunzione e/o la riconferma dell'impiego presso **ANAS SPA** di due soggetti di suo diretto interesse, i geometri **Antonio Clemente CHINDAMO** e **Gennaro ZIZZA**.

In particolare, la **ACCROGLIANÒ** veniva interessata dai predetti imprenditori e, per conto degli stessi, dal **MEDURI**, per la corresponsione di pagamenti conseguenti a contenziosi in essere ai sensi dell'art. 31 *bis* legge 109/94 (cd. Legge MERLONI), nonché per l'ottenimento dell'autorizzazione alla cessione di un contratto d'appalto, concernente la realizzazione della cd. *Variante di Morbegno* ossia, come accertato dagli inquirenti, un appalto dell'**ANAS SPA**, per un importo pari a € **145.387.008,83**, avente per oggetto *l'affidamento, a mezzo procedura ristretta relativo alla progettazione esecutiva ed esecuzione dell'opera: Accessibilità Valtellina - Lotto 1° - S.S. n. 38 - Variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano, 2° Stralcio dallo svincolo di Cosio allo svincolo di Tartano.*

Le indagini svolte consentivano di acquisire la prova della corresponsione di provviste corruttive, avvenute, rispettivamente, il 20/12/2014, 20/01/2015, 14/05/2015 nonché il 26/06/2015, 23/07/2015 e 06/08/2015, da parte dei citati imprenditori catanesi, in favore di **ACCROGLIANÒ Antonella** e **DE GROSSI Oreste**, per una somma di denaro che, allo stato, si ritiene non inferiore a € **150.000.00**.

Giova precisare che, per quanto nei primi episodi vi siano solo delle richieste di "favoritismi" da parte dell'imprenditore a cui segue l'interesse zelante quanto eccessivo della **ACCROGLIANÒ**, a cui si aggiungono, all'esito, incontri anomali, anche di domenica, tra l'imprenditore e la Dirigente presso l'abitazione della stessa, grazie agli ultimi monitoraggi vi è la prova che l'imprenditore **BOSCO** abbia remunerato l'**ACCROGLIANÒ** e il **DE GROSSI** con denaro contante, per almeno 150 mila euro, per il trattamento "di favore" ricevuto.



In data 03/12/2014 veniva intercettata una conversazione (telefonata progressivo n. 2281, del 03/12/2014, ore 11.25 [RIT n. 8086/14] - all. 42 info conclusiva foglio 360 fascicolo PM), nel corso della quale **MEDURI Luigi Giuseppe** riferiva di aver incontrato "*...il catanese simpatico...*", e, dopo essere stato informato dalla **ACCROGLIANÒ** che "*...c'ha problemi il catanese!*" richiedeva alla donna di attivarsi per il disbrigo di una pratica riguardante tale soggetto ("*...ho chiamato l'ingegnere che mi richiama subito... ma se insistiamo può essere che chiude oppure no?...*").

La **ACCROGLIANÒ** ribatteva di essersi già attivata personalmente per la risoluzione veloce della vicenda, ma di aver ricevuto, da un altro interlocutore (ossia **GRAZIANI Antonio**) risposta negativa ("*...lo stamattina sono ritornata... a dire appunto che prendevamo questi soldi dal suo fondo... mi ha detto non se ne parla proprio! i soldi dal mio fondo non se ne prendono...*").

Ricevuta tale informazione, il **MEDURI** palesava la sua intenzione di recarsi da un soggetto terzo - successivamente individuato nel Dirigente **ANAS BAJO Alfredo** - per sponsorizzare il buon esito della procedura.

Effettivamente, alle ore 12.20 (telefonata progressivo n. 2296, del 03/12/2014, ore 12.20 [RIT n. 8086/14] - all. 43), il **MEDURI** contattava la **ACCROGLIANÒ** e le rappresentava la necessità di parlarle prima di incontrare **BAJO Alfredo** trovando la piena disponibilità della donna.

Alle ore 12.40, **BAJO Alfredo** - dopo aver incontrato, con ragionevole certezza, il **MEDURI Luigi** -, attraverso l'utenza di telefonia fissa in uso al suo ufficio, contattava la **ACCROGLIANÒ** (telefonata progressivo n. 2299, del 03/12/2014, ore 12.40 [RIT n. 8086/14] - all. 44 info conclusiva foglio 362 fasc. P.M.) e le chiedeva se avesse parlato con **GRAZIANI**, ovvero il dipendente **ANAS SPA GRAZIANI Antonio**, per il reperimento di fondi da destinare a dei pagamenti.

La **ACCROGLIANÒ** informava il suo diretto superiore circa l'esito negativo del suo incontro con il **GRAZIANI** ("*...soldi lui non ne ha... li doveva comunque attingere dal tuo fondo...*").

Ricevuta tale risposta, **BAJO**, in maniera alquanto alterata, istruiva la donna affinché inducesse il **GRAZIANI** a reperire i fondi necessari, affermando che si trattava di una cosa necessaria perché l'impresa aveva lavorato per loro.

Se, da un lato, appare indubitabile che l'ordine di scuderia alla **ACCROGLIANÒ** e, quindi, a **GRAZIANI**, di trovare la soluzione al problema, a qualsiasi costo, reperendo i relativi fondi anche perché "*...poi vediamo, con calma, come sistemare le partite...*", è venuto dall'ing. **Alfredo BAJO**, le indagini escludono un qualsiasi coinvolgimento del **BAJO** attesa l'assenza di una contropartita del medesimo in una logica di scambio penalmente rilevante, così come neppure emergono evidenze di una violazione di legge finalizzata a favorire il gruppo imprenditoriale.

Di fatto, il tenore delle successive conversazioni, confermava il risolutivo intervento del **GRAZIANI Antonio**, ma anche per lui non vi sono elementi per ritenerlo concorrente nel reato. Invero, la **ACCROGLIANÒ**, in

attuazione della sollecitazione del Bajo, nel primo pomeriggio del 03/12/2014, contattava **GRAZIANI Antonio** (telefonata progressivo n. 2324, del 03/12/2014, ore 15.37 [RIT n. 8086/14] – all. 45 fogli 363 e ss fasc. PM), e lo informava dell'incarico ricevuto da **BAJO** per il reperimento di fondi da destinare a dei pagamenti.

Il **GRAZIANI** riferiva delle difficoltà nel reperimento delle provviste, ma la **ACCROGLIANÒ** ribatteva come fosse necessario effettuare tale operazione in quanto, in caso contrario, l'azienda a cui dovevano essere destinati i pagamenti sarebbe asseritamente fallita (*"...ma tu non riesci a trovare tre milioni che poi al limite te li riprendi dopo... per salvarli? senò questi falliscono... [...] li facciamo fallire a questi? intanto tu pagali..."*).

Ricevute tali pressioni, il **GRAZIANI** rassicurava l'interlocutrice affermando che si sarebbe attivato per la risoluzione della vicenda, nonostante le perplessità del caso (*"...un attimo Antonella... ehm... veramente... uhm... cioè, non è che mi... mi dimentico o non mi sto adoperando a fare... ehm... però... le cose col capo tuo (inteso **BAJO** Alfredo – ndt) vanno un attimo puntualizzate [...] siccome poi ste cose c'hanno sempre il loro brutto ritorno... quindi non mi voglio sveglià con... con gli incubi la notte... voglio fa le cose fatte bene... però ripeto... non dipende ehm... soltanto da quello che facciamo noi qua, dipende anche da quello che fanno di là a via Monzambano..."*).

La dirigente **ANAS** ribadiva la necessità di reperire i fondi richiesti e, alla proposta del **GRAZIANI** di attingerli *"...dal saccone di **PASQUALONI**..."*, riferiva che tale soluzione non era percorribile.

Dopo poco, la **ACCROGLIANÒ** ricontattava il **GRAZIANI** (telefonata progressivo n. 2326, del 03/12/2014, ore 16.08 [RIT n. 8086/14] – all. 46), e passava la comunicazione a tale **FRANCO**, allo stato non meglio identificato, il quale prospettava una soluzione per il reperimento delle provviste in trattazione (*"...Antonio... voi avete scritto una nota il 20 novembre per vedere se c'er... per... se c'era ancora necessità per certe coperture... che tutte assieme valevano oltre i sei milioni... quindi mo' ti stanno predisponendo la nota che dicono che non servono più al momento e di riservarla per questo... contenzioso che ti dirà sempre il coordinamento tecnico... va bene? che ci avanzano pure qualche spicciolo per il caffè..."*).

Nel prosieguo della conversazione, il **GRAZIANI**, soddisfatto della soluzione, riceveva ulteriori dettagli in merito dalla **ACCROGLIANÒ** (*"...dal che abbiamo fatto eh vai... manda subito in giro dicendo che c'è la copertura. A chi deve andare adesso? A **CONFORTI**? (inteso il dirigente **ANAS SPA CONFORTI** Leopoldo Luigi)... [...] il 31 bis o lo aveva firmato già il presidente? [...] mandalo subito a **GRANATI** (inteso il dirigente **ANAS SPA GRANATI** Stefano) e a **CONFORTI** dal..."*). Al termine della conversazione, veniva registrata la soddisfazione della **ACCROGLIANÒ**: *"...Franco sei un genio, bravo..."*.

La stessa **ACCROGLIANÒ**, quindi, nel corso di distinte conversazioni telefoniche intercettate, comunicava la risoluzione della problematica:

- al suo diretto superiore **BAJO Alfredo**, (telefonata progressivo n. 2332, del 03/12/2014, ore 16.37 [RIT n. 8086/14] – **all. 47 informativa definitiva**);
- al politico **MEDURI Luigi Giuseppe**, che, nella vicenda non aveva alcun titolo per intervenire fatta eccezione quella connessa al suo obiettivo di favorire gli imprenditori catanesi (telefonata progressivo n. 2338, del 03/12/2014, ore 17.12 [RIT n. 8086/14] – **all. 48**);
- ad uno dei diretti interessati, l'imprenditore **COSTANZO Domenico** (telefonata progressivo n. 2381, del 04/12/2014, ore 10.33 [RIT n. 8086/14] – **all. 49**);
- a **DI SIMONE Renato**, direttore tecnico della **TECNIS SPA** (telefonata progressivo n. 2463, del 04/12/2014, ore 17.05 [RIT n. 8086/14] – **all. 50**).

Ottenuta, quindi, la necessaria *copertura* finanziaria per il pagamento, seguivano diversi contatti telefonici tra l'ing. **Concetto BOSCO** e la **ACCROGLIANÒ**, nel corso dei quali i due discutevano dell'evoluzione della procedura di erogazione dei pagamenti concernenti i cd. 31 bis (telefonate progressivi n. 2788, del 09/12/2014, ore 16.57, n. 2912, del 10/12/2014, ore 18.54, n. 3372, del 15/12/2014, ore 11.47, e n. 3373, del 15/12/2014, ore 11.48 [RIT n. 8086/14] – **all. 51**).

Nello specifico, è doveroso evidenziare come la dirigente, su sollecitazione del BOSCO, interveniva per accelerare la concreta corresponsione di quanto dovuto dall'ente.

Tuttavia successivamente alla risoluzione di tale pratica, veniva registrato un incontro, del tutto irriuale, intrattenuto tra **BOSCO** e **ACCROGLIANÒ** nella prima mattinata di sabato 20/12/2014.

Infatti, l'imprenditore BOSCO, alle ore 08.48 circa, raggiungeva la dirigente **ANAS presso la sua abitazione**, sita in Roma Via Fogliano 4/A, alle ore 08.48 circa (telefonate progressivi n. 3744, del 19/12/2014, n. 3747, del 19/12/2014, n. 3770, del 20/12/2014, ore 08.45, n. 3771, del 20/12/2014, ore 08.48, e n. 3773, del 20/12/2014, ore 08.48 [RIT n. 8086/14] – **all. 52 fogli 374 e ss fascicolo PM**).

Da evidenziare, in questo caso, l'assoluta anomalia dell'incontro, presso l'abitazione della dirigente, chiaro sintomo dell'esistenza di un accordo corruttivo.

A questo incontro segue una telefonata che la Dirigente, alle ore 9,16 (quindi subito dopo essersi vista con il BOSCO) effettua sull'utenza del Parlato, ma prima che il Parlato risponda si sente "in ambientale" l'ACCROGLIANO' proferire la seguente frase "...*ce le avevo già pronti nel cassetto mettilo a ... (incomprensibile)... poi te le do a cinquecento...*" (telefonata progressivo n. 3776, del 20/12/2014, ore 09.16 [RIT n. 8086/14] – **all. 53 foglio 379 fasc. PM**).

Come si vedrà nel prosieguo, la *visita domiciliare* effettuata dall'imprenditore alla **ACCROGLIANÒ**, risulta un *modus operandi* ben collaudato del sistema corruttivo in esecuzione e, negli episodi successivi,

si avranno ampi riscontri sulla circostanza che l'incontro è avvenuto al fine di consegnare una provvista corruttiva.

Il 22/12/2014, era la **ACCROGLIANÒ** a contattare il **BOSCO** (telefonata progressivo n. 3998, del 22/12/2014, ore 17.28 [RIT n. 8086/14] – all. 54 foglio 380 fasc. PM) per informarlo di alcune problematiche concernenti l'appalto di **MORBEGNO** (“...*per quanto riguarda quel discorso di Morbegno...*”). Per come accertato dalla PG trattasi della realizzazione della variante di Morbegno (primo lotto, II stralcio), dallo svincolo di Cosio a quello del Tartano, lungo la strada statale 38 dello Stelvio, in provincia di Sondrio, del valore di oltre 220 milioni di euro.

BOSCO chiedeva alla **ACCROGLIANÒ** di interessarsi alla risoluzione del problema per il tramite di **GRAZIANI Antonio**, trovando la piena disponibilità della dirigente ANAS (**BOSCO** Concetto: *sente GRAZIANI per favore? [...] e però insista perché... noi... per noi è fondamentale questo* – **ACCROGLIANÒ Antonella**: *sento un attimo GRAZIANI va bene... a dopo...*).

Come richiesto, la **ACCROGLIANÒ** provvedeva a contattare immediatamente il **GRAZIANI Antonio** (telefonata progressivo n. 3999, del 22/12/2014, ore 17.29 [RIT n. 8086/14] – all. 55), e, dopo averlo rassicurato circa la riconferma nell'impiego presso ANAS SPA di un soggetto allo stesso riferibile (“...*senti che facciamo... già la strategia è questa... noi intanto li facciamo passare a tempo indeterminato e nel passaggio a tempo determinato lo mettiamo come abbiamo detto... lì dai... da coso... o dal CANNOLO o da MICHELE...*”), gli richiedeva di interessarsi per l'erogazione di pagamenti in favore delle aziende facenti capo ai noti imprenditori catanesi (“...*invece poi ti volevo dire... mi hanno chiamato adesso COGIP... TECNIS... SINDEC come cavolo si chiama... poveracci hanno chiuso il cantiere da un anno... questi se non gli facciamo sto pagamento falliscono...*”).

Ebbene tale ultima conversazione è emblematica delle modalità che l'**ACCROGLIANO**' segue nel perseguimento dei suoi interessi: ella da un lato assicura, inizialmente, quanto di diretto interesse dell'interlocutore, in modo tale da porlo in una posizione di soggezione psicologica; dall'altro, subito dopo, in maniera apparentemente scollegata, inserisce nel contesto del discorso l'oggetto della richiesta di suo interesse, alla quale ovviamente l'interlocutore è indirettamente portato ad aderire, seppur, a sua volta, esprimendo perplessità e fornendo le relative soluzioni. Si tratta sempre di soggetti a lei vicini ma che non possono ritenersi, con lei associati, e che in sintesi, non rispondono ai suoi ordini o suggerimenti, manifestando autonomia di giudizio e un proprio codice di comportamento.

In altri termini, un quasi paradossale gioco delle parti dove ognuno degli interlocutori mette del suo a disposizione di altri: intreccio e scambio la cui penale rilevanza si apprezza solo ove la contropartita sia intrinsecamente illecita, altrimenti emergendo solo una distorsione dei rapporti di collaborazione e colleganza (ad esempio con riferimento alle richieste di assunzione avanzate da Graziani in favore di Malizia Alessandro) il cui

penale rilievo rimane di più difficile accertamento ed allo stato non sufficientemente delineato.

Infatti, il GRAZIANI, segnalava le difficoltà nel soddisfare tale richiesta ma, nel contempo, forniva le necessarie indicazioni per cercare di arrivare alla soluzione del caso ("*...gli ho detto innanzitutto se... spedi... al compartimento hanno fatto lavorazioni analoghe per lo stesso territorio per cui diciamo in qualche misura... si può rilevare i DURC presenti per.. Io penso che qualche altra lavorazione ce l'hanno giù in Sicilia quindi... [...] a TINI gliel'ho detto, sì... hanno detto che me lo facevano sapere... e comunque mi ha detto che se Palermo fa subito la richiesta a Catania cercano di sollecitare... [...] l'importante è che ci sia evidenza della regolarità... poi a pagarli li paghiamo abbastanza velocemente...*")

Venivano poi registrate ulteriori conversazioni telefoniche, attraverso le quali veniva trovata la soluzione della vicenda in trattazione, grazie all'interessamento della ACCROGLIANÒ per il tramite del GRAZIANI (Telefonate progressivi n. 4000 del 22/12/2014, n. 4006 del 22/12/2014, n. 4157 del 23/12/2014, n. 4179 del 23/12/2014, n. 4220 del 23/12/2014, n. 4224 del 23/12/2014, n. 4233 del 23/12/2014, n. 4235 del 23/12/2014, n. 4250 del 23/12/2014, n. 4254 del 23/12/2014, n. 4259 del 23/12/2014, n. 4311 del 24/12/2014, n. 4313 del 24/12/2014, n. 4317 del 24/12/2014 e n. 4318 del 24/12/2014 RIT n. 8086/14).

Anche in questo caso, ottenuta la positiva evasione della pratica, veniva registrato un incontro, la domenica del 25/01/2015, tra il BOSCO e la dirigente ANAS ACCROGLIANÒ, presso l'abitazione di quest'ultima, senza nessun preavviso né contatto telefonico tra i due, a sottolineare il tenore degli accordi ormai taciti intercorrenti tra i due.

Nel caso di specie, tale SILVA, portiere presso lo stabile ove abita la Accroglia, la avvertiva telefonicamente della presenza del BOSCO e l'ACCROGLIANO' invitava Silva a dire all'imprenditore di ripassare alle 11,40 (telefonate progressivi n. 7245, del 25/01/2015, ore 11.17, e n. 7246, del 25/01/2015, ore 11.47 [RIT n. 8086/14] - all. 56 foglio 383 fasc. P.M.).

Appare evidente che in occasione dell'incontro, la ACCROGLIANÒ sia stata sollecitata dall'imprenditore ad interessarsi, previa remunerazione - così emergerà di qui a poco - alla risoluzione dei pagamenti di cui al cd. 31 bis.

Infatti il successivo 27/01/2015, la ACCROGLIANÒ richiedeva ad una sua collaboratrice, tale ROSALBA, di interessarsi per "*...sistemare il 31bis di TECNIS...*", ricevendo un successivo positivo riscontro alla richiesta (telefonate progressivi n. 7431, del 27/01/2015, ore 09.22, e n. 7472, del 27/01/2015, ore 12.27 [RIT n. 8086/14] - all. 57 foglio 385 fasc. P.M.).

Qualche giorno dopo, il 05/02/2015, BOSCO Concetto informava telefonicamente l'ACCROGLIANÒ che l'avrebbe raggiunta presso il suo

ufficio (telefonata progressivo n. 8370, del 05/02/2015, ore 16.58 [RIT n. 8086/14] – all. 58 foglio 387 fasc. P.M.).

A riscontro della predetta *visita*, veniva captata una conversazione nella stessa giornata, tra il **MEDURI** e la dirigente ANAS (telefonata progressivo n. 8373, del 05/02/2015, ore 17.46 [RIT n. 8086/14] – all. 59 foglio 388 fasc. P.M.), nel corso della quale la stessa, rassicurava il politico circa la definizione dell'impiego lavorativo presso l'ANAS SPA di tale **CHINDAMO**, successivamente identificato in **CHINDAMO Antonio Clemente**, geometra già collaboratore esterno del predetto ente pubblico che, allo stato, risulta svolgere l'attività di libero professionista.

Nell'occasione, il politico chiedeva notizie su tale **MIMMO**, da identificarsi, con ragionevole certezza, nell'imprenditore catanese **COSTANZO Domenico**, e la **ACCROGLIANÒ** riferiva di aver incontrato il predetto unitamente ad un altro soggetto, ovvero **BOSCO Concetto**.

Nel mese di marzo 2015, emergeva un nuovo *intervento* della **ACCROGLIANÒ Antonella** in favore degli imprenditori **COSTANZO Domenico** e **BOSCO Concetto**.

Nel dettaglio, i predetti imprenditori richiedevano alla dirigente ANAS di interessarsi per far sottoscrivere all'allora Presidente dell'ANAS, **CIUCCI Pietro**, un documento – la cosiddetta *presa d'atto* –, con il quale veniva autorizzata la cessione di un ramo d'azienda da parte di imprese agli stessi riferibili.

L'operazione societaria riguardava la **TECNIS SPA** e la **COGIP INFRASTRUTTURE SPA**, riunite in A.T.I., che avrebbero dovuto cedere alla **COSSI COSTRUZIONI SPA** un *ramo d'azienda* (in realtà un contratto d'appalto, come meglio si dirà), relativamente ad un appalto contratto con **ANAS SPA**, avente per oggetto la realizzazione della cd. *Variante di Morbegno*, appalto di valore assai rilevante di cui si è già detto.

Tali evidenze emergevano, inizialmente, nel corso di alcune conversazioni telefoniche, intercettate il 12/03/2015, attraverso le quali veniva organizzato un incontro, intrattenuto tra **ACCROGLIANÒ Antonella** e **BOSCO LO GIUDICE Concetto Albino**, presso gli uffici dell'ANAS SPA, finalizzato alla predisposizione dell'*accordo* (cfr telefonate di cui agli allegati 63, 64 e 65 all'informativa definitiva fogli 392 e ss fascicolo PM).

Il giorno successivo a tale incontro (13/03/2015), **ACCROGLIANÒ Antonella** diceva ad una sua collaboratrice, tale **SABRINA**, di far predisporre un provvedimento riguardante la **TECNIS SPA** (cfr. allegato 66 informativa conclusiva foglio 395 fasc. PM).

Sempre in pari data, **ACCROGLIANÒ Antonella** provvedeva a contattare **BOSCO** per informarlo “...*che dopo la riunione fatta ieri pomeriggio e stamattina, mandiamo la vostra presa d'atto in firma... perché l'abbiamo approvata...*” (telefonata in allegato 67 all'informativa definitiva foglio 396 fasc. PM).

Il 17/03/2015, era l'altro imprenditore, ossia il **COSTANZO** a richiedere alla **ACCROGLIANÒ** di interessarsi per ottenere informazioni concernenti “*la lettera che avrebbe dovuto firmare il Presidente*”, ovvero la *presa d'atto*,

(PROGR. 12272 RIT 8086 cfr. allegato 68 all'informativa definitiva pag. 397 fasc. PM.)

Il giorno seguente, **BOSCO Concetto** e la **ACCROGLIANÒ** convenivano un incontro per le ore 16.00 (allegati 69 e 70 dell'informativa definitiva fogli 398 e 399) .

Dopo tale incontro, il 19/03/2015, **ACCROGLIANÒ** contattava la sua segretaria, Rosalba, invitandola ad informarsi, per il tramite di **MADDALON Aldo**, della *presa d'atto* relativa alle aziende **TECNIS** e **COGIP** per i lavori della Variante di **MORBEGNO** (allegato 71 informativa conclusiva foglio 71 fasc. PM).

In pari data, **ROSALBA** informava la **ACCROGLIANÒ** che il documento richiesto, su disposizione di **BAJO Alfredo**, era stato posto alla firma di **CONFORTI**, ovvero del dirigente ANAS **CONFORTI Leopoldo Luigi**.

La Accroglianò ribatteva, con fare alquanto stizzito, che "*...ma non le mandiamo mai ste cose da CONFORTI! [...] ma come gli è venuto in mente!...*" (cfr. all 72 foglio 401 fasc. PM).

Poco dopo, la **ACCROGLIANÒ** ricontattava **ROSALBA** e, dopo aver avuto la conferma che il documento era già stato portato alla firma del **CONFORTI**, le ordinava di procedere al ritiro della trattazione in quanto *si sarebbe interessata personalmente per farla recapitare a PICARDI per velocizzare la procedura ("...ci penso io poi... perché lo velocizzo... capito?..."*). (cfr. all. 73 foglio 402 fasc. PM)

Nella serata del 19 marzo 2015, la **ACCROGLIANÒ** contattava **BOSCO Concetto** e lo informava che la *pratica* era stata portata in visione a **CONFORTI**, proponendo, quindi, di contattare direttamente quest'ultimo per velocizzare la procedura (allegato 74 all'informativa definitiva foglio 403 fasc. PM). Quindi il **BOSCO** contattava il suo socio in affari **COSTANZO Domenico** e gli comunicava che *quella cosa*, ovvero la *presa d'atto*, era stata posta in visione al **CONFORTI**, per la sottoscrizione.

I due convenivano di attivarsi immediatamente con quest'ultimo. In particolare, il **COSTANZO** avrebbe provveduto a contattare il predetto dirigente ANAS, mentre **BOSCO** lo avrebbe raggiunto direttamente. (all.75 foglio 404 fasc. PM).

COSTANZO e **BOSCO** si risentivano attraverso altre telefonate e sms, per convenire le modalità di contatto con il **CONFORTI**, il quale non era raggiungibile telefonicamente (cfr. allegati 76-86 alla informativa definitiva fogli 405 e ss fasc. PM).

Alle ore 20.11 del 19/03/2015, **COSTANZO Domenico** provvedeva ad informare il suo socio in affari di essere riuscito a contattare, con ragionevole certezza, **CONFORTI Leopoldo Luigi**, il quale gli aveva riferito come il documento che gli era stato recapitato - la *presa d'atto* - non fosse di sua competenza.

- telefonata in uscita progressivo n. 8804 del 19/03/2015, delle ore 20.11, intercettata sull'utenza n. 366/1663000 (RIT n. 1223/15) in uso a COSTANZO Domenico, intercorsa

con l'utenza n. 335/7863614 (RIT n. 1222/15) intestata a TECNIS SPA ed in uso a BOSCO LO GIUDICE Concetto Albino (all. 87).

Sunto: COSTANZO Domenico contatta BOSCO Concetto e lo informa di aver parlato con un soggetto (trattasi, con ragionevole certezza, di CONFORTI Luigi - ndt), il quale gli ha riferito che "...è strano perché questi documenti lui non ne ha mai firmati... non sono di sua competenza... però domani mattina lo vede... dice <hai fatto bene a chiamarmi>...". Poi i due parlano di alcuni lavori e di un pagamento da effettuare in favore di FERROBERICA (fonetico). Al riguardo, COSTANZO Domenico afferma che tale pagamento comporterà un rischio per loro perché se non effettueranno l'atto con CONDOTTE saranno nei guai. Allora, BOSCO Concetto propone di effettuare un bonifico in favore di FERROBERICA di 500 mila euro. Nel corso della conversazione, COSTANZO Domenico contatta DE PRA' (Giovanni, che sta curando la cessione del ramo d'azienda in favore di CONDOTTE - ndt). Continua la conversazione tra DE PRA', COSTANZO e BOSCO. I tre parlano di un atto che martedì dovrà essere redatto con CONDOTTE che dipende dalla lettera dell'ANAS, del pagamento che dovrà essere effettuato per rientrare a lavorare a SALERNO. Poi il discorso continua su COSSI, in relazione al quale dovranno effettuare la verifica dei documenti.

In sintesi, emergeva che:

1. le aziende facenti capo ai predetti imprenditori, la **TECNIS SPA**, la **COGIP INFRASTRUTTURE SPA** e la **SINTEC SPA**, riunite in **A.T.I.**, risultassero aggiudicatari di un appalto dell'**ANAS SPA**, per un importo pari a € **145.387.008,83**, avente per oggetto *l'affidamento, a mezzo procedura ristretta relativo alla progettazione esecutiva ed esecuzione dell'opera: Accessibilità Valtellina - Lotto 1° - S.S. n. 38 - Variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano, 2° Stralcio dallo svincolo di Cosio allo svincolo di Tartano.*
2. **COSTANZO Domenico** e **BOSCO Concetto** intendevano cedere il ramo d'azienda (in realtà l'appalto), relativo alla realizzazione della *Variante di Morbegno*, in favore di **COSSI COSTRUZIONI SPA**.
3. Tale cessione era condizionata all'autorizzazione dell'Ente Pubblico appaltante, nel caso in specie **ANAS SPA**, attraverso la cd. *presa d'atto*.

La violazione di legge che emerge nel caso di specie è sottile ma assai rilevante; basta riflettere sulla circostanza che l'appaltatore di una

stazione appaltante che impiega denari pubblici deve essere scelto in esito a procedure di gara. E' evidente che **la cessione del contratto implica di fatto un superamento dell'avvenuta aggiudicazione** e, in ipotesi di comportamenti fraudolenti, potrebbe dare luogo ad un aggiramento delle predette regole di evidenza pubblica, giungendosi ad assegnare all'amministrazione un contraente che la stessa non ha scelto. La "presa d'atto", pertanto, costituisce atto non conforme alle prescrizioni che la legge impone con riferimento ad operazioni negoziali che comportino la cessione di un contratto con la Pubblica amministrazione, con conseguente necessità di ben più pregnanti interlocuzioni con il contraente ceduto. L'ipotesi è infatti disciplinata dal c.d. codice appalti ossia dal d. lgs. 163/2006 - Art. 116 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto (articoli 10, comma 1-ter, 35 e 36, legge n. 109/1994) *"1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice. 2. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. 4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223".*

Si segnala, altresì, che, il 23/03/2015, veniva registrata una conversazione telefonica tra **MEDURI Luigi** e **COSTANZO Domenico**, nel corso della quale i due si accordavano per incontrarsi il successivo 24/03/2015, senza specificare né l'orario né il luogo dell'appuntamento telefonata in uscita progressivo n. 14534 del 23/03/2015, delle ore 15.11,



intercettata sull'utenza n. 333/3259735 RIT n. 1221/15 (allegato 88 all'informativa definitiva foglio 417 fasc. PM)..

Il giorno successivo (24/03/2015), il **MEDURI** e il **COSTANZO** si risentivano telefonicamente e convenivano un incontro nella serata (allegati 89 e 90 alla cnr definitiva fogli 418 - 419 fasc. PM).

L'organizzazione di un ulteriore incontro, tra **MEDURI Luigi** e **COSTANZO Domenico**, emergeva nel corso della conversazione telefonica intercettata l'1/04/2015 (allegato 91 all'informativa definitiva foglio 420 fasc. PM):

Ebbene, rispondendo ad una richiesta sui rapporti contrattuali tra l'ANAS SPA ed alcune aziende aggiudicatrici di appalti avanzata dal Procuratore della Repubblica di Roma con nota n. 68099 del 28.5.2015, l'**Autorità Nazionale Anticorruzione** (all. 92 info conclusiva fogli 421 e ss fascicolo PM), nell'ambito della relazione, evidenziava tra l'altro, proprio alcune criticità relativamente alla citata *cessione* del ramo d'azienda (rectius dell'appalto per la realizzazione della cosiddetta *Variante di Morbegno*), In particolare, l'ANAC segnalava la ricezione di una *diffida* nei confronti del Presidente **CIUCCI**, concernente la richiesta da parte del legale della **COSTRUZIONI ROMANE SPA**, di ritenere inefficace il subentro di **COSSI COSTRUZIONI SPA** nella titolarità del predetto appalto.

In sostanza, l'istante contestava l'alienazione del contratto d'appalto, camuffata da una *cessione di ramo d'azienda*.

Dall'esame di detta nota, risulta quindi che gli imprenditori catanesi, grazie all'interessamento dei funzionari di riferimento, siano riusciti nel loro intento di ottenere l'autorizzazione richiesta ("presa d'atto").

Le investigazioni esperite consentivano di acquisire altresì prova del pieno coinvolgimento, di **DE GROSSI Oreste** - Dirigente Responsabile del Servizio Incarichi Tecnici della Condirezione Generale Tecnica di ANAS SPA.

Tale evidenza veniva rilevata sia attraverso il monitoraggio ambientale all'interno dell'ufficio in uso alla **ACCROGLIANÒ**, che dalle intercettazioni telefoniche.

Il 17/04/2015, **ACCROGLIANÒ** e **DE GROSSI Oreste** accennavano ad una terza persona che avrebbe dovuto recarsi presso l'abitazione della dirigente ANAS per la consegna di "...*libri*..." (come già evidenziato, termine criptico per riferirsi a provviste corruttive, come detto utilizzato anche in occasione del controllo al **PARLATO Giovanni**).

Nell'occasione, i due facevano riferimento a "...*sto fatto della fusione... che loro hanno ceduto*..." e ad un precedente incontro avvenuto con il soggetto in questione di "...*sabato*..." (conversazione ambientale progressivo n. 246 del 17/04/2015, registrata dalle ore 12:00:00 RIT n. 1225/15 - all. 93 all'informativa definitiva fogli 430 e 431 fasc. P.M.).

E' plausibile che la frase della Dirigente possa essere riconducibile alla *cessione del ramo d'azienda*, relativo alla realizzazione della variante di Morbegno, opera appaltata in favore di aziende riunite in ATI, facenti capo ai predetti imprenditori catanesi.

Il 28/04/2015, **DE GROSSI** chiedeva informazioni riguardanti "...i nostri amici..." e la **ACCROGLIANÒ** riferiva di non aver sentito nessuno e aggiungeva di aver intenzione di aspettare sino al giovedì successivo, per poi "...convocarli per una riunione...", tesa, come si documenterà, alla materiale consegna della provvista corruttiva ai pubblici ufficiali (conversazione telefonica progressivo n. 15620 del 28/04/2015, delle ore 12:11 RIT n. 8086/14 - all. 95 foglio 434 fasc. PM).

Il 30/04/2015, la **ACCROGLIANÒ** chiedeva al **DE GROSSI** se avesse visto "...il cugino..." (conversazione telefonica progressivo n. 15829 del 30/04/2015, delle ore 14:24 [RIT n. 8086/14] - all. 96 foglio 435 fasc. PM). La riconducibilità del riferimento al "**cugino**" al **BOSCO** si acquisiva il successivo 07/05/2015, allorquando la **ACCROGLIANÒ**, nel corso di un colloquio ambientale intercettato con un uomo, non meglio identificato, riferiva che nella giornata precedente aveva incontrato "...**CONCETTO**...", ovvero **BOSCO LO GIUDICE Concetto** (conversazione ambientale progressivo n. 724 del 07/05/2015, registrata dalle ore 10:00:00 [RIT n. 1225/15] - all. 97 foglio 436 fasc. PM) e, successivamente, informava telefonicamente il **DE GROSSI** di aver incontrato il "...**cugino**..." al quale aveva richiesto di verificare un "...**certificato medico**..." e di raggiungerla "...**sabato con delle carte**..." (conversazione telefonica progressivo n. 16576 del 07/05/2015, delle ore 16:19 [RIT n. 8086/14] - all. 98 foglio 439).

La circostanza che la Accroglianò abbia ragguagliato De Grossi sull'esito dell'incontro con il Bosco, se da un lato conferma pienamente l'esistenza di un sodalizio al cui interno il De Grossi si colloca quale referente della Accrogliano per la gestione dei rapporti con gli imprenditori catanesi, sotto altro profilo, assegna al medesimo non solo un ruolo attivo nella vicenda ma anche lo individua quale soggetto destinatario, in parte, della provvista corruttiva. E tale circostanza emergerà in tutta la sua chiarezza allorchè si andranno ad esaminare gli episodi successivi, alla luce dell'informativa integrativa da ultimo pervenuta.

A ciò si aggiunga che il monitoraggio tecnico esperito consentiva di documentare diversi contatti telefonici, intercorsi tra l'utenza n. 335/7863614, in uso al **BOSCO Concetto**, e le utenze in uso al **DE GROSSI Oreste**, rispettivamente n. 338/9457253 (all. 99 fogli 440 e 441 fasc. Pm), e n. 335/7600078 (all. 100 foglio 442 fasc. P.M.).

Attraverso le predette evidenze tecniche emergevano, quindi, le pretese dei due dirigenti ANAS, concernenti l'ottenimento dell'illecito *onorario* per la fraudolenta collaborazione prestata.

Anche in questo caso, gli interlocutori fanno ricorso ad un linguaggio criptato, facilmente interpretabile come riferito a somme di denaro dissimulato attraverso i riferimenti, di volta in volta, a libri, certificati, medicine, mentre l'imprenditore catanese viene appellato come "cugino".

Il quadro indiziario si arricchiva ulteriormente quando la **ACCROGLIANÒ** veniva raggiunta, nella serata del 14/05/2015, presso la propria

abitazione, sita in Via Fogliano 4, dall'imprenditore **BOSCO LO GIUDICE Concetto Albino**.

Ancora una volta, si segnala come tra i due non erano intercorsi contatti telefonici. La Accrogliaò, infatti, veniva informata dal portiere SILVA della presenza dell'imprenditore (come emergeva dalla conversazione intercettata all. 101 all'informativa conclusiva foglio 446 fasc. P.M).

L'esito di tale incontro veniva riferito dalla **ACCROGLIAÒ** al Dirigente **ANAS DE GROSSI Oreste**, nel corso di una conversazione telefonica intercettata il successivo 15/05/2015 (conversazione telefonica progressivo n. 17292 del 15/05/2015, delle ore 12.38 [RIT n. 8086/14] – all. 102 fogli 447 e 448 fasc.PM). La **ACCROGLIAÒ**, sempre col solito linguaggio *dissimulato*, riferiva che il giorno precedente era stata raggiunta da sua *cugina*, ovvero l'imprenditore **BOSCO**, la quale le aveva consegnato *l'antinfiammatorio* che serviva al **DE GROSSI** (“...*senta, poi le volevo dire invece... che è passata mia cugina... è passata mia cugina, ieri... appunto, che gli avevo detto che lei non trovava quell'antinfiammatorio? eh! e quindi mi ha portato l'antinfiammatorio...*”).

Inoltre, la Accrogliaò affermava che il **DE GROSSI** avrebbe potuto utilizzare per pochi giorni il medicinale vista l'esigua quantità (“...*ma me ne ha portato sempre... poco antinfiammatorio... quindi lei ci fa due o tre giorni con quell'antinfiammatorio... non di più...*”).

Continuando la conversazione, la **ACCROGLIAÒ** proponeva al **DE GROSSI** la possibilità di consegnargli *l'antinfiammatorio*, ma quest'ultimo ribatteva che non era necessario (**ACCROGLIAÒ Antonella**: *mo' che faccio? me lo tengo io e poi... oppure preferisce che ve lo porto? glielo porto a RITA... che dice lei? oppure lo tengo io st'antinfiammatorio?* – **DE GROSSI Oreste**: *no... no... se lo tenga lei... se lo tenga lei...*).

I due, quindi, si accordavano per aggiornarsi alla settimana successiva, per convenire le modalità di consegna del *medicinale* (**ACCROGLIAÒ Antonella**: *allora, senta... facciamo così... che la prossima settimana ci sentiamo e poi magari, tra mercoledì e giovedì, al limite faccio un salto... va bene?* – **DE GROSSI Oreste**: *benissimo... benissimo...*).

Anche in questo episodio è evidente come sia stata corrisposta una provvista corruttiva ai due funzionari **ANAS ACCROGLIANO'** e **DE GROSSI**, certamente da parte di **BOSCO Concetto**, provvista corruttiva allusivamente indicata – secondo prassi consolidata – con terminologia medica *l'antinfiammatorio*.

Vista l'esiguità del denaro ricevuto, i predetti dirigenti pubblici si attivavano per ottenere un ulteriore illecito compenso dagli imprenditori catanesi, per la collaborazione prestata.

Al riguardo, si segnala la conversazione intercettata il 26/05/2015, nel corso della quale il **DE GROSSI Oreste** informava la **ACCROGLIAÒ Antonella** che avrebbe provveduto a contattare un soggetto,

successivamente identificato nell'imprenditore **BOSCO Concetto**, per comunicargli il suo rientro al lavoro (conversazione ambientale progressivo n. 1179 del 26/05/2015, registrata dalle ore 09:00:00 [RIT n. 1225/15] - all. 103 foglio 449 fasc. PM).

La **ACCROGLIANÒ**, in merito, suggeriva al **BOSCO** le frasi da usare per farsi portare il denaro ("*...senti... c'ho bisogno... mi dovete dare una mano... perché c'ho bisogno...*"). E subito dopo i due convenivano di **non affrontare tali argomenti nel corso di conversazioni telefoniche** dimostrando, così, indirettamente ed ulteriormente, ove ve ne fosse ancora bisogno, l'illiceità dell'oggetto delle conversazioni ossia la richiesta della provvista corruttiva, quale contropartita dell'illecita agevolazione fornita. Il **DE GROSSI**, continuando il discorso, riferiva di quanto avrebbe comunicato all'interessato: "*...<...senti, io sono rientrato... quand'è che passi da queste parti?...> e vediamo cosa mi dice [...] gli dico <...senti, adesso basta... siamo arrivati...>...*", e, facendo un chiaro riferimento al denaro che avrebbe dovuto richiedere al soggetto in trattazione, affermava "*...c'hanno paura... secondo me hanno paura di tirare fuori una cifra... notevole... perché probabilmente stanno pure loro... sotto una lente di ingrandimento... ma qua tutti stiamo sotto una lente di ingrandimento...*".

Il 27/05/2015, quindi, veniva registrato un incontro tra la **ACCROGLIANÒ** e **COSTANZO Domenico**, nel corso del quale la dirigente ANAS rappresentava di essersi interessata per una trattazione allo stesso riferibile che era in visione a **BAJO Alfredo** (conversazione ambientale progressivo n. 1206 del 27/05/2015, registrata dalle ore 12:00:00 [RIT n. 1225/15] - all. 104 fogli 451 e ss fasc. PM).

Inoltre, la **ACCROGLIANÒ** riferiva testualmente "*...devo dire che BAJO, poi, alla fine, si allinea... solo CONFORTI...(incomprensibile)... perché CONFORTI, checché voi ne pensiate... è un essere bieco... è un infame CONFORTI... è un infame...(incomprensibile)... non guardare quelle quattro mosse che fa con...(incomprensibile)... non è così... non è così...*".

La **ACCROGLIANÒ**, ad ogni buon conto, rassicurava l'imprenditore che si sarebbe interessata ad una pratica che era stata inoltrata a **CONFORTI**, ovvero il dirigente **CONFORTI Leopoldo Luigi**.

Si sottolinea l'atteggiamento della **Accrogliano** che, letteralmente, si mette a disposizione dei terzi imprenditori per curare i loro interessi all'interno dell'ANAS.

Infine, la donna riferiva che, probabilmente, nel pomeriggio avrebbe incontrato **MEDURI Luigi**. L'incontro tra quest'ultimo e la **ACCROGLIANÒ** avveniva, in realtà, il giorno successivo, alle ore 09.00, presso il bar **ROSATI**, sito in Roma, Piazza del Popolo, così come emerso dagli accertamenti tecnici esperiti (conversazioni telefoniche progressivi n. 18484 del 26/05/2015, n. 18533 del 27/05/2015, n. 18554 del 27/05/2015 e n. 18666 del 28/05/2015 [RIT n. 8086/14] - all. 105 fogli 454 e ss fasc. PM). Dopo il predetto incontro, alle ore 13.06 circa, la

ACCROGLIANÒ veniva raggiunta presso il suo ufficio dal **DE GROSSI**, al quale riferiva di aver incontrato il **MEDURI** (conversazione ambientale progressivo n. 1231 del 28/05/2015, registrata dalle ore 13:00:00 [RIT n. 1225/15] – all. 106 fogli 458 e 459). La donna, poi, facendo un chiaro riferimento agli imprenditori **COSTANZO Domenico** e **BOSCO Concetto**, affermava che gli stessi andavano convocati, per richiederli il tornaconto concernente l'ausilio prestato in loro favore nell'ambito dei rapporti intrattenuti con l'ANAS SPA e faceva intendere che aveva interessato della questione anche il **MEDURI**, nel corso dell'incontro intrattenuto nella stessa mattinata ("...loro hanno risolto i loro problemi.. hanno avuto ...(Incomprensibile)... tutto quello che gli abbiamo preparato... cessioni e cazzacci vari... sono andati in porto... quindi, la situazione si è stabilizzata.. io ho fatto l'incontro apposta.. eh!.. adesso vanno chiamati...").

Emergeva, in sintesi, il serio intendimento della **ACCROGLIANÒ Antonella** di mettere in mora e richiamare i corruttori al rispetto degli impegni assunti.

Il **DE GROSSI** ribatteva di aver provveduto a contattare diverse volte i soggetti in questione, ma di non aver ricevuto risposta ("...io li ho chiamati l'altro ieri... tutta la giornata... e non mi rispondono... l'ho chiamato da due cellulari diversi... ho chiamato... ieri, quando è venuto... coso...").

I due, quindi, facevano intendere che avevano già provveduto a veicolare le loro richieste al *pelato*, ovvero **COSTANZO Domenico** – con cui, tra l'altro, la **ACCROGLIANÒ** si era incontrata il giorno precedente –, il quale le avrebbe poi riferite a **BOSCO Concetto**, suo socio in affari (**DE GROSSI**: *gliel'ho detto... guardi, lo sto cercando... [...] <...non ti preoccupare.. mo' appena lo vedo glielo dico...>*).

La **ACCROGLIANÒ**, al riguardo, riferiva ancora: "...e come sparisce? o sparisce... che gli chiudiamo pure l'acqua... anche l'acqua... lo faccio chiamare da quelli, eh! lo faccio chiamare da quello e lo faccio smerdare...".

L'intervento del terzo ("lo faccio chiamare da quello"), deve riferirsi alla chiamata *ad adiuvandum* del **Meduri**: di talché, in definitiva, si può ricostruire una struttura triangolare dell'accordo corruttivo, secondo uno schema in cui:

- il politico **MEDURI Luigi** è in contatto sia con l'impresa **TECNIS SPA/COGIP SPA**, e per essa gli imprenditori **BOSCO** e **COSTANZO**, rispetto al cui accordo corruttivo verranno esperiti più puntuali rilevamenti nel prosieguo, sia con la stazione appaltante **ANAS SPA**, e per essa con la dirigente **ACCROGLIANÒ Antonella**, a cui, da un lato, richiede l'interessamento per la stabilizzazione lavorativa di soggetti di suo interesse e, dall'altro, assicura alla dirigente, il suo interessamento per far ottenere al fratello **ACCROGLIANÒ Galdino**, già candidato non

eletto alle elezioni regionali in Calabria del 23/11/2014, un importante incarico pubblico/ politico;

- i funzionari pubblici **ACCROGLIANÒ Antonella** e **DE GROSSI Oreste**, ognuno in relazione all'incarico ed alla funzione rivestita, asservono la propria carica a favore degli imprenditori catanesi, **BOSCO** e **COSTANZO** ottenendo in cambio, anche chiare provviste corruttive in denaro.

Tornando alla ricostruzione cronologica dei fatti, la conferma che l'interlocutore al quale i predetti dirigenti ANAS avrebbero dovuto inoltrare le loro richieste di denaro fosse da identificarsi proprio nel **BOSCO Concetto**, si acquisiva nel pomeriggio dello stesso giorno, allorché quest'ultimo contattava **DE GROSSI** e, dopo essere stato informato del suo rientro a lavoro dopo un periodo di assenza causa malattia, cercava di convenire un incontro di lì a breve. Vista, però, l'impossibilità di raggiungerlo, rinviava l'appuntamento al successivo giovedì 04/06/2015 (conversazione telefonica n. 519, del 28/05/2015 [RIT n. 3945/15] - all. 107 foglio 460 fasc. P.M.). Tuttavia, dalle investigazioni esperite, emergeva che il predetto imprenditore avrebbe dovuto raggiungere la Capitale solo il successivo 9 giugno 2015.

Venivano poi registrati ulteriori incontri tra **DE GROSSI Oreste** e **ACCROGLIANÒ Antonella**, intrattenuti sempre presso l'ufficio ANAS in uso a quest'ultima.

In particolare, il 05/06/2015 (conversazione ambientale progressivo n. 1423 del 05/06/2015, registrata dalle ore 13:00:00 [RIT n. 1225/15] - all. 108), la donna chiedeva informazioni al **DE GROSSI** concernenti eventuali contatti con il "...*cugino...*", come visto termine convenzionale per indicare l'imprenditore **BOSCO Concetto**, avvertendolo, nel contempo, "...*dottore, questi qua li perdiamo... ehl...*", chiarendo il suo timore di non ottenere quanto illecitamente spettante.

Inoltre, la **ACCROGLIANÒ** chiedeva l'autorizzazione a poter informare il **MEDURI Luigi Giuseppe** del comportamento scorretto tenuto dagli imprenditori in questione ("*...se lei mi autorizza, glielo dico a MEDURI lo, ehl che si stanno comportando di merda...*").

Il **DE GROSSI** esortava la dirigente ad informare della questione il politico ("*...glielo dica...*") e, nel contempo, si lamentava del comportamento tenuto dai loro interlocutori, ovvero gli imprenditori catanesi ("*...in un mese sono venuti una sola volta... mi hanno dato... hanno dato buca a tutti...*").

Ulteriore riprova che i soggetti a cui facevano riferimento i due interlocutori fossero da identificarsi nei noti imprenditori catanesi, emergeva dal tentativo effettuato dal **DE GROSSI**, nel corso del colloquio intrattenuto con la **ACCROGLIANÒ**, di contattare l'utenza di telefonia mobile in uso proprio al **BOSCO Concetto**, senza ricevere risposta (conversazione telefonica n. 864, del 05/06/2015 [RIT n. 4551/15] - all. 109 all'informativa conclusiva foglio 463 fasc. PM).

La ACCROGLIANÒ, visto che il BOSCO non aveva risposto alla telefonata fatta dal DE GROSSI, affermava "...è un disgraziato... questo non può sparire così, dottore... è un comportamento veramente di merda... [...] che maleducato, guardi... ma che pensano, di fare... di... di sparire... eh! ma, veramente dottore..." e minacciava l'intenzione di bloccare le pratiche relative ai due imprenditori ("...si blocca tutto, eh!...").

Tale argomento veniva trattato dai due nel corso della conversazione intercettata l'08/06/2015 (conversazione ambientale progressivo n. 1497 dell'08/06/2015, registrata dalle ore 15:00:00 [RIT n. 1225/15] - all. 110 all'informativa conclusiva fogli 464 e 465 fasc. PM). Durante l'incontro, il DE GROSSI riferiva di aver provato a contattare invano un soggetto - inteso BOSCO Concetto - il venerdì precedente (05/06/2015) e la ACCROGLIANÒ asseriva di aver ricevuto da GIGI - inteso il politico MEDURI Luigi Giuseppe -, rassicurazioni in merito alle loro pretese ("...mi ha detto GIGI di insistere... che è tutto a posto...").

Tale affermazione confermava lo schema corruttivo sopra evidenziato e corroborava il già grave quadro indiziario a carico del MEDURI Luigi, evidentemente consapevole dell'illiceità dell'accordo, rispetto al quale non è meramente terzo, avendo invece voce in capitolo e difendendo le istanze della Accroglianò, alla quale, a sua volta, avanza sue personali richieste.

Inoltre, la dirigente ANAS riferiva anche quale fosse la lettura data dal politico circa il comportamento tenuto nei loro confronti dagli imprenditori catanesi: "...dice cosa... che questa è una tattica... è vero che hanno avuto un cantiere sequestrato a Palermo... però hanno tutto... lei mi ha capito hanno tutto... non si fa così...".

La ACCROGLIANÒ continuava a discutere con il suo interlocutore dell'ingrato comportamento tenuto dai due imprenditori (DE GROSSI: *ma è sparito proprio... in un mese ti sei fatto vedere una volta sola... - ACCROGLIANÒ Antonella: non si fa così... poi sto fatto che non risponde... è una cosa brutta...*), e asseriva che GIGI - inteso MEDURI Luigi Giuseppe - le avrebbe consigliato di "...menarlo ai fianchi...".

Infine, il DE GROSSI, con fare minaccioso, affermava testualmente "...tanto qua devono tornare... da qua deve passare...", e la ACCROGLIANÒ conveniva dicendo che era inutile "...fare i furbi...".

È da evidenziare, altresì, che durante il colloquio venivano registrati due tentativi di contatto telefonico, inoltrati dal DE GROSSI, attraverso l'utenza di telefonia mobile n. 338/9457253, verso l'utenza n. 335/7863614 in uso al BOSCO, senza esito (telefonate progressivi n. 1948, dell'08/06/2015, ore 16.16, e n. 1956, dell'08/06/2015, ore 16.49 [RIT n. 4551/15] - all. 111 all'informativa conclusiva foglio 466 fasc. PM).

Alla luce dei risultati delle attività tecniche appariva evidente che gli imprenditori catanesi avrebbero dovuto recapitare una ulteriore **tranche corruttiva**, a fronte delle illecite prestazioni ricevute, ai dirigenti ANAS DE GROSSI Oreste e ACCROGLIANÒ Antonella, quale saldo di una prima esigua provvista già recapitata a quest'ultima dal BOSCO Concetto, nella serata del 14/05/2015 (conversazioni telefoniche progressivi n. 17246, del

14/05/2015, ore 20.17, e n. 17292, del 15/05/2015, ore 12.38 [RIT n. 8086/1] – cit. all. n. 101 e n. 102).

Pertanto, avuta contezza dell'arrivo del **BOSCO** nella Capitale, la mattina del 09/06/2015, attraverso il volo aereo ALITALIA n. AZ 1722 proveniente da Catania, con arrivo presso l'Aeroporto di Fiumicino alle ore 07:35, la polizia giudiziaria, attivando militari della G. di F. appartenenti al **Gruppo di Fiumicino**, effettuava un **controllo del passeggero, odierno indagato, BOSCO LOGIUDICE Concetto finalizzato a rinvenire eventuali somme di denaro contante.**

Il controllo dava esito positivo, in quanto venivano rinvenute, in possesso dell'imprenditore, n. 4 buste custodite all'interno di una valigetta di pelle nera, contenenti denaro contante, per un importo totale pari a € 48.000,00 (cfr relazione di servizio GdF Gruppo di Fiumicino - all. 112 fogli 468 e ss fasc PM), così suddiviso:

€ 4.000,00 in banconote da € 50,00. L'importo totale risultava anche manoscritto nella parte posteriore della busta;

€ 5.000,00 in banconote da € 50,00 – l'importo totale risultava anche manoscritto nella parte posteriore della busta;

€ 5.000,00, di cui, € 4.900,00 in banconote da € 50,00, e n. 1 banconota da € 100,00;

€ 34.000,00 in banconote da € 500,00.

Il rinvenimento della cospicua somma di denaro contante appariva subito del tutto ingiustificata, in quanto trovata in possesso di facoltoso imprenditore, a capo di aziende di primissimo rilievo, il quale avrebbe potuto utilizzare i normali canali finanziari (carte di credito, bancomat, assegni bancari, etc.) per l'effettuazione di pagamenti leciti, soprattutto se di cospicuo importo.

Ragionevolmente e fondatamente, pertanto, alla luce dei risultati delle attività di intercettazione, l'unica plausibile giustificazione in ordine alla disponibilità della predetta somma, in contanti, suddivisa in banconote di vario taglio anche addirittura da euro 50,00 - il taglio migliore per garantire una rapida spendita e maggiori difficoltà nell'individuazione della provenienza trattandosi di taglio di utilizzo diffuso - è proprio quella che riconnette tale disponibilità al successivo utilizzo per la corresponsione della provvista corruttiva.

Per averne la certezza, **dal 09 al 12 giugno 2015, venivano effettuate mirate attività dinamiche nei confronti di BOSCO Concetto, DE GROSSI Oreste e ACCROGLIANÒ Antonella.**

Nella tarda mattinata del 09/06/2015, la **ACCROGLIANÒ** contattava il **DE GROSSI** (conversazione telefonica n. 958, del 09/06/2015, ore 12.44 [RIT n. 3945/15] – all. 113 foglio 470 fasc. PM) e gli chiedeva, come al solito attraverso un linguaggio criptico, notizie del “...**cugino...**”, ovvero

dell'imprenditore **BOSCO Concetto** ("...senta... suo fratello l'aveva chiamato? suo cugino poi lei?...").

DE GROSSI riferiva di non avere notizie in merito e di aver tentato senza successo di contattare il soggetto in questione ("...dunque... no... non ha chiamato... io ho... ho continuato in tutti i modi a... gli ho mandato pure un messaggio! [...] ho detto... ho detto... <...fatti sentire... io sono rientrato...> ... macché! nessuna risposta... [...] signora, io... casomai oggi pomeriggio lo continuo a chiamare ancora... però... [...] ma questi poi sono spariti completamente!!!...").

La **ACCROGLIANÒ**, allora, proponeva di procedere a convocare **COSTANZO Domenico**, socio in affari del **BOSCO Concetto**, per ricevere le loro spettanze ("...vabbe', allora facciamo una cosa... aspettiamo domani mattina? [...] embe'... appunto le dico... io... domani mattina... a questo punto chiamiamo il fratello... ha capito? [...] chiamiamo il fratello tanto pure lui fa impianti a gas... eehh... [...] ma gli diciamo... dico <...senti, se per favore puoi fare un salto... capito?...> ... va bene... no, non l'avevo visto e m'ero preoccupata..."), trovando il pieno accordo del **DE GROSSI** accordo ("...dici <...scusa, ma che fine ha fatto tuo fratello?...>...").

Il 12/06/2015, alle ore 09.29, **BOSCO** contattava **DE GROSSI** con cui conveniva un appuntamento, alle ore 10.00 circa, presso la sede ANAS SPA sita in Via Monzambano 10 (conversazione telefonica n. 1121 [RIT n. 3945/15] - all. 119 foglio 479 fasc PM).

I servizi di appostamento e controllo svolti dalla polizia giudiziaria consentivano di documentare l'incontro tra **BOSCO Concetto** e **DE GROSSI Oreste** che si allontanano assieme dalla sede ANAS di via Monzambano a bordo dell'auto del **DE GROSSI**. Tutte le fasi sono documentate con fotogrammi con luoghi, persone e orari all'all. 120 fogli 481 e ss fasc PM.

Il tanto atteso incontro con il "...cugino...", veniva poi comunicato dal **DE GROSSI** alla **ACCROGLIANÒ** (conversazione telefonica n. 1151, del 12/6/2015, ore 13.25 [RIT n. 3945/15] - all. 121 foglio 484 fasc PM), come al solito, sempre in maniera ermetica: **DE GROSSI**: *io mi sono visto con... col cugino... là...* - **ACCROGLIANÒ Antonella**: *le ha detto che c'ha quella malattia grave al fegato pure?* - **DE GROSSI Oreste**: *si, si, si... purtroppo c'è da fare l'esame là... quindi... va bene...* - **ACCROGLIANÒ Antonella**: *e mo' finché si deve fare la colon... eehh...* - **DE GROSSI Oreste**: *transaminasi... sta roba qua...* - **ACCROGLIANÒ Antonella**: *col... colonscopia... so' cose dure! so' cose lunghe! so' cose lunghe!*. I due convenivano che si sarebbero eventualmente risentiti.

Si capirà, nel prosieguo della trattazione, il motivo per cui i due dirigenti, con linguaggio criptico, sottolineando la circostanza che il "...cugino...", ovvero l'imprenditore **BOSCO Concetto**, avesse una "...malattia grave al fegato ...".

Il riferimento alla "**malattia grave al fegato**" è da tradursi, infatti, come riferimento al controllo svolto dalla polizia giudiziaria a Fiumicino, in data

09/06/2015 che aveva destato sospetti nell'imprenditore catanese e dato luogo all'adozione di ulteriori cautele da parte dei funzionari ANAS. Sul punto, come meglio si argomenterà in seguito, venivano acquisite chiarissime conferme dalle attività di intercettazione.

Altri fondamentali riscontri emergevano il 15/06/2015, dalle attività tecniche all'interno dell'ufficio dell'ACCROGLIANO'.

In particolare, nel corso del colloquio tra i ACCROGLIANO' e DE GROSSI registrato dalle ore 10.50 circa (conversazione ambientale progressivo n. 1660 del 15/06/2015, registrata dalle ore 10:00:00 [RIT n. 1225/15] – all. 123 fogli 487 e ss fasc PM), il **DE GROSSI** informava la **ACCROGLIANO'** di aver incontrato l'imprenditore catanese il quale gli avrebbe riferito di alcune problematiche sorte.

Infatti i due discutevano di quanto appreso direttamente dal **BOSCO** – con ragionevole certezza nel corso degli incontri con lo stesso intrattenuti, rispettivamente, l'11 e 12 giugno 2015 –, relativamente al noto controllo di cui il predetto era stato oggetto il 09/06/2015 presso l'Aeroporto di Fiumicino, che aveva portato al rinvenimento di denaro liquido per un ammontare pari a € 48.000,00 (**ACCROGLIANO'** Antonella: *all'aeroporto, lo hanno fermato... così le ha raccontato?* – **DE GROSSI** Oreste: *lui mi ha detto che un suo dipendente lo hanno trovato con dei soldi... – ACCROGLIANO' Antonella: *no... a me mi ha detto che hanno trovato lui...*). Il **DE GROSSI** aggiungeva che per tale motivo l'imprenditore gli avrebbe riferito di "*...stare fermi per il momento... [...] però dice che la settimana prossima... oppure questa... si sarebbe fatto vivo...*". La **ACCROGLIANO'** ribadiva quanto appreso dal **BOSCO** Concetto: "*...a me m'ha detto che hanno fermato lui...*".*

L'argomento veniva ripreso nella stessa giornata (conversazione ambientale progressivo n. 1666 del 15/06/2015, registrata dalle ore 16:00:00 [RIT n. 1225/15] – all. 125 fogli 492 fasc PM): dalle ore 16.25 circa, la **ACCROGLIANO'** e il **DE GROSSI** discutevano, tra l'altro, del controllo di cui era stato oggetto il **BOSCO** presso l'Aeroporto di Fiumicino ed effettuavano una vera e propria **rendicontazione delle provviste corruttive ricevute dagli imprenditori catanesi**.

Giova evidenziare che la conversazione è riportata nell'allegato citato soltanto nella prima parte e, pertanto, il riferimento per i brani che qui si trascrivono è al foglio 1962 del fascicolo del P.M. e riguarda una parte fondamentale della conversazione sia per il riferimento puntuale del denaro che l'imprenditore BOSCO ha consegnato fino a quel momento a titolo di provvista corruttiva, sia per la mediazione del MEDURI, emergendo così il pieno coinvolgimento del politico, il quale avrebbe fatto andare "di corsa" l'imprenditore a portare il denaro ai dirigenti ANAS.

Dunque dalla conversazione intrattenuta, emergeva, ancora una volta, il pieno coinvolgimento nella vicenda da parte del politico **MEDURI Luigi**, quale vero e proprio mediatore tra gli imprenditori catanesi ed i predetti dirigenti pubblici.

Entrando nel merito della discussione, la **ACCROGLIANO'** affermava che **GIGI**, ovvero il politico **MEDURI Luigi**, le aveva riferito del controllo di cui

era stato oggetto il **BOSCO**, circostanza che smentiva quanto riferito da quest'ultimo al **DE GROSSI**, circa il coinvolgimento nella vicenda di un suo dipendente ("*...ho fatto bene a parlare con GIGI (MEDURI - ndt) di quegli schifosi, eh! perché lui mi ha raccontato che all'aeroporto.. all'aeroporto... non il dipendente... non l'impiegato... lui...*").

Il **DE GROSSI** ribatteva che "*..eh! ma sempre a lui fermano... non è la prima volta... sempre a lui fermano che già era successo un'altra volta...*", ma la donna affermava di un altro episodio simile e, continuando il discorso, riportava la ricostruzione di quanto accaduto così come le era stato riferito dal **MEDURI** ("*...con 20 mila euro... dice che l'hanno messo in computer... e poi hanno visto lui quanto guadagna... quanto non guadagna... quindi, gli hanno consigliato 15 giorni... eh! questo m'ha raccontato a me e questo le riporto...*").

Inoltre, la **ACCROGLIANÒ** aggiungeva che il **BOSCO** l'aveva raggiunta (nel pomeriggio dell'11/06/2015 - vgs. conversazione ambientale n. 1572 [RIT n. 1225/15] - cit. all. 115) proprio su disposizione del **MEDURI**, per raggiungerla dell'evento ("*...che ce l'ha mandato GIGI qua... nel pomeriggio... a dire <...scappa e vai a parlare...>...*").

La conversazione, contenendo riferimento espresso al ruolo di mediazione svolto dal **Meduri**, costituisce conferma dello schema corruttivo a triangolo, di un rapporto stabile (in tal senso il richiamo al precedente, e non noto, fermo del **BOSCO** avvenuto in aeroporto evidentemente anche in quel caso origine di ritardo nei pagamenti), inoltre delinea i ruoli dei vari correi ricoperti ed il meccanismo di circolazione delle notizie nell'asse **BOSCO - MEDURI - ACCROGLIANÒ**.

Nel prosieguo, all'affermazione del **DE GROSSI** "*...era un mese che non si faceva vedere...*", la dirigente ribatteva di aver avvertito il **BOSCO** di procedere alla definizione dell'erogazione della provvista corruttiva, identificata, come al solito, con la denominazione dei **LIBRI**, in due-tre tranche ("*...<...come funziona?...> gli ho detto... <...tu, in due o tre volte devi chiudere i libri...>...*").

Al riguardo, il **DE GROSSI** riferiva della discussione che aveva intrattenuto con il **BOSCO**, nel corso della quale erano emerse delle incongruenze tra l'ammontare totale della provvista corruttiva che avrebbero dovuto ricevere, con quanto il predetto imprenditore avrebbe voluto in definitiva elargire ("*...poi mi ha detto.. dice <...dobbiamo... confrontare... perché non ci troviamo...>...*").

I due dirigenti, allora, continuavano il discorso effettuando il conteggio del totale della provvista corruttiva - che ammonterebbe a circa € 97.000,00 -, in parte già incassata (**ACCROGLIANÒ Antonella**: e perché lui mi aveva dato quel messaggio... e lo gliel'ho sempre dato... - **DE GROSSI Oreste**: gli ho detto <...guarda, noi non ci troviamo...> - **ACCROGLIANÒ Antonella**: e lui che ha detto... t'ha visto bene? - **DE GROSSI Oreste**: lui, secondo me... pensa... la sera del ...*(incomprensibile)*... che li ho portati già a loro ...*(incomprensibile)*... - **ACCROGLIANÒ Antonella**: 2 e 5 più 5... - **DE GROSSI Oreste**: quindi lui pensa quella volta, di avere portato tutto... - **DE GROSSI Oreste**:

no... e vabbè.. gli deve ridare.. dottore.. gli deve dare... - DE GROSSI Oreste: non ci troviamo più.. questo è... - ACCROGLIANÒ Antonella: praticamente deve dare ancora 5 mila più ...[incomprensibile, sembra dire undici o quindici]... eh... scherzando, scherzando... [...] ha dato 92... 97, no?... - DE GROSSI Oreste: lui dice a 97.. quindi... nella peggiore... eh... farebbero ...[incomprensibile]...

Infine, la **ACCROGLIANÒ** ribadiva l'intervento, nella vicenda, da parte del **MEDURI** il quale avrebbe fatto da tramite per far rispettare gli accordi per la corresponsione delle provviste corruttive (**ACCROGLIANÒ Antonella: quello l'ha mandato di corsa... ha detto <...val lì e non mi fare fare brutte figure...> ha detto GIGI (inteso MEDURI Luigi - ndt)... dice <...ma che state combinando?...> che poi lui dice <...MIMMO (inteso COSTANZO Domenico - ndt) non c'entra niente... sono io...> capito? [...] <...se tu spariscl... noi abbiamo dovuto parlare in generale...>...").**

Le ulteriori indagini svolte, compendiate nella informativa prot. n. 333593/15 del 23.7.2015, ma soprattutto nell'informativa prot. n. 386570/15 del 3.9.2015 (contenuta nel sottofascicolo "Richiesta Integrativa per l'applicazione di misure cautelari" ai fogli 239 e ss.), documentano i fatti relativi alla ulteriore erogazione di denaro, che sarebbe dovuta avvenire il 12/06/2015, ma che veniva differita al 26/06/2015, a causa del controllo effettuato da militari della G. di F. presso l'aeroporto di Fiumicino, in data 09/06/2015, nei confronti dell'imprenditore **BOSCO Concetto**, che ha portato al rinvenimento di denaro contante per un importo totale pari a € 48.000,00

Infatti, in data 24/06/2015, alle ore 12.48, veniva registrato un nuovo contatto telefonico tra il **BOSCO Concetto** ed il **DE GROSSI Oreste**, nel corso del quale l'imprenditore chiedeva di incontrare il dirigente ANAS SPA in Piazza Fiume (conversazione telefonica progressivo n. 1642 [RIT n. 3945/15] - all. 1 alla cnr del 23.7.2015).

Alle ore 13.21, **DE GROSSI Oreste** contattava **BOSCO** e gli comunicava che a breve lo avrebbe raggiunto (conversazione telefonica progressivo n. 1654 [RIT n. 3945/15] - all. 2 cnr cit.).

La P.G. operante quindi attivava i controlli e rilevava che il **DE GROSSI (all. 3 cnr cit)** alle ore 13.20 circa, a bordo dell'autoveicolo FIAT PANDA targata EZ260JW, partiva dal parcheggio della Biblioteca Nazionale, sito in Viale Castro Pretorio, raggiungeva Piazza Fiume e, dopo aver parcheggiato il veicolo, si dirigeva a piedi in direzione di Via Bergamo. Alle ore 13.31 circa, risaliva a bordo del proprio veicolo e, alle ore 13.45 circa, si allontanava dalla zona.

Il **DE GROSSI**, dopo aver incontrato verosimilmente l'imprenditore **BOSCO con cui aveva appuntamento**, durante il tragitto per raggiungere il proprio veicolo, alle ore 13,31 veniva notato parlare al cellulare (cfr. fotogramma alla pag. 6 dell'info 3.9.2015 foglio 244 fasc. Richiesta Integrativa).

Grazie alle intercettazioni in corso si accertava che quella telefonata era proprio con l'ACCROGLIANO': alle ore 13.31, infatti il **DE GROSSI** contattava la **ACCROGLIANO** con la quale conveniva un appuntamento nel pomeriggio - alle ore 15.30/15.45, presso l'ufficio di quest'ultima (conversazione telefonica progressivo n. 1657_[RIT n. 3945/15] - all. 4 cnr del 23 luglio 20154 sopra citata). L'incontro, però, non è stato oggetto di captazione in ragione di una provvisoria sospensione dell'attività attuata per evitare una bonifica da parte di terzi convocati dalla Accrogliano allo scopo, delle microspie collocate dalla PG operante.

Così come risulta dalla informativa del 3.9.2015 le apparecchiature nell'ufficio della ACCROGLIANO' venivano reinstallate nella notte tra il 29 e 30 giugno 2015.

Ebbene, già nella tarda mattinata del 30/06/2015, il monitoraggio occulto riavviato forniva, sin da subito, il riscontro della corresponsione dell'ulteriore provvista corruttiva, effettuata il 26/06/2015 dall'imprenditore **BOSCO Concetto** in favore della **ACCROGLIANO Antonella**, quota parte della quale veniva poi consegnata da quest'ultima al **DE GROSSI Oreste**

In particolare, alle ore 12.54 circa (conversazione ambientale progressivo n. 2022, del 30/06/2015 [RIT n. 1225/15] - all. 5 dell'info del 3.9.2015), veniva monitorato un incontro tra **la ACCROGLIANO ed il DE GROSSI nel corso del quale la dirigente (come ben visibile nei fotogrammi alla pag 7 dell'info del 3.9.2015) consegnava al collega una busta che lo stesso subito riponeva nella tasca destra della giacca e, contestualmente, riferiva "...totale 3 e 4 ...(incomprensibile)... 3 e 4 che ...(incomprensibile)... dico... li conti..."**.

A tale affermazione il **DE GROSSI** ribatteva "**...no... e che devo contare?...**" e, riferendosi, con ragionevole certezza, all'imprenditore **BOSCO**, chiedeva "**...è venuto, venerdì?...**" (il 26/06/2015). La **ACCROGLIANO** rispondeva affermativamente, chiedendo contestualmente al collega di annotare i conteggi delle somme ricevute ("**...sì... sì... sì segni me però, ha capito? [...] eh... no... perché sennò andiamo a carte e quarantotto noi...**"). Il **DE GROSSI** ribatteva che il **conteggio** delle provviste che risultava al soggetto in questione, ovvero all'imprenditore **BOSCO**, non corrispondeva a quanto effettivamente da loro ricevuto ("**...per me, rispetto al conteggio che fa lui, ce ne mancano...**").

La **ACCROGLIANO**, allora, chiedeva al **DE GROSSI** di approntare un manoscritto riepilogativo di quanto effettivamente da loro incassato (ACCROGLIANO': "**...ho capito.. ma noi a che punto eravamo arrivati? faccia mente locale... a casa... e domani me lo segna su un pezzo di carta, va bene?...**") e, visto che quest'ultimo iniziava a scriverlo (**DE GROSSI**"**...dovremmo essere...**"), lo interrompeva disponendo che tale operazione avrebbe dovuta effettuarla presso la sua abitazione (ACCROGLIANO': "**...faccia a casa... faccia a casa...**").

DE GROSSI ribatteva testualmente "**...ma... ma come se ne esce co ste cifre assurde?...**", e visto che la **ACCROGLIANO** ribadiva l'opportunità di

effettuare tale operazione presso la propria abitazione ("...che poi, mi sballottano tutto... mi sballottano... senta, faccia la cortesia... se lei stasera si fa un conto a casa... si...(Incomprensibile)... dieci minuti..."), il DE GROSSI affermava "...è una parola!! vabbè... [...] provo a farlo...".

Inoltre, la dirigente chiedeva di recapitarle successivamente tale documento ("...poi me lo porta... eh?..."), e De Grossi si dichiarava disponibile.

Il DE GROSSI, continuando il discorso, chiedeva se il soggetto in trattazione le avesse consegnato il denaro il venerdì precedente ("...ma, venerdì mattina è venuto? l'ha trovata lui?...") e, ricevuta risposta affermativa dalla collega ("...sì, alle otto e un quarto..."), affermava "...l'aveva detto... è stato di parola...".

La ACCROGLIANÒ riferiva, poi, di aver contestato al loro interlocutore - l'imprenditore BOSCO Concetto - di aver erogato in diverse tranches le provviste corruttive e, quindi, di avergli contestualmente richiesto di saldare definitivamente la corresponsione della quota di denaro dovuta ("...però gliel'ho detto... dico <...non puoi venire con ste CILIEGIE smozzicate così... che fai confusione e basta... vieni con una CILIEGIA definitiva...>...").

Il DE GROSSI chiedeva alla collega la tempistica della consegna definitiva del denaro ("...e mo' quando ha detto che torna?...") e quest'ultima riferiva testualmente "...e mo' dice che stava preparandosi... che tra una decina di giorni... gli ho detto <...fai prima perché qua, a lualio, le CILIEGIE devono essere finite...>...". I due continuavano a discutere circa il conteggio della provvista corruttiva.

Sempre nell'informativa integrativa (3.09.2015) veniva documentato, anche con nitidi fotogrammi alla pag. 9 del documento citato, come la ACCROGLIANÒ approntasse un appunto manoscritto su un foglio che consegnava al DE GROSSI il quale, dopo averlo letto, effettuava la medesima operazione e lo riconsegnava alla collega, affermando testualmente "...a questo dovremmo essere..." (conversazione ambientale progressivo n. 2023, del 30/06/2015, registrata dalle ore 13.00 [RIT n. 1225/15]),. La dirigente, dopo aver letto l'appunto, lo strappava, quindi chiedeva al collega: "...se lo può fare un conto tutto dettagliato per bene? faccia un po' mente locale e me lo segna, poi...". Il DE GROSSI assecondava tale richiesta ed affermava "...eh! stiamo a carissimo amico... campa cavallo che l'erba cresce...".

Venivano effettuati riscontri, finalizzati a rilevare se l'imprenditore BOSCO Concetto, il 26/06/2015, alle ore 08.15 circa, si fosse effettivamente recato presso l'abitazione della ACCROGLIANÒ Antonella, sita a Via Fogliano 4/A, come dalla stessa asserito (DE GROSSI Oreste: ma, venerdì mattina è venuto?.. l'ha trovata lui? - ACCROGLIANÒ Antonella: sì, alle otto e un quarto...), per recapitarle quota parte della provvista corruttiva. Effettivamente, l'utenza cellulare dell'imprenditore monitorata

(RIT n. 4551/15), dalle ore 08.20 (progressivo n. 10267 del 26/06/2015), alle ore 08.29 (progressivo n. 10293 del 26/06/2015), è risultata *agganciata* alla cella telefonica che insiste proprio nei pressi dell'abitazione della dirigente indagata.

In sintesi, grazie alle indagini tecniche e a quanto fin qui emerso nelle prassi in ordine agli incontri con la Dirigente, peraltro con tanto di riscontro proveniente dai tabulati, la ricostruzione dei fatti è agevole:

- in data 24/06/2015, il **DE GROSSI** incontrava l'imprenditore **BOSCO Concetto** e, nell'occasione, lo stesso riferiva che, il venerdì successivo (26/6/2015) si sarebbe recato dall'**ACCROGLIANÒ** ("...l'aveva detto... è stato di parola...");
- secondo prassi consolidata (ossia come già monitorato e documentato nelle date del 20/12/2014, 25/01/2015 e 14/05/2015), il **BOSCO** si recava, senza necessità di alcun preavviso telefonico, direttamente presso l'abitazione della **ACCROGLIANÒ**, consegnandole quota parte della provvista corruttiva;
- in data 30/06/2015, all'interno del proprio ufficio, la **ACCROGLIANÒ** consegnava al **DE GROSSI** la quota di sua spettanza, invitandolo ad effettuare il conteggio delle somme illecite a quella data introitate (fase documentata con videoriprese - fotogrammi nel fascicolo - e registrazioni trascritte);

Successivamente, in data **06/07/2015**, veniva registrato un ulteriore incontro (vedi fotogramma alla pag. 11 dell'informativa del 3.9.2015) tra i predetti dirigenti pubblici (conversazione ambientale progressivo n. 2164, del 06/07/2015, registrata dalle ore 10.00 [RIT n. 1225/15] all. 7 della informativa del 3.9.2015), nel corso del quale emergeva, nuovamente, come gli imprenditori **BOSCO** e **COSTANZO** non avessero ancora provveduto a rispettare gli impegni assunti. Alla richiesta del **DE GROSSI** "...non si sono fatti vedere più, eh?...", la **ACCROGLIANÒ** riferiva che, dalla consegna dell'ultima *tranche* corruttiva - avvenuta, come sopra riferito, in data 26/06/2015 - non aveva avuto più notizie in merito, esternando, contestualmente, il proprio disappunto ("...no, non li ho visti io... [...] non li ho visti proprio... [...] hanno fatto l'exploit.. non li ho proprio visti..."). Inoltre, la dirigente affermava di aver richiesto agli imprenditori catanesi di procedere a regolare definitivamente il rapporto di corruttela in essere ("...io gliel'ho detto pure... dico <...cercate di chiudere adesso, eh! non vi fate sentire più... non vi fate chiamare più...>..."). All'affermazione del **DE GROSSI** "...non ci pensano proprio... quelli non ci pensano proprio...", la **ACCROGLIANÒ** sottolineava come, tra l'altro, gli imprenditori catanesi avessero risolto altre problematiche non meglio specificate, attraverso l'intermediazione del noto politico **MEDURI Luigi**, il quale li aveva agevolati attraverso l'organizzazione di un incontro con un

non meglio individuato **MINISTRO** ("...perché mo' dottore... stanno messi bene... perché poi, MEDURI ti ha fatti incontrare anche con il MINISTRO... gli hanno fatto vedere il progetto... nuove cose, eh!...").

In data 08/07/2015, veniva intercettato un colloquio telefonico tra il **MEDURI Luigi** e la **ACCROGLIANÒ Antonella** (conversazione telefonica progressivo n. 22092 delle ore 13.45 [RIT n. 8086/14] all. 8 all'informativa del 3.9.2015), nel corso del quale il politico riferiva, tra l'altro, di aver parlato con tale "...MIMMO...", da identificarsi con ragionevole certezza nell'imprenditore catanese **COSTANZO Domenico**, il quale gli avrebbe riferito "...è felicissimo e te ne parlerà..." e concludeva il discorso affermando "...se ti vede MIMMO e ti parla... sennò martedì ne parliamo...".

In data 16/07/2015, interveniva un nuovo incontro tra il **DE GROSSI** e la **ACCROGLIANÒ** (conversazione ambientale progressivo n. 2406, del 16/07/2015, registrata dalle ore 12.00 [RIT n. 1225/15] - all. 9 dell'info del 3.9.2015). Nel dettaglio, la dirigente provava senza esito a chiamare telefonicamente dal fisso dell'ufficio **BOSCO Concetto** (fotogramma in alto pag. 12 informativa del 3.9.2015) che poi veniva contattato da **DE GROSSI** con il quale concordava di risentirsi per fissare un appuntamento a Roma (conversazione telefonica progressivo n. 2936 del 16/07/2015 delle ore 12.39 all. 10 informativa del 3.9.2015). Infine, il **DE GROSSI**, prima di uscire dall'ufficio, riferendosi all'imprenditore **BOSCO**, affermava testualmente "...se quello mi chiama... ha detto che mi richiamava... vediamo che succede...".

Lo stesso giorno, alle ore 14.04, **BOSCO Concetto** contattava **DE GROSSI** per informarlo che si stava recando presso il *Ristorante SAN MARCO*, sito in Via Sardegna n. 38/D (conversazione telefonica progressivo n. 2944 del 16/07/2015 [RIT n. 3945/15] - all. 11 informativa del 3.9.2015). Il **DE GROSSI** ribatteva che lo avrebbe raggiunto.

La PG operante effettuava nell'occasione attività di osservazione (vedi l'annotazione costituente l'all. 12 alla cnr integrativa del 3 settembre) che consentiva di documentare l'incontro.

Il **DE GROSSI**, alle ore 15.00 circa, usciva dal locale e raggiungeva gli uffici ANAS di Via Pianciani 16 quindi alle 17.20 contattava la **ACCROGLIANÒ** e le comunicava che l'avrebbe raggiunta presso il suo ufficio (conversazione telefonica progressivo n. 2976 del 16/07/2015 [RIT n. 3945/15] - all. 13 informativa del 3.9.2015).

Effettivamente, alle ore 18.26, veniva registrato l'arrivo del **DE GROSSI** presso l'ufficio della **ACCROGLIANÒ** (conversazione ambientale progressivo n. 2412 del 16/07/2015, registrato dalle ore 18.00 [RIT n. 1225/15 - all. 14 alla informativa del 3.9.2015- l'arrivo del DE GROSSI è nell'ultima parte della trascrizione]).

Nel corso dell'incontro, tuttavia, i due dirigenti non discutevano della vicenda corruttiva, a causa della presenza in ufficio di terze persone. Il **DE GROSSI**, quindi, raggiungeva nuovamente la **ACCROGLIANÒ** presso il suo ufficio il 20/07/2015 (conversazione ambientale progressivo n. 2502, del 20/07/2015, registrata dalle ore 12.00 [RIT n. 1225/15 - all. 15

dell'informativa del 3.9.2015]), e la informava che tra il mercoledì e giovedì successivo sarebbe stato raggiunto dai cugini ovvero gli imprenditori **BOSCO Concetto** e **COSTANZO Domenico**.

La dirigente ANAS ribatteva come anche il **MEDURI Luigi**, incontrato nella mattinata, le avesse riferito che il giorno successivo "...il cugino con pochi capelli...", ovvero **COSTANZO Domenico**, sarebbe arrivato a Roma. La **ACCROGLIANÒ**, confermando ulteriormente lo schema corruttivo già delineato, sottolineava come il **MEDURI** le avesse consigliato, in riferimento all'imprenditore catanese, di "...stringerlo e non farlo scappare...", in quanto lo stesso "...prende il volo...".

Le attività di intercettazione consentivano di rilevare come il **DE GROSSI** avrebbe dovuto incontrare l'imprenditore **BOSCO Concetto** giovedì **23/07/2015**, unitamente a tale **CARUSO Luigi Pietro**, titolare di una ditta individuale come da accertamenti di PG. In particolare, il **CARUSO** ed il **DE GROSSI** convenivano un incontro presso la sede dell'ANAS di Via Pianciani 16, nel pomeriggio del 21/07/2015 (conversazioni telefoniche progressivi n. 3187, delle ore 14.57, e n. 3191, delle ore 15.31, del 21/07/2015 [RIT n. 3945/15 all. 16 e 17 dell'informativa del 3.9.2015]).

Sempre in pari data, veniva registrato un ulteriore contatto telefonico tra i medesimi soggetti (conversazione telefonica progressivo n. 3209, del 21/07/2015, ore 17.21 [RIT n. 3945/15] – all. 18 all'informativa del 3.9.2015). Inizialmente, su richiesta del **CARUSO**, il **DE GROSSI** riferiva di aver tentato di contattare un soggetto, non meglio specificato, ma di non aver ricevuto risposta. Nel corso della conversazione, tuttavia, i due interlocutori convenivano di informare un soggetto – successivamente identificato nell'imprenditore **BOSCO Concetto** – di una questione non meglio specificata, nonostante non fosse ancora "...ufficiale...". All'eccezione mossa dal **CARUSO** "...però ci sminuisce un po' capisci?...", il **DE GROSSI** ribatteva "...non preoccuparti... non ti preoccupare... facciamoglielo credere...". Dopo poco, infatti, **DE GROSSI** provava a contattare il **BOSCO Concetto**, ma l'utenza di telefonia mobile in uso a quest'ultimo risultava non raggiungibile (telefonate progressivi n. 3214 e n. 3215, delle ore 17.41, del 21/07/2015 [RIT n. 3945/15] – all. 19 all'informativa del 3.9.2015).

Alle ore 17.50, pertanto, era l'imprenditore catanese a contattare il dirigente ANAS, con il quale conveniva un incontro per il successivo 23/07/2015 (conversazione telefonica progressivo n. 3222, del 21/07/2015, ore 17.50 [RIT n. 3945/15] – all. 20 all'informativa del 3.9.2015).

Il **DE GROSSI**, allora, riferiva che avrebbe informato dell'appuntamento anche un altro soggetto, ovvero **CARUSO Luigi Pietro**. Alle ore 11.28, il **DE GROSSI** contattava **BOSCO Concetto** e conveniva un appuntamento a Piazza Fiume, per le ore 12.00/12.15 (conversazione telefonica progressivo n. 3346, del 23/07/2015, ore 11.28 [RIT n. 3945/15]) dicendo che avrebbe invitato anche "...l'amico...".

La PG monitorava l'incontro (vedi i fotogrammi alle pagg. 16 e 17 dell'informativa del 3.9.2015) e rilevava che effettivamente **DE GROSSI Oreste** e **CARUSO Luigi** alle ore 12.15 circa, raggiungevano Piazza Fiume. Il **DE GROSSI** provvedeva a contattare, attraverso due telefonate, il **BOSCO**, per comunicargli di trovarsi presso il solito bar FRIENDS (conversazioni telefoniche progressivi n. 3357, ore 12.17, e n. 3365, ore 12.44 -, del 23/07/2015 [RIT n. 3945/15] all. 27 e 28 all'informativa del 3.9.2015). Alle ore 12.50 circa arrivava anche l'imprenditore catanese e dopo venti minuti tutti si allontanavano.

Subito dopo, grazie al monitoraggio tecnico ambientale, in esecuzione presso l'ufficio in uso alla **ACCROGLIANÒ Antonella**, veniva documentato l'incontro tra quest'ultima e il **DE GROSSI**, intercorso dalle ore 13.32 e ciò a significare che immediatamente dopo l'incontro con **BOSCO** e **CARUSO**, ossia a distanza di minuti il **DE GROSSI** andava a relazionare alla sua **Dominus** (conversazione ambientale progressivo n. 2575, del 23/07/2015, registrata dalle ore 13.00 [RIT n. 1225/15] - all. 30 dell'informativa del 3.9.2015 dalla terza pagina, fogli 322 e ss del fascicolo della richiesta integrativa). Nel corso del colloquio *de visu*, alla richiesta della **ACCROGLIANÒ** "...che è successo? [...] che ha detto?...", il **DE GROSSI** riferiva di essersi recato ad un appuntamento - con l'imprenditore **BOSCO** - ("...niente so' andato...") e di aver ricevuto "...altri 10..." - da intendersi, con ragionevole certezza, una provvista corruttiva per un importo pari a € 10.000,00.. Ricevuta tale informazione, la dirigente affermava "...eh... si è sprecato..." e il **DE GROSSI** ribatteva "...mi ha detto comunque che entro il 7 chiude tutto...". La **ACCROGLIANÒ** interrompeva subito il discorso, iniziando a discutere del riassetto organizzativo in atto nell'ambito di ANAS SPA, che avrebbe riguardato anche i loro incarichi. Durante la discussione, la dirigente cambiava nuovamente discorso e chiedeva "...ma che ha detto chiude questo?...". Il **DE GROSSI** rispondeva che - **BOSCO Concetto** - "...entro il... entro il... m'ha chiesto <...tu quando vai via?...> ho detto <...guarda io fino al 7...> ... <...ed allora entro quella data dobbiamo chiudere...>...". La **ACCROGLIANÒ** domandava ancora al collega se avesse effettuato un accertamento che gli aveva richiesto in precedenza ("...gli ha fatto tutto lei... ha verificato quella cosa che doveva verificare?..."). Al riguardo, il **DE GROSSI** affermava "...siamo sempre lì... eh... ce ne mancano..." e, senza riferire nulla, gesticolando con le dita della mano sinistra, indicava il numero 5.

Dunque appare evidente come in data **23 luglio 2015** **BOSCO Concetto** abbia consegnato altra parte della provvista corruttiva, dell'importo di € **10.000,00**, al **DE GROSSI Oreste** il quale immediatamente si recava nell'ufficio della Dirigente **ACCROGLIANÒ Antonella** per comunicare quanto "recuperato" suscitando il malcontento della donna per l'esiguità della somma ("si è sprecato"). Emergeva comunque come il totale pattuito non fosse stato ancora definitivamente versato dai corruttori ovvero risultassero divergenze tra i conteggi effettuati dai dipendenti pubblici rispetto a quelli risultanti agli imprenditori.



Ancora, in data **30/07/2015**, il dirigente ANAS SPA **DE GROSSI Oreste** e l'imprenditore **BOSCO Concetto**, si accordavano per effettuare l'ennesimo incontro presso la sede ANAS SPA, di Via Pianciani 16 (conversazioni telefoniche progressivi n. 3730, ore 10.50 - e n. 3744, ore 12.28 del 30/07/2015 [RIT n. 3945/15]). Al riguardo, giova precisare che il **BOSCO** aveva inutilmente invitato anche il suo socio in affari, **COSTANZO Domenico** (conversazione telefonica progressivo n. 25824, ore 12.43, del 30/07/2015 [RIT n. 4551/15] - all. 33 all'informativa del 3.9.2015).

Anche in questo caso le attività di osservazione svolte dalla Polizia Giudiziaria presso il luogo dell'appuntamento consentivano di documentare l'incontro nei pressi della sede ANAS di via Pianciani n.16: gli operanti constatavano che, ad un certo punto, Bosco e De Grossi, con le rispettive autovetture, raggiungevano Via Carlo Alberto dove parcheggiavano all'altezza del civico n. 22. A quel punto, l'imprenditore scendeva dal veicolo e, dopo aver prelevato un plico di colore bianco dal cofano posteriore dell'autovettura NCC allo stesso in uso, raggiungeva l'auto del DE GROSSI Oreste che non era sceso dal proprio veicolo - e si sporgeva all'interno del mezzo, attraverso il finestrino della portiera anteriore/lato passeggero (vedi l'all. 34 all'informativa del 3.9.2015 con la sequenza dei fotogrammi che cristallizzano l'operazione). Successivamente, il **BOSCO** si allontanava dall'auto del **DE GROSSI**, sprovvisto, però, del suddetto plico bianco. Dopo essersi salutati, i due si allontanavano dalla zona a bordo delle rispettive vetture.

Nel pomeriggio di quello stesso giorno (30/07/2015), alle ore 15.27 circa, ancora una volta, **DE GROSSI Oreste** raggiungeva la **ACCROGLIANO Antonella** nel suo ufficio (conversazione ambientale progressivo n. 2745, registrata dalle ore 15.00 [RIT n. 1225/15] - all. 35 all'informativa del 3.9.2015). Dopo aver discusso di altre questioni, il **DE GROSSI** informava la **ACCROGLIANO** dell'avvenuto incontro con l'imprenditore **BOSCO Concetto** ("...io mi sono visto con BOSCO ..."). Ricevuta tale informazione, la dirigente ANAS SPA riferiva testualmente "...no... aspetta che vado un attimo alla toilette e torno..." e, alle ore 15.34 circa, usciva dall'ufficio monitorato, seguita dal **DE GROSSI Oreste**.

Alle ore 15.37 circa, i due rientravano nell'ufficio e, dopo poco, effettuavano una sorta di rendicontazione delle provviste corruttive complessivamente ricevute dagli imprenditori catanesi **BOSCO Concetto** e **COSTANZO Domenico** (**ACCROGLIANO Antonella**: il conto, l'avete fatto? - **DE GROSSI Oreste**: 55...(incomprensibile)... 2 e 5... - **ACCROGLIANO Antonella**: si... il conto, dico... l'avete fatto?...).

A tal riguardo, il **DE GROSSI** riferiva, confutando quanto sostenuto dal **BOSCO Concetto**: "...lui dice che stiamo a 150.. io gli ho detto <...no! stiamo a 145...> [...] alla fine, sai che faccio? gli dico <...sentì [...] ste 5... o ci sono... o non ci sono... me le...> [...] me le dai comunque...".

Dal canto suo, la **ACCROGLIANO** evidenziava che si erano dovuti dare molto da fare per agevolare gli imprenditori catanesi e quindi era giusto

chiedere altro denaro ("...sì... perché abbiamo fatto cose da pazzi...") e chiedeva al collega "...quand'è che ha detto che torna?...".

Il **DE GROSSI** rispondeva "...ha detto che si fa sentire..." e alla richiesta della collega "...da lei? da me? non si sa... vabbè...", ribatteva "...mo' penso che stavolta... mo' penso che stavolta viene...".

Il successivo 03/08/2015, la **ACCROGLIANÒ** esortava nuovamente il **DE GROSSI** a contattare "...i cugini...", ovvero gli imprenditori **BOSCO Concetto** e **COSTANZO Domenico** (conversazione ambientale progressivo n. 2835, registrata dalle ore 09.00 [RIT n. 1225/15] - all. 36 all'informativa del 3.9.2015).

Il **DE GROSSI** affermava che il "...cugino..." - inteso l'imprenditore **BOSCO Concetto** - "...in settimana viene qui..." e che "...entro il 7 chiudeva la pratica...".

Ricevuta tale informazione, la **ACCROGLIANÒ** riferiva "...speriamo che la chiude... siamo qui..." e, replicando alle parole del **DE GROSSI** risultate non comprensibili ai militari operanti, chiedeva: "...noi non erano 55?...". Anche in questo caso, le parole del **DE GROSSI** risultavano incomprensibili agli operatori.

Il **DE GROSSI** e l'**ACCROGLIANO'** si incontravano nuovamente il **06/08/2015** (conversazione ambientale progressivo n. 2913, registrata dalle ore 15.00 [RIT n. 1225/15] - all. 37 info 3.9.2015).

Nella circostanza, nel corso del colloquio *de visu*, alla richiesta della **ACCROGLIANÒ** "...senta, quelli non si sono fatti vedere, no?...", il **DE GROSSI** rispondeva negativamente, aggiungendo "...mo' quello è capace che chiama la settimana prossima... e lo mando affanculo...".

La dirigente **ANAS** ribatteva "...ma lei non c'è la settimana prossima..." ed il **DE GROSSI** rispondeva di essere in ferie e che sarebbe rientrato in servizio il 31/08/2015.

Sempre in pari data, attraverso attività *di osservazione*, venivano documentati, gli spostamenti degli imprenditori **BOSCO Concetto** e **COSTANZO Domenico** (vedi l'annotazione costituente l'all. 38 all'informativa, completa dei fotogrammi).

Nel dettaglio, i predetti, alle ore 15.38 circa, raggiungevano la sede **ANAS SPA** di Via Monzambano 10. Il monitoraggio video - ambientale in esecuzione presso l'ufficio in uso alla **ACCROGLIANÒ** consentiva, altresì, di monitorare, dalle ore 16.05 circa, l'incontro tra quest'ultima ed i predetti imprenditori catanesi all'interno dell'ufficio della Dirigente (conversazione ambientale progressivo n. 2914, registrata dalle ore 16.00 [RIT n. 1225/15] all. 39 all'informativa del 3.9.2015. Alla pag. 23 dell'informativa vi è il fotogramma che documenta l'incontro).

Dopo aver discusso dell'attuale riassetto organizzativo dell'**ANAS SPA**, il **BOSCO** chiedeva alla dirigente di contattare **GRAZIANI Antonio** - dirigente della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza -, per ricevere informazioni circa l'erogazione di alcuni pagamenti spettanti ad un'azienda allo stesso riconducibile.

La **ACCROGLIANÒ** assecondava tale richiesta e, attraverso l'utenza di telefonia fissa in uso al suo ufficio, contattava l'utenza del **GRAZIANI**, tuttavia senza ottenere risposta. Terminato l'incontro con la dirigente, alle ore 16.53 circa, i due imprenditori raggiungevano l'ingresso principale della sede ANAS SPA, ove venivano notati discutere con il dirigente **DE GROSSI Oreste** (cfr. fotogrammi contenuti nell'informativa del 3.9.2015 pag. 24).

Al riguardo, è da evidenziare che, alle ore 16.36, la **ACCROGLIANÒ**, contattata telefonicamente dal **MEDURI Luigi** (conversazione telefonica progressivo n. 25467, ore 16.36, del 06/08/2015 [RIT n. 8086/14] all. 40 all'info del 3.9.2015) lo informava di aver incontrato *i loro amici*, ovvero gli imprenditori catanesi sopra citati.

Alle successive ore 17.04 circa dello stesso 6/8/2015, veniva registrato un incontro tra la **ACCROGLIANÒ** ed il **DE GROSSI** (conversazione ambientale progressivo n. 2915, registrata dalle ore 17.00 [RIT n. 1225/15] all. 41 all'info del 3.9.2015).

Il successivo ascolto della conversazione consentiva di appurare come entrambi riferissero di aver incontrato gli imprenditori catanesi ed, in particolare, che la **ACCROGLIANÒ** segnalava: "...solo che qui dentro non parlano...", mentre il **DE GROSSI** rappresentava la pianificazione di un nuovo ed imminente incontro ("...mi ha detto che alle sei ...*(incomprensibile)*... sotto l'ufficio.. a Via Calabria... [...] <...fatti trovare la fuori ...*(incomprensibile)*...>...").

Come si legge nell'informativa più volte citata, a causa di problemi tecnici, non era possibile monitorare l'incontro che il dirigente ANAS SPA avrebbe intrattenuto, in Via Calabria, alle ore 18.00, con uno dei due imprenditori catanesi, da identificarsi, verosimilmente, in **BOSCO Concetto** il quale, come noto, ha nella propria disponibilità un appartamento/ufficio proprio al civico 32 di quella via.

Il 07/08/2015, **DE GROSSI Oreste** raggiungeva nuovamente la **ACCROGLIANÒ** presso l'ufficio monitorato (conversazione ambientale progressivo n. 2934, registrata dalle ore 12.00 [RIT n. 1225/15] – all. 42 all'info del 3.9.2015) e provvedeva a consegnarle un plico che aveva estratto dalla tasca posteriore destra del pantalone. La donna prendeva il plico, si alzava e lo riponeva immediatamente nella sua borsa (la scena è documentata nei 4 fotogrammi alla pag. 26 dell'informativa del 3.9.2015). **DE GROSSI** contestualmente diceva: "...*dodici e cinque*..." ed informava la **ACCROGLIANÒ** del discorso affrontato con il soggetto – inteso **BOSCO Concetto** – che gli aveva consegnato la provvista corruttiva: "...<...scusa, ma... non avevamo detto che?...> [...] secondo dice <...no, però... no' ci vediamo a settembre...>...".

La **ACCROGLIANÒ** affermava "...*eh! te l'avevo detto*..." e il **DE GROSSI** riferiva del colloquio intrattenuto il giorno precedente con **BOSCO Concetto**: "...*ma questo ieri, di stramacchio... ma... alla fine... quando ci siamo incontrati giù m'ha detto <...vieni fra un'ora...*

sennò... anche poi...> ho detto <...scusami... intanto, vedi che io pensavo...(incomprensibile)... pensavo questo mi vuole dare...".

Continuando il discorso, la dirigente affermava che la riscossione della provvista corruttiva era stata possibile proprio grazie all'intercessione del **MEDURI Luigi** che lei stessa aveva coinvolto per il buon esito della vicenda (**ACCROGLIANÒ Antonella**: questo... meno male che c'ho messo **MEDURI**...(incomprensibile)... che gli ha fatto la spiega, dottore... lei mi ha capito... sono stata... - **DE GROSSI Oreste**: sennò non vedevamo niente... - **ACCROGLIANÒ Antonella**: sono stata previdente... sennò, sostiene **GIGI**... - **DE GROSSI Oreste**: non vedevamo niente... - **ACCROGLIANÒ Antonella**: bravissimo!).

In relazione al ritardo con cui, secondo gli odierni indagati, gli imprenditori catanesi avrebbero corrisposto quota parte della provvista corruttiva, nonché al differimento di un'ulteriore dazione per il successivo mese di settembre, il **DE GROSSI** riferiva testualmente "...eh... però... questo insegna per il futuro, eh! [...] questi non possono fare i furbi...".

La **ACCROGLIANÒ** concordava con quanto sostenuto dal collega ed asseriva che anche **GIGI**, ovvero il politico **MEDURI Luigi**, era pienamente d'accordo con le loro rimostranze ("...sì, invece la vergogna... la vergogna li ha fatti... m'ha capito lei... la vergogna... di **GIGI**... la vergogna anche esterna... dici <...ma che fai? prendi impegni e non li mantieni?...>...").

Quindi il **DE GROSSI** riferiva che, a parer suo, la riscossione dell'ulteriore dazione corruttiva sarebbe stata procrastinata alle festività natalizie ("...ah! certo... certo... è logico... ma loro... non da.. loro avrebbero già dovuto... uhhh... [...] se si rispettano... non dico assai ma nel giro di... un paio di mesi massimo... massimo... tra un po' festeggiamo l'anno... [...] a Natale... ma noi arriveremo a Natale... noi arriveremo a Natale...").

La **ACCROGLIANÒ** chiedeva al collega se avesse ammonito l'imprenditore catanese circa una questione non meglio specificata ed il **DE GROSSI** rispondeva affermativamente (**ACCROGLIANÒ Antonella**: ma lei gliel'ha fatto quel discorso? - **DE GROSSI Oreste**: sì... sì... lo ho detto <...guarda... tu dici così...> - **ACCROGLIANÒ Antonella**: <...per non sapere nè leggere nè scrivere...> - **DE GROSSI Oreste**: <...in ogni caso...> ho detto <...guarda... come danno morale...> - **ACCROGLIANÒ Antonella**: e lui che ha detto? - **DE GROSSI Oreste**: sì è messo a ridere...).

Anche in questo caso è chiarissimo il riferimento alle divergenze di conteggio circa gli € 5.000,00 mancanti, rispetto ai quali il **DE GROSSI** li avrebbe addirittura imputati al **BOSCO** come danno morale per il ritardo accumulato nel saldo della provvista corruttiva.

Infine, i due interlocutori discutevano del noto **PARLATO Giovanni** il quale, a parere della **ACCROGLIANÒ**, sarebbe oggetto di accertamenti tecnici da parte della Guardia di Finanza (**DE GROSSI Oreste**: con Giovanni? - **ACCROGLIANÒ Antonella**: basta dottore.. che fa? non ha

capito che Giovanni è intercettato dalla Guardia di Finanza? - DE GROSSI Oreste: *si... lo so... lo so...* - ACCROGLIANO Antonella: *che hanno chiesto notizie anche qua... lui non sa niente... che Giovanni? Giovanni proprio deve sparire...* - DE GROSSI Oreste: *Giovanni è proprio cretino...*

•••

Ebbene, chiari ed evidenti risultano i gravi indizi di colpevolezza a carico dei pubblici ufficiali **ACCROGLIANO' Antonella** e **DE GROSSI Oreste** nella vicenda corruttiva loro contestata. Entrambi sono costantemente a disposizione degli imprenditori catanesi, "il cugino" ossia BOSCO (o "i cugini" per indicarli entrambi) e "il pelato" ossia COSTANZO i quali vengono favoriti nelle procedure concernenti gli appalti con l'ANAS, grazie al ruolo rivestito dai due pubblici ufficiali, soprattutto dalla ACCROGLIANO'. Essi agiscono violando, quantomeno, l'obbligo di imparzialità (se non anche norme di legge come nel caso della "presa d'atto"), che dovrebbe caratterizzare l'esercizio della funzione pubblica, a tanto mossi da interessi personalissimi.

L'**ACCROGLIANO'** è dotata di quella scaltrezza che le consente di raggiungere il risultato in maniera da far sembrare la cosa assolutamente legittima come si è visto nel caso della variante o dei pagamenti anticipati rispetto ad altri imprenditori. Aiutata dal DE GROSSI, si impegna diligentemente per veicolare le carte presso gli uffici competenti, cercando di evitare tutti quei passaggi che possano ritardare o far scattare intromissioni di terzi che possano sollevare problemi in ragione della non ritualità della procedura seguita (è sintomatico come la stessa di esprima sul Dirigente CONFORTI nel corso della conversazione ambientale progressivo n. 1206 del 27/05/2015, registrata dalle ore 12:00:00 [RIT n. 1225/15] - all. 104 fogli 451 e ss fasc. PM ("*...devo dire che BAJO, poi, alla fine, si allinea... solo CONFORTI...(incomprensibile)... perché CONFORTI, checché voi ne pensiate... è un essere bieco... è un infame CONFORTI... è un infame...(incomprensibile)... non guardare quelle quattro mosse che fa con...(incomprensibile)... non è così... non è così...*").

DE GROSSI è comunque quello che materialmente riceve le provviste corruttive all'esterno dell'ANAS che poi divide con la Dirigente, tiene i conteggi di quanto illecitamente percepito e di quanto ancora avanzano "per chiudere a partita" con i due imprenditori.

E dalle indagini, emerge come i rapporti tra i medesimi siano prolungati nel tempo e non occasionali, e che gli accordi raggiunti prevedano sempre uno scambio tra funzione pubblica e denaro o altra utilità (per inciso si evidenzia che nelle ultime proroghe di intercettazioni autorizzate in questi giorni dalla scrivente, ossia dopo la richiesta integrativa, il rapporto corruttivo, con consegna di denaro è ancora in atto).

Questa è l'essenza della corruzione per **asservimento** (e non per l'esercizio) della funzione, riconducibile al disposto degli articoli 318 e 319 c.p.,

fattispecie rispetto alle quali il disvalore è intrinsecamente fondato sulla violazione dell'articolo 97 Cost., nella parte in cui impone al funzionario di svolgere i propri compiti nel rispetto della legge e del principio di imparzialità. Nel caso di specie la condotta dei funzionari si pone in netto contrasto con il principio costituzionale che sta alla base delle funzioni svolte per la Pubblica Amministrazione: a ciò si aggiunge un'attività specifica che è quella della contrarietà dei singoli atti per i quali viene chiesta ed ottenuta specifica remunerazione, secondo lo schema tipico e puntale di cui all'articolo 319 c.p. : la c.d. "presa d'atto" per la quale l'ACCROGLIANO' si spende in ogni modo, è chiaramente un atto contrario ai doveri d'ufficio per come già ampiamente argomentato.

Quanto ai corruttori, sempre in punto di gravi indizi, non appare necessario spendere alcuna parola per l'imprenditore **BOSCO LO GIUDICE Concetto**, il cui ruolo e la cui condotta è ampiamente in atti.

Ma è evidente che nel rapporto corruttivo sia implicato anche il suo socio, ossia **COSTANZO Domenico**, che è - nella vicenda - colui che "non si sporca le mani", atteso che, almeno fin qui, è sempre il BOSCO a consegnare le provviste corruttive (vi è in atti una conversazione tra la ACCROGLIANO' e il DE GROSSI nel corso della quale i due commentano come sia sempre il BOSCO ad essere fermato, facendo riferimento ad un altro episodio non ricompreso nella presente vicenda, a dimostrazione della abitudine del ruolo di consegnatario di provviste corruttive ricoperto dal BOSCO).

Molteplici gli elementi a dimostrazione della consapevolezza e della volontà del **COSTANZO** nella partecipazione delle condotte corruttive, primo tra tutti uno di segno logico che è la distrazione del denaro dalle casse delle società, in misura non inferiore ad € 150.000,00. E' evidente che tale operazione, non giustificabile in altro modo dal BOSCO, non può essere portata avanti senza la volontà del suo socio che, peraltro, ha contatti sia con l'ACCROGLIANO' che con il DE GROSSI al fine di portare avanti l'interesse delle imprese che a lui fanno capo.

Sul punto giova citare la conversazione del 17.3.2015 (progr. 12272 RIT 8086/14 all. 68) allorchè il COSTANZO contatta l'ACCROGLIANO' per avere notizie sulla "lettera" cioè sulla "presa d'atto" di cui si è detto. E' evidente che il COSTANZO sa bene che la vicenda ha del torbido altrimenti non avrebbe utilizzato un linguaggio criptico con la Dirigente alla quale chiede se c'è possibilità di averla per l'indomani. Il 19.3.2015, ossia due giorni dopo, c'è un contatto tra i due soci "per quella cosa" (progr. 8780 RIT 1223/15 all. 75) dove il riferimento è sempre alla "presa d'atto" che, come ampiamente spiegato è un atto utilizzato in violazione delle regole per l'aggiudicazione di un appalto pubblico che, in tal caso, viene trasferito ad un contraente non scelto dalla P.A. ma dagli stessi privati.

E ancora l'ACCROGLIANO' contatta proprio il COSTANZO per comunicare che sono riusciti a trovare la soluzione per il pagamento di crediti di spettanza delle imprese COGIS - TECNIS (conv. progr. 2381 RIT 8086/14 all. 49) dopo aver fatto di tutto ed essersi spesa in ogni modo con i colleghi per trovare la copertura finalizzata ad erogare somme che gli imprenditori

avanzavano dall'ANAS, avendo preso un impegno con gli stessi al fine di agevolarli nella celere riscossione delle somme.

Interessamento - come ampiamente dimostrato - ben remunerato.

Inoltre nella conversazione del 5.2.2015 (progr. 8373 RIT 8086) la ACCROGLIANO' riferiva al MEDURI di aver incontrato il COSTANZO e, giova evidenziare che il MEDURI è il tramite tra gli imprenditori e l'ACCROGLIANO'.

Inoltre il 27 maggio il COSTANZO si reca nell'ufficio della Dirigente per sollecitare una pratica di suo interesse e l'ACCROGLIANO' si mette a disposizione, facendo capire, dal linguaggio utilizzato, che dovrà fare qualche pressione perché sicuramente incontrerà ostacoli con il Dirigente Conforti.

E il giorno dopo, ossia il 28 maggio l'ACCROGLIANO' si lamenta col DE GROSSI del fatto che dopo essersi presi tante responsabilità "quelli" sono spariti (nel senso che non portano più denaro) e DE GROSSI riferisce di aver chiamato appunto (per sollecitare) "il pelato" ossia il COSTANZO (cfr. progr. 1231 RIT 1225/15).

Inoltre nell'ultimo periodo, il riferimento ai "cugini" ossia ai due imprenditori che non si fanno vedere nonostante gli impegni presi è assai frequente.

Infine è assai sintomatica del ruolo che ciascun imprenditore svolge nella vicenda corruttiva la conversazione avvenuta il 30 luglio 2015 (progr. 25824 RIT 4551/15) tra il BOSCO e il COSTANZO allorché il primo riferiva all'altro che si stava recando a via PIANCIANI e lo invitava ad andare con lui, ma il COSTANZO rifiutava l'invito aggiungendo che si sarebbero visti alla galleria Sordi. Subito dopo il BOSCO si recava a via PIANCIANI a consegnare una ulteriore tranche di denaro al DE GROSSI, che consegnava al dirigente senza che questi scendesse dall'auto come documentato dai fotogrammi in atti.

E' evidente dunque che COSTANZO è colui che prende gli accordi con la Dirigente ANAS e si rifiuta anche di accompagnare il socio allorché c'è da fare il lavoro sporco. BOSCO è designato quale consegnatario delle provviste corruttive.

Sussistono i gravi indizi di colpevolezza anche per il politico MEDURI Luigi Giuseppe, infatti nella reciprocità dei rapporti tra imprenditori e funzionari, la particolarità della vicenda Tecnis è legata al ruolo di mediazione assunto dal Meduri, legato a doppio filo alla Accrogliano da rapporti di conoscenza personale e di collaborazione anche politica per agevolare l'inserimento del fratello Galdino nel circuito della Regione Calabria ovvero di enti a questa affiliati.

Il coinvolgimento di **MEDURI LUIGI GIUSEPPE** nelle vicende di corruzione descritte si apprezza in relazione alle reciproche richieste intercorse tra la **ACCROGLIANO** e il **MEDURI**, concernenti:

1. l'interessamento del **MEDURI** per il conferimento di un incarico nell'ambito pubblico ad **ACCROGLIANO Galdino**, fratello della

predetta dirigente ANAS, che, allo stato, non risulta ancora essere stato assegnato;

2. l'intercessione della **ACCROGLIANÒ** per la riconferma dell'impiego, presso l'**ANAS SPA**, di due soggetti di diretto interesse del politico, identificati in **CHINDAMO Antonio Clemente** e **ZIZZA Gennaro**.

Dagli accertamenti della PG operante è emerso che sia il **CHINDAMO** che lo **ZIZZA** abbiano già lavorato per ANAS e percepito redditi dall'ente (all. 126 e 127 informativa conclusiva).

D'altro lato, l'interessamento del **MEDURI**, per il conferimento di un incarico nell'ambito pubblico in favore di **ACCROGLIANÒ Galdino** emergeva, all'inizio delle indagini, nel corso di una conversazione telefonica intercettata l'01/12/2014 (conversazione telefonica progressivo n. 2006, ore 09.53 [RIT n. 8086/14] - all. 128 dell'informativa conclusiva).

In quell'occasione, Meduri informava **ACCROGLIANÒ Antonella** di aver parlato con suo fratello **Galdino**, al quale aveva spiegato che un eventuale suo incarico sarebbe dipeso dal buon esito di un accordo politico in Calabria, per la costituzione della nuova Giunta Regionale ("*...gli ho spiegato... i temi dell'espulsione...(fonetico)... sono questi... primo... e poi la settimana prossima lo vediamo assieme... se c'è l'accordo politico... tra il Centrosinistra ed NCD in Calabria... c'è un percorso da fare per le nomine successive... che è politico... perché è un accordo fatto quindi... la presidenza deve corrispondere ad alcuni passaggi... se non fanno l'accordo... diventa una...(incomprensibile)... professionale... si deve fare un altro tipo di discorso... gli ho detto che la settimana prossima avremo chiaro il quadro degli accordi... se li fanno o meno... visto che lui è a Roma ed io ci sono pure... ci sentiamo e ci pigliamo un caffè insieme a te va bene?...*").

La **ACCROGLIANÒ** chiedeva spiegazioni in merito, ma il **MEDURI** ribadiva che la questione era legata a degli equilibri di tipo politico (**ACCROGLIANÒ Antonella**: *ancora non sappiamo niente... se tu riesci a fare quelle verifiche capito?* - **MEDURI Luigi**: *guarda questa settimana si saprà... perché loro stanno premendo su GUERINI... ALFANO con GUERINI... quindi si deve decidere in questi giorni... ancora non hanno fatto... [...]* *su questo tema noi restiamo d'accordo che la prossima settimana... ad idee chiare ci incontriamo io, tu e tuo fratello... se c'è qualche cosa prima ovviamente ci sentiamo...").*

Il successivo 18/12/2014, il politico contattava la dirigente ANAS (conversazione telefonica progressivo n. 3574, ore 11.04 [RIT n. 8086/14] - **all. 129 dell'informativa conclusiva**), e, dopo averla informata di specifici suggerimenti forniti a suo fratello **ACCROGLIANÒ Galdino**, le richiedeva l'interessamento per le posizioni di **ZIZZA** - inteso **ZIZZA Gennaro** - e **CLEMENTE** - inteso **CHINDAMO Antonio Clemente** - ("... **Antonella** *vedi se puoi dare uno sguardo a quel ragazzo che conosci... **ZIZZA**... e **Clemente**... quel due che gli fanno...*").

La donna forniva rassicurazioni al politico sul caso ("*...ma quelli stanno a posto già... ma quelli stanno a posto tutti quanti... stanno a posto da due mesi circa... tranquillo tranquillo...*"). Ulteriori richieste del **MEDURI**, riguardanti la posizione lavorativa dei due soggetti di suo diretto interesse - **ZIZZA Gennaro** e **CHINDAMO Antonio Clemente** -, venivano rappresentate alla **ACCROGLIANÒ** nel corso della conversazione intercettata il 23/12/2014 (conversazione telefonica progressivo n. 4134, ore 13.17 [RIT n. 8086/14] - **all. 130 informativa conclusiva**). Anche in tale occasione, la **ACCROGLIANÒ** forniva specifiche rassicurazioni: "*...quelli sono stati riconfermati... abbiamo altri guai per altri... che non sono i tuoi... stai tranquillo... ma ZIZZA? non l'hai sentito tu, ZIZZA? [...] li abbiamo seguiti personalmente...*". Inoltre, l' **ACCROGLIANÒ Antonella** diceva "*...abbiamo altri guai per altri... che non sono i tuoi...*".

Il 24/12/2014, era proprio **ZIZZA Gennaro** a contattare la **ACCROGLIANÒ** (conversazione telefonica progressivo n. 4371, ore 12.16 [RIT n. 8086/14] - **all. 131 info conclusiva**), la quale lo informava che su sollecitazione del **MEDURI** si stava occupando della sua posizione lavorativa, affermando, al riguardo, che "*...la situazione è fatta...*". **ZIZZA** ribatteva che aveva ricevuto, al riguardo, notizie contrastanti rispetto a quanto riferito dalla dirigente, ma quest'ultima ribadiva quanto riferito in precedenza e, nel contempo, lo invitava a raggiungerla per discutere della questione di persona.

Nel corso di successive conversazioni telefoniche intercettate, il **MEDURI** nuovamente chiedeva alla **ACCROGLIANÒ** di interessarsi per l'impiego lavorativo di **CHINDAMO Antonio Clemente** (conversazioni telefoniche progressivi n. 6184, del 14/01/2015, ore 11.32, e n. 6686, del 20/01/2015, ore 10.31 [RIT n. 8086/14] - **all. 132 all'informativa definitiva**).

Le ulteriori indagini consentivano di captare ulteriori conversazioni telefoniche tra la **ACCROGLIANÒ** ed il **MEDURI**, nel corso delle quali emergeva l'interessamento di quest'ultimo per il riconoscimento di un incarico pubblico in favore di **ACCROGLIANÒ Galdino** (conversazioni telefoniche progressivi n. 10290, del 25/02/2015, ore 19.47, e n. 10485, del 27/02/2015, ore 12.04 [RIT n. 8086/14] - **all. 133**). In tale contesto, assume interesse la conversazione telefonica del 12/03/2015, nel corso della quale **MEDURI Luigi** informava **ACCROGLIANÒ Antonella** che il giorno successivo, alle ore 10.00 circa, avrebbe raggiunto gli uffici dell'**ANAS** per incontrarla unitamente ad **ALFREDO**, ovvero **BAJO Alfredo** (conversazione telefonica progressivo n. 11678, del 12/03/2015, ore 13.01 [RIT n. 8086/14] - **all. 134**).

Effettivamente, il 13/03/2015, **MEDURI Luigi** e **ACCROGLIANÒ Antonella** si incontravano nei pressi degli uffici dell'**ANAS** in maniera riservata, lontano da occhi indiscreti, così come espressamente richiesto dal politico (conversazioni telefoniche progressivi n. 11757, del 13/03/2015, ore 10.05, e n. 11759, del 13/03/2015, ore 10.14 [RIT n. 8086/14] - **all. 135**).

I motivi della riservatezza dell'incontro venivano chiariti, in parte, dal colloquio telefonico intrattenuto, nel corso dell'appuntamento, tra i predetti e **ACCROGLIANÒ Galdino** (conversazione telefonica progressivo n. 11761, del 13/03/2015, ore 10.23 [RIT n. 8086/14] - **all. 136**). Infatti, il **MEDURI** comunicava a quest'ultimo di controllare il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (**BURC**), in quanto sarebbero stati pubblicati gli impieghi che l'Ente avrebbe dovuto assegnare e che, in precedenza, aveva già anticipato a sua sorella. Inoltre, il **MEDURI** affermava di aver già parlato della questione con tale **MARIO**, che potrebbe identificarsi, con ragionevole certezza, in **OLIVERIO Mario**, Governatore della Regione Calabria.

È da segnalare, innanzitutto, che, in attesa della risposta di **ACCROGLIANÒ Galdino**, in sottofondo veniva registrato parte del colloquio *de visu* tra il politico e la dirigente ANAS, nel corso del quale quest'ultima riferiva testualmente: "*...to mo... il nominativo l'ho dato... il... tutte quelle cose l'ho date a CESA... GIGI...*".

MEDURI Luigi e **ACCROGLIANÒ Antonella** si incontravano nuovamente il 26/03/2015 in Piazza del Popolo presso il Bar **ROSATI**. Nell'occasione, ai due si univa il fratello della dirigente ANAS, **ACCROGLIANÒ Galdino**. Tale evidenza emergeva, originariamente, attraverso una conversazione telefonica intercettata in data 23/03/2015 (conversazione telefonica progressivo n. 12763, ore 16.03 [RIT n. 8086/14] - **all. 137 all'informativa conclusiva**), nel corso della quale il **MEDURI** rappresentava alla **ACCROGLIANÒ** la necessità di incontrarla il mercoledì successivo (25/03/2015) facendo anche un esplicito riferimento a tale **MARIO**, da indentificarsi, verosimilmente, nel Governatore della Calabria **OLIVERIO Mario** ("*...mercoledì ci dobbiamo vedere... che viene MARIO e poi ti dico...*"). La **ACCROGLIANÒ** informava il suo interlocutore della presenza nella Capitale di suo fratello **Galdino**.

Continuando la conversazione, il **MEDURI** richiedeva alla dirigente ANAS se vi erano novità "*...di quel geometra...*".

La donna ribatteva che "*...guarda, io so che praticamente tutta l'istruttoria l'avevano completata perché, ovviamente, l'istruttoria... sono fatte tutte a regola d'arte, quindi... [...] però era il capo del personale che c'ha tutta l'istruttoria, la fa lui l'istruttoria...*" e che gli avrebbe fornito ulteriori notizie nel corso dell'incontro del successivo mercoledì ("*...però, magari, fino a mercoledì riusciamo a sapere per vedere se...*").

Le successive evidenze tecniche consentivano di rilevare che i due si sarebbero dovuti incontrare in data 26/03/2015.

La PG operante in concomitanza dell'evento prospettato effettuava attività di osservazione (cfr **all. 138 all'informativa definitiva**) che consentivano di rilevare, alle ore 10.00 circa, l'incontro tra **MEDURI Luigi** ed i fratelli **Antonella** e **Galdino ACCROGLIANÒ**.

Un ulteriore incontro tra la **ACCROGLIANÒ** ed il **MEDURI**, alla presenza anche di **BAJO Alfredo** - Condirettore Generale Tecnico dell'ANAS SPA -, veniva documentato il 23/04/2015. L'appuntamento veniva concordato tra

la dirigente ANAS ed il politico nel corso di una conversazione telefonica registrata in pari data, alle ore 15.40 (conversazione telefonica progressivo n. 15027 [RIT n. 8086/14] - all. 139).

Al riguardo, il **MEDURI** richiedeva di effettuare l'incontro in un luogo riservato, lontano da occhi indiscreti ("*...dovete trovare un posto adeguato e ci vediamo!!!...*") e la **ACCROGLIANÒ** lo rassicurava affermando "*...va bene! adeguatissimo, adeguatissimo!! va bene...*". Le successive attività di pedinamento consentivano di monitorare l'incontro tra i predetti in un locale sito in Piazza di Pietra, dalle ore 14.00 alle ore 14.50 circa.

Il 15/05/2015, infine, veniva registrata una ulteriore conversazione telefonica (conversazione telefonica progressivo n. 17288, ore 12.17 [RIT n. 8086/14] - all. 140) nel corso della quale la **ACCROGLIANÒ** chiedeva al **MEDURI** ancora rassicurazioni circa il suo interessamento per il fratello **Galdino** ("*...sei sicuro che quella società che... della quale parlavamo di Galdino, non hanno messo nessuno, ancora?...*"), ricevendo dal politico rassicurazioni al riguardo ("*...domenica lo devo vedere... ma abbiamo fatto il discorso con Galdino... io non mi muovo da quella lì... se è una cosa utile e di rilievo, va bene... senò ti dico io... domenica lo vedo e poi parliamo...*").

Dalle indagini, quindi, emerge il complesso rapporto intercorrente tra il **MEDURI** e la **ACCROGLIANÒ**, fondato su reciproche richieste di utilità concernenti, per un verso, l'interessamento della dirigente ANAS per riconferma dell'impiego per i geometri **CHINDAMO Antonio Clemente** e **ZIZZA Gennaro**, dall'altro, il conferimento di un incarico nell'ambito pubblico ad **ACCROGLIANÒ Galdino**.

Ma ciò che più rileva in questo contesto - ed è quanto evidenziato nell'imputazione - è il ruolo di mediatore, a titolo di riconoscimento per le utilità ottenute, tra gli imprenditori **COSTANZO** e **BOSCO** e la **ACCROGLIANO'**: le conversazioni sul punto sono state già esaminate. A titolo esemplificativo giova qui citarne una dell'ultimo periodo intercorsa il 7 agosto 2015 tra il **DE GROSSI** e l'**ACCROGLIANO'** dalla quale emerge che la Dirigente ha proprio interessato il **MEDURI** per richiamare gli imprenditori a rispettare i loro impegni illeciti e che solo grazie all'intervento del **MEDURI** i due pubblici ufficiali erano riusciti ad ottenere quell'ulteriore tranche del 6 agosto (**ACCROGLIANÒ Antonella: questo... meno male che c'ho messo MEDURI .../Incomprensibile)... che gli ha fatto la spiega, dottore... lei mi ha capito... sono stata...** - **DE GROSSI Oreste: senò non vedevamo niente...** - **ACCROGLIANÒ Antonella: sono stata previdente... senò, sostiene GIGI...** - **DE GROSSI Oreste: non vedevamo niente...** - **ACCROGLIANÒ Antonella: bravissimo!**).

In relazione al *ritardo* con cui, secondo gli odierni indagati, gli imprenditori catanesi avrebbero corrisposto quota parte della provvista corruttiva, nonché al differimento di un'ulteriore dazione per il successivo mese di settembre, il **DE GROSSI** riferiva testualmente "*...eh... però... questo*

insegna per il futuro, eh! [...] questi non possono fare i furbi... (conversazione ambientale progressivo n. 2934, registrata dalle ore 12.00 [RIT n. 1225/15] – all. 42 all'info del 3.9.2015 nel corso della quale il DE GROSSI provvedeva a consegnare alla Dirigente un plico che aveva estratto dalla tasca posteriore destra del pantalone).

Capi 6 e 7: Concussione per induzione – art. 319 quater c.p. – in danno di De Sanctis Costruzioni s.p.a.

La vicenda che interessa l'impresa DE SANCTIS è agevolmente inquadrabile nell'ipotesi di cui all'art. 319 quater c.p.p. ed è inoltre assai eloquente al fine di confermare il *modus operandi* della ACCROGLIANO' oltre a mettere in luce aspetti ben più gravi che servono a connotare la pericolosità della Dirigente dell'ANAS, ossia di un pubblico ufficiale che ricopre un ruolo strategico nella Pubblica Amministrazione e che, come già evidenziato, agisce - nell'ambito della funzione che ricopre - mossa quasi esclusivamente da interessi privatistici.

In questo caso, a differenza delle precedenti ipotesi, non assistiamo a scambi o pattuizioni di denari, non vi sono solleciti di pagamento in cambio di utilità: la De Sanctis contatta la Dirigente per avere un aggiornamento sull'esito dei pagamenti di cui è creditrice nei confronti dell'ANAS e la Dirigente, approfittando chiaramente del ruolo da lei rivestito, induce l'imprenditrice (o per lo meno tenta di indurre l'imprenditrice) a farsi dare o promettere utilità, che hanno ad oggetto l'assunzione di persone o, addirittura la concessione in subappalto a terzi dell'appalto che la ditta De Sanctis si è aggiudicata.

Infatti, nel primo contatto tra **DE SANCTIS Francesca**, titolare della **DE SANCTIS COSTRUZIONI SPA** e la **ACCROGLIANO Antonella**, avvenuto in data in data 28 novembre 2014 la **DE SANCTIS** richiedeva notizie in merito ai pagamenti da parte dell'ANAS SPA ("*...ma c'è stato qualche problema? perché poi quel saldo non è più arrivato...*") e la **ACCROGLIANO** la informava che il ritardo era dovuto alla mancanza di fondi (allegato 141 informativa conclusiva).

Anche il successivo 12/12/2014, la De Sanctis chiedeva alla Accrogliano notizie in merito ai pagamenti e quest'ultima garantiva il suo interessamento (allegato 142 informativa conclusiva).

Il 29 gennaio ed il 06 febbraio 2015, **DE SANCTIS Francesca** contattava la **ACCROGLIANO** con cui conveniva degli incontri presso gli uffici dell'ANAS SPA.

Il 13 e 24 marzo 2015, venivano registrate ulteriori conversazioni nel corso delle quali la **DE SANCTIS** interessava la **ACCROGLIANO** in merito all'erogazione dei pagamenti da parte dell'ANAS SPA (allegati 145 e 146 informativa conclusiva).



Il 10 aprile 2015, la **DE SANCTIS** contattava nuovamente la **ACCROGLIANO** per chiederle notizie circa l'erogazione dei pagamenti da parte dell'**ANAS SPA** e si accordavano per un incontro presso l'ufficio ANAS (allegato 147 informativa conclusiva).

L'intercettazione ambientale presso l'ufficio dell'**ANAS SPA** della **ACCROGLIANO**, consentiva di monitorare, in pari data, l'incontro tra le due donne (conversazione ambientale progressivo n. 76 del 10/04/2015, registrata dalle ore 10:00:00 [RIT n. 1225/15] - **all. 148**), e nel corso del colloquio, alle ore 10.20, la **ACCROGLIANO** informava la **DE SANCTIS** che la pratica per l'erogazione del pagamento non era stata firmata a causa degli accertamenti in corso di esecuzione da parte della Guardia di Finanza (*"...non hanno firmato niente perché c'è la Guardia di Finanza... sono due giorni che ci stanno interrogando a tutti..."*).

A questo punto la **ACCROGLIANO** richiedeva alla **DE SANCTIS** (contando chiaramente sul fatto che la **DE SANCTIS** aveva bisogno di lei per "lo sblocco" del saldo non percepito) di assumere due operai allorquando avrebbero iniziato i lavori per **PALIZZI** (*"...senti, poi... per PALIZZI... quando iniziate i lavori mi devi dare una mano per due operai... vabbè, due persone..."*). Inoltre, sempre nel discorso, la **ACCROGLIANO** riferiva che gli avrebbe presentato una persona che, per quei lavori l'avrebbe fatta stare tranquilla. (*"...e poi ti devo presentare quella persona che ti ho detto... [...] poi, quando è ne parliamo così..."*). A tale ultima affermazione, la **DE SANCTIS** ribatteva testualmente *"...noi comunque... anche... cioè... per riparare e tutto, chiederemo sempre alla POLIZIA..."*, ma la **ACCROGLIANO** affermava *"...certo... però ti dico che ti voglio presentare questa persona... perché...(Incomprensibile)... stai proprio..."*. E' evidente che tale persona serviva per la tranquillità del cantiere e nonostante l'imprenditrice riferiva chiaramente (ed ingenuamente) che in caso di problemi si sarebbero rivolti alla Polizia, stante la pericolosità della zona dei lavori, (**DE SANCTIS**: *"...però dice... la... la zona è ancora peggio di quella..."*), la Dirigente insiste per farle conoscere questa persona dicendo chiaramente che mettendo questa persona non avrebbero avuto problemi (**ACCROGLIANO**: *"...sì... sì... se lo mette papà vicino... (Incomprensibile) una sicurezza..."*).

Quindi, subito dopo aver avanzato la richiesta, senza soluzione di continuità, la Dirigente incentrava il discorso sul suo interessamento al pagamento del saldo per i lavori svolti dalla ditta **DE SANCTIS** (*"Il 31bis è dal Presidente... l'abbiamo visto con Aldo... come tu mi hai chiamata... sono passata da Aldo per vedere se si fosse spostato"*), aggiungendo poi che appena la pratica per l'erogazione dei pagamenti sarebbe stata autorizzata *"...poi ti convoco... [...] firmi... fattura... tutto... ufficio dei registri e mandiamo tutto in ragioneria..."*.

E' evidente l'induzione messa in atto sulla **DE SANCTIS** da parte della **ACCROGLIANO** che, come già anticipato, abusando dei poteri che le vengono conferiti per l'incarico ricoperto, richiede utilità, in favore di soggetti a lei riferibili, alle ditte appaltatrici dei lavori per conto dell'**ANAS**

facendo percepire chiaramente all'interlocutore che in cambio agevolerà lo sblocco dei pagamenti dovuti dall'ANAS.

Ma ciò che appare particolarmente grave è che il chiaro discorso dell'**ACCROGLIANO**, inquadrabile nella "protezione" del cantiere contro quei pericoli paventati dalla **DE SANCTIS**, pericoli di natura criminosa (incendi mezzi, richiesta pizzo, danneggiamenti vari ecc.) è sintomatico di rapporti poco trasparenti della **ACCROGLIANO** con la criminalità organizzata radicata nel territorio calabrese; il consiglio dato alla **DE SANCTIS**, concernente l'utilizzo di una persona, di sua diretta fiducia, in grado di garantire la *sicurezza dei cantieri*, quando inizieranno i lavori per l'appalto di Palizzi, in provincia di Reggio Calabria.

La **ACCROGLIANO**, nonostante la ovvia affermazione della **DE SANCTIS** che, nel caso ve ne fosse stato bisogno, avrebbe provveduto a notificare le Forze di Polizia ("*...noi comunque... anche... cioè... per riparare e tutto, chiederemo sempre alla POLIZIA...*"), ribadiva che tale persona le avrebbe garantito la massima sicurezza ("*...se lo mette papà vicino... (incomprensibile) una sicurezza...*").

La PG operante ha accertato che i lavori dei quali si parla nei dialoghi riguardano gli interventi di ampliamento che l'ANAS SPA sta effettuando sulla Statale Jonica che, tra l'altro, riguarderanno anche il tratto che ricade proprio nel territorio del Comune di Palizzi. Tanto più che da *fonti aperte*, risulta che tale appalto è stato già oggetto di indagini, condotte dalla DDA di Reggio Calabria, che nel gennaio del 2012 hanno portato, tra l'altro, all'arresto di dirigenti dell'ANAS per infiltrazioni nei lavori da parte di aziende riconducibili all'organizzazione mafiosa **MORABITO - BRUZZANITI - PALAMARA** di Africo (RC).

L'ipotesi che si possa trattare di una vera e propria forma di *protezione mafiosa*, pare avvalorata da un successivo colloquio, intercettato all'interno dell'ufficio della **ACCROGLIANO**, in data 17/04/2015, intercorso tra quest'ultima e **DE SANCTIS Girolamo**, padre della **DE SANCTIS Francesca**, nonché titolare e rappresentante legale della **DE SANCTIS COSTRUZIONI SPA** (conversazione ambientale progressivo n. 244 del 17/04/2015, registrata dalle ore 10:00:00 [RIT n. 1225/15] - all. 149), alle ore 10.49 circa, nel corso del quale il **DE SANCTIS** riferiva le sue preoccupazioni per il fatto che l'azienda si fosse aggiudicata l'appalto per **PALIZZI**, perché quella zona dal punto di vista criminale era ancora più pericolosa rispetto a quella di **GIOIOSA** dove aveva già lavorato ("*...m'ha chiamato un'amica giù... m'ha fatto spaventare... dice <...là è... guarda... è peggiore che... di Gioiosa...>...*").

La **ACCROGLIANO** interrompeva il suo interlocutore e, dopo aver affermato che tale questione l'aveva già affrontata con sua figlia **DE SANCTIS Francesca**, lo rassicurava riferendo che, se si fosse fidato di lei, gli avrebbe presentato un imprenditore calabrese, affidabile ed onesto, tale **GRIMOLI**, di cui si sarebbe dovuto avvalere per l'esecuzione di alcune opere per la realizzazione del cantiere di PALIZZI e che gli avrebbe, contestualmente, garantito la necessaria sicurezza ("*...senta... allora... le volevo dire... ho detto a sua figlia ... di me vi fidate, no?*").

che per movimenti terra... e tutte le cose che dovete fare, vi do una persona io... caso mai la prossima settimana ve la presento... è un imprenditore... GRIMOLI... è uno perbenissimo! lui è della Calabria... lavora sulla Calabria... è una persona... fidatevi... se ve lo dico io vi dovete fidare... vi fate fare tutte le opere, le cose che può fare... e vi sta vicino lui... non sentite nessuno... commenti o cose... perché se uno comincia a sentire gente... poi... eh! è finita poi...").

Visto che il **DE SANCTIS** appariva alquanto perplesso rispetto a tale proposta, la **ACCROGLIANÒ** affermava che avrebbe affrontato la questione direttamente con sua figlia **DE SANCTIS Francesca** ("...senta... che faccio allora? sta persona la presento a **COSENTINO** o la presento a lei? [...] io mi muovo con Francesca...").

Infine, sempre utilizzando il medesimo schema, terminato il discorso sulla utilità richiesta, la **ACCROGLIANÒ** affermava che si sarebbe interessata per velocizzare i pagamenti in favore dell'azienda facente capo al **DE SANCTIS** ("...poi, dopo... quando **COSENTINO** fa la fattura... **MURANO**, lei, **COSENTINO**... dottore... chi la fa... con... con la copia registrata... se lei me la fa avere, una copia... chiamo (incomprensibile) per il pagamento subito, anziché aspettare 90... mesi...").

Orbene, la frase utilizzata dalla **ACCROGLIANO'** relativamente alla circostanza di non sentire i commenti della gente su questo imprenditore **GRIMOLI** descritto come "uno perbenissimo", non è casuale.

La G.d.F. ha individuato l'imprenditore calabrese che avrebbe dovuto garantire la sicurezza presso il cantiere di **PALIZZI** al **DE SANCTIS** e, al quale avrebbero dovuto affidare il "movimento terra e tutte le opere, le cose che può fare", in **GRIMOLI Mario** ed ha accertato, attraverso le banche dati **SERPICO - TELEMACO - SDI**, complete informazioni in ordine alle numerose società riconducibili al **GRIMOLI Mario**, attinto da numerosi pregiudizi di polizia.

Analoghi accertamenti venivano effettuati anche nei confronti di **GRIMOLI Antonio**, fratello di **Mario**.

Dalla lettura di quanto emerso a carico dei due fratelli **GRIMOLI** è agevole comprendere perché la **ACCROGLIANÒ** ha ritenuto di dire al **DE SANCTIS** di non assumere informazioni su tale imprenditore ("...non sentite nessuno... commenti o cose... perché se uno comincia a sentire gente... poi... eh! è finita poi...").

In data 05/05/2015, alle ore 17.14 circa, la **ACCROGLIANÒ** veniva raggiunta in ufficio dalla **DE SANCTIS Francesca** (conversazione ambientale progressivo n. 683 del 05/05/2015, registrata dalle ore 17:00:00 [RIT n. 1225/15] - all. 150, in tale circostanza, la **ACCROGLIANÒ** chiedeva alla **DE SANCTIS** di essere raggiunta da tale **COSENTINO**, ovvero **COSENTINO Pietro** - dipendente della **DE SANCTIS COSTRUZIONI SPA** -, il successivo 07/05/2015.

La richiesta della dirigente **ANAS** veniva effettivamente esaudita in quanto il **COSENTINO Pietro** la raggiungeva presso il suo ufficio, il 07/05/2015,

alle ore 12.17 circa (conversazione ambientale progressivo n. 726 del 07/05/2015, registrata dalle ore 12:00:00 [RIT n. 1225/15] - all. 151), ma l'incontro, non veniva registrato perché i due si allontanavano dall'ufficio della Accrogliaò, ma dopo l'incontro il Cosentino mandava un sms con il suo numero di telefono alla Accrogliaò. Tale numero veniva poi girato dalla Accrogliaò il 7 maggio 2015, alle ore 15.49 (conversazione ambientale progressivo n. 729 del 07/05/2015, registrata dalle ore 15:00:00 [RIT n. 1225/15] - all. 153), al suo collaboratore, **FERRANTE Antonino**, detto *NINO*, dipendente dell'**ANAS SPA**, dicendogli di riferire a tale **MARIO**, soggetto da identificarsi proprio in **GRIMOLI Mario**, di contattare il **COSENTINO**, con cui avrebbe dovuto convenire un incontro ("*...questo è della... della DE SANCTIS COSTRUZIONI... gli dici che la prossima settimana... lui, già domani o lunedì, lo chiama... ok? lui, MARIO... perché questo scende in Calabria... ok? e Mario lo deve incontrare... quindi... 348311505...*"). Raccomandando al FERRANTE di evitare di parlare al telefono ("*...senza dire nomi al telefono... dice <...senti, ci dobbiamo incontrare...>...*").

In data 14/05/2015, presso l'ufficio dell'ANAS, veniva registrato un nuovo incontro tra **DE SANCTIS Francesca** e la **ACCROGLIANÒ** (conversazione ambientale progressivo n. 891 del 14/05/2015, registrata dalle ore 09,00 [RIT n. 1225/15] - all. 154), nel corso del quale quest'ultima, dopo aver riferito che una pratica relativa all'imprenditrice era stata bloccata, la rassicurava affermando che si sarebbe interessata personalmente per esitarla ("*...non possiamo mandare avanti niente... [...] BAJO non li vuole mandare avanti e dice che se il 18 va via il Presidente... [...] dico <...vedi che è venuto DE SANCTIS che è una persona seria... che dice che aveva avuto una riunione... insomma, non li fermiamo allora...> [...] glielo dico io a BAJO... gli dico <...guarda che è passato ieri cosa... che avevano già deciso col Presidente che gliel'avrebbe... diciamo, gliel'avrebbe firmata...> facciamo così...*").

Come al solito, dopo aver paventato le difficoltà per l'espletamento di una pratica che, probabilmente, rientra nei normali compiti d'ufficio, la **ACCROGLIANÒ** richiedeva alla **DE SANCTIS** l'assunzione di un geometra allorquando avrebbero iniziato i lavori per la realizzazione di un'opera appaltata dall'ANAS ("*...quando iniziate i lavori... [...] ...ve l'hanno già fatto il contratto... [...] poi ti do il nominativo di un geometra... che... è un ragazzo... (Antonella mostra un documento a Francesca)... ci sei tu? vedi un po'... mi pare di sì...*").

Ritornando ai rapporti, intrattenuti dalla Dirigente con l'imprenditore **GRIMOLI**, il 18/05/2015, all'interno dell'ufficio ANAS (conversazione ambientale progressivo n. 996, del 18/05/2015, registrata dalle ore 18.00 [RIT n. 1225/15] - all. 155), veniva intercettato un colloquio tra **FERRANTE NINO** e la **ACCROGLIANÒ**, nel corso del quale quest'ultima riferiva testualmente "*...mo' dobbiamo aiutare sto GRIMOLI... questo lo mettiamo in qualche gara... lo facciamo mettere... mo', appena si muove qualcosa...*".

Tale affermazione rende evidente come la gestione degli appalti dei lavori dell'ANAS da parte dell'Accrogliono, lungi dall'essere improntata al rispetto delle regole, è affidata al suo esclusivo interesse volto a favorire l'uno o l'altro imprenditore, in relazione al suo personale tornaconto.

Ebbene, la vicenda come preannunciato nella parte iniziale del paragrafo può essere ricondotta nel reato di cui all'art. 319 quater c.p.p., così come ipotizzato dal P.M.: la ACCROGLIANO' esercita pressioni psicologiche sui DE SANCTIS, "chiede" loro l'assunzione di due operai, "suggerisce" loro come unica soluzione per la sicurezza del cantiere il subappalto di alcuni lavori ad un imprenditore del luogo, "chiede" ancora all'imprenditrice l'assunzione di un geometra. E si badi bene, tali discorsi vengono sempre inseriti allorchè gli imprenditori cercano di informarsi sui tempi di pagamenti bloccati che avrebbero dovuto già essere corrisposti da tempo.

Evidente come l'artefice della bieca condotta è **ACCROGLIANO' Antonella**, sulla quale pertanto sono ravvisabili i gravi indizi del reato di cui agli artt. 319 quater c.p.p. tuttavia una ruolo nel reato, sia pure assai marginale, è assegnato a **FERRANTE Antonino**, uomo di fiducia della Dirigente che lo utilizza per stabilire un contatto diretto con Grimoli: giova sottolineare che la Accrogliono assegna al Ferrante l'incarico di parlare con Grimoli Mario, dargli il numero di telefono del Cosentino e presentarglielo come referente degli imprenditori De Sanctis, esortandolo a non parlare per telefono. Il FERRANTE esegue quanto richiestogli dalla Dirigente come se tutto ciò fosse riconducibile in una ottica di normalità. Dunque è evidente come non solo il FERRANTE sia pienamente consapevole dell'obiettivo perseguito dalla Accrogliono, di fare assegnare al Grimoli un subappalto, ma partecipa con la propria condotta alla perpetrazione del reato.

Quanto al capo 7) non vi è alcuna richiesta di misura per gli imprenditori DE SANCTIS: la loro condotta è stata comunque analizzata e si è evidenziato come gli stessi siano assolutamente intimoriti dalle richieste della Dirigente a cui cercano di ribattere, come nel caso della sicurezza, ad evidenziare la loro intenzione di agire nella legalità (la DE SANCTIS infatti riferiva che in caso di problemi si sarebbe rivolta alla Polizia).

Capi 8 e 9: corruzione VIDONI

Nella originaria richiesta di misura cautelare il capo 8) veniva contestato alla sola ACCROGLIANO' per la quale veniva richiesta la custodia cautelare in carcere, mentre il capo 9) era contestato a VIDONI Giuliano ma senza richiesta di misura cautelare.

La richiesta integrativa di misura cautelare pervenuta l'11.9.2015, sulla scorta dell'informativa del 3 settembre 2015 già citata in altra parte del provvedimento, individua quali ulteriori indagati nella corruzione VIDONI, in concorso con l'ACCROGLIANO', anche DE GROSSI Oreste, LA GROTTERIA Sergio Serafino e PARLATO Giovanni. Per i concorrenti ma anche per il VIDONI, essendo emersa certamente una condotta più grave

rispetto a quella valutata inizialmente, il P.M., nella richiesta integrativa, ha chiesto la misura custodiale in carcere.

Ebbene la contestazione riguarda i rapporti intercorsi inizialmente tra la Accroglianò e l'imprenditore Vidoni Giuliano, titolare della VIDONI s.p.a., impresa aggiudicataria di appalti con l'ANAS SPA, nel periodo tra il 2006 e il 2014, per un importo totale pari a € 275.583.003,00. E' emerso dalle indagini, in particolare dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, che la Accroglianò si è attivata, chiedendo al dirigente preposto alla Direzione Centrale amministrazione e Finanza, GRAZIANI Antonio, l'adozione degli atti finalizzati al pagamento ed erogazione dei corrispettivi contrattuali in favore della società VIDONI SPA in via privilegiata rispetto ad altre imprese realizzatrici, facendosi indebitamente promettere quale corrispettivo dall'imprenditore l'assunzione di PALMIERI Luigi presso la FIRMO SIBARI SOCIETA' CONSORTILE a RL, riconducibile al gruppo Vidoni Roma: assunzione effettivamente avvenuta nel febbraio 2015.

Sono state registrate diverse conversazioni telefoniche nel corso delle quali emergevano le richieste del VIDONI alla ACCROGLIANÒ, affinché quest'ultima si attivasse per lo sblocco dei pagamenti in favore della propria azienda.


I primi contatti tra la ACCROGLIANÒ Antonella ed il VIDONI, risalgono al 25/11/2014, giorno in cui i due convenivano un incontro (telefonata progressivo n. 1417, del 25/11/2014, ore 15.37 [RIT n. 8086/14] - all. 156 informativa conclusiva).

Qualche ora più tardi, veniva registrata una conversazione telefonica, facilmente ricollegabile al predetto incontro, tra la dirigente e il dipendente ANAS SPA GRAZIANI Antonio, nel corso della quale i due discutevano di un pagamento di circa 3 milioni di euro in favore del VIDONI (telefonata progressivo n. 1438, del 25/11/2014, ore 17.51 [RIT n. 8086/14] - all. 157).

Analogamente, il successivo 02/12/2014, la ACCROGLIANÒ dapprima conveniva un incontro presso il suo ufficio con il VIDONI (telefonata progressivo n. 2120, del 02/12/2014, ore 11.59 [RIT n. 8086/14] - all. 158), e, nel pomeriggio, contattava il GRAZIANI Antonio affrontando, ancora, le modalità dei pagamenti che l'ANAS SPA doveva allo stesso imprenditore (telefonata progressivo n. 2232, del 02/12/2014, ore 18.38 [RIT n. 8086/14] - all. 159).

Ed ancora, il 10/12/2014, dopo aver invitato il VIDONI presso gli uffici dell'ANAS per la giornata successiva (telefonata progressivo n. 2848, del 10/12/2014, ore 10.49 [RIT n. 8086/14] - all. 160), la ACCROGLIANÒ contattava immediatamente il GRAZIANI (telefonata progressivo n. 2850, del 10/12/2014, ore 10.58 [RIT n. 8086/14] - all. 161) e, dopo averlo rassicurato circa l'assunzione di soggetti allo stesso riferibili, gli richiedeva se, tra gli altri, erano stati effettuati dei pagamenti in favore del citato VIDONI: il GRAZIANI riferiva che la pratica era stata espletata.

Un'ulteriore conversazione telefonica, veniva intercettata il 18/12/2014: nel corso del colloquio, VIDONI Giuliano richiedeva alla ACCROGLIANÒ di interessarsi affinché venisse effettuato un pagamento in suo favore, prima



delle imminenti festività natalizie, in quanto il **GRAZIANI** non era stato in grado di fornire garanzie al riguardo (telefonata progressivo n. 3630, del 18/12/2014, ore 18.48 [RIT n. 8086/14] - **all. 162**).

Il giorno successivo (19/12/2014), la **ACCROGLIANÒ** contattava il **GRAZIANI** (telefonata progressivo n. 3680, del 19/12/2014, ore 11.53 [RIT n. 8086/14] - **all. 163**) e, dopo averlo rassicurato circa l'assunzione di un soggetto, non meglio specificato, a lui riconducibile ("*...allora, tra un'ora ti do notizie di quella cosa... mezzora... eh? meno di un'ora Antonio[...] di quella cosa del ragazzo... tra mezzora perché si è visto... si sta vedendo con RANUCCI lui... va bene?...*"), gli richiedeva informazioni su dei pagamenti.

Il **GRAZIANI** confermava che era stato erogato il pagamento in favore di **VIDONI**.

L'**ACCROGLIANÒ** comunicava subito la notizia al **VIDONI** nel corso di una successiva telefonata (telefonata progressivo n. 3684, del 19/12/2014, ore 11.57 [RIT n. 8086/14] - **all. 164**)

L'interessamento per l'accelerazione dei pagamenti da parte della Accroglianò trovava il corrispettivo nella successiva assunzione di **PALMIERI Luigi**, da parte di una azienda riconducibile al **VIDONI Giuliano**.

Il 4/4/2015, la funzionaria ANAS veniva contattata telefonicamente dai fratelli **PALMIERI Gianfranco** e **Luigi**, che la ringraziavano ripetutamente per l'avvenuta assunzione di quest'ultimo (conversazione telefonica progressivo n. 13733 delle ore 10.02[RIT n. 8086/14] **all. 165 all'informativa conclusiva**).

La P.G. operante rinveniva il riscontro a quanto emerso telefonicamente tramite la consultazione della banca dati HYDRA - INPS, che forniva la prova che **PALMIERI Luigi** era stato assunto, a decorrere dal febbraio 2015, dalla **FIRMO SIBARI SOCIETÀ CONSORTILE A RL**, azienda legalmente rappresentata da **VIDONI Marco**.

I rapporti tra la Accroglianò e Palmieri Gianfranco erano però antecedenti: infatti, già dal 24/11/2014, venivano registrate le prime conversazioni telefoniche tra la **ACCROGLIANÒ Antonella** e **PALMIERI Gianfranco** (conversazioni telefoniche progressivi n. 1249 delle ore 11.49 e n. 1367 delle ore 18.41 [RIT n. 8086/14] -**all. 166**), nel corso delle quali i due commentavano l'esito delle consultazioni elettorali per il Consiglio Regionale della Calabria, che si erano tenute il giorno precedente, per le quali la dirigente ANAS si era personalmente attivata per raccogliere consensi in favore di suo fratello **ACCROGLIANÒ Galdino**.

Di seguito a tali conversazioni, ne venivano registrate diverse altre, intercorse tra i due, afferenti la ricerca di un impiego lavorativo per il **PALMIERI Luigi** (conversazioni telefoniche progressivi n. 1814 del 28/11/2014, n. 1815 del 28/11/2014, n. 4477 del 25/12/2014, n. 6080, del 13/01/2015, n. 6330, del 16/01/2015, n. 6881, del 21/01/2015, n. 6885, del 21/01/2015, e n. 7170, del 24/01/2015, [RIT n. 8086/14] -**all. 167**).

Secondo l'ipotesi degli inquirenti è verosimile che la **ACCROGLIANÒ**, in cambio dell'appoggio elettorale in favore di suo fratello **Galdino**, si sia attivata per favorire l'assunzione del **PALMIERI Luigi** presso un'azienda facente capo agli imprenditori **VIDONI**, i quali in cambio, a loro volta, hanno beneficiato, in seguito all'interessamento della dirigente, dello sblocco dei pagamenti da parte dell'ANAS SPA, conclusione logica che trova l'avallo della scrivente.

Tale ricostruzione conferma il consolidato *modus operandi* adottato dalla **ACCROGLIANÒ** come sopra riportato: la Dirigente interviene per far ottenere agli imprenditori pagamenti altrimenti bloccati, adottando procedure acceleratorie e comunque favorendo i predetti rispetto ad altri imprenditori, in violazione del principio di imparzialità e di buona amministrazione. I comportamenti adottati dai pubblici ufficiali ANAS, pertanto, sono assolutamente illegittimi e illeciti, come peraltro già si è detto nella parte iniziale del provvedimento, anche in considerazione della contropartita ottenuta.

Il 14/04/2015, veniva registrato un incontro, documentato dalle immagini riportate nella informativa della G.d.F più volte citata, tra **VIDONI Giuliano**, **LAGROTTERIA Sergio** (ingegnere, soggetto del quale si è già ampiamente riferito a proposito della vicenda dell'esproprio Silvagni, dalla quale emerge chiaramente come lo stesso sia uomo di fiducia della predetta) e **ACCROGLIANÒ Antonella** presso l'ufficio ANAS SPA, sito in Via Monzambano 10, in uso a quest'ultima (conversazioni ambientali progressivi n. 177, del 14/04/2015, registrata dalle ore 15:00:00, e n. 178, del 14/04/2015, registrata dalle ore 16:00:00 [RIT n. 1225/15] - **all. 168**). Nel corso del colloquio intrattenuto dalle ore 15.49 alle ore 16.26, il **VIDONI Giuliano** riferiva delle sue difficoltà economiche, dovute ai mancati pagamenti per i lavori effettuati, da parte dell'ANAS SPA.

Al riguardo, la **ACCROGLIANÒ**, si rendeva disponibile con l'imprenditore, affermando che si sarebbe attivata con altri dirigenti dell'azienda pubblica per accelerare l'istruttoria ("*...io farei un altro passaggio, tra stasera e domani mattina, all'unità riserve... dopodiché, se vediamo che da lì non esce niente, glielo comunichiamo e l'ingegnere fa la sua... va da CONFORTI... va da chi deve andare... mi prenderei questi tempi stretti... così.. io farei un tentativo tra stasera e domani... di vedere se passa il parere... quello che passano di pronto... ne parliamo... ne parlo con PICARDI, se lo trovo libero, adesso lo chiamo... [...] giovedì pomeriggio, venerdì mattina comunico... se non siamo riusciti a chiudere, va dal PRESIDENTE... va da CONFORTI [...]vede lui come deve... [...]lo mi muovo adesso... mi attivo subito... se vedo che entro domani, giovedì mattina non riesco a fare niente... avverto te e avverto l'ingegnere... facciamo una cosa d'azione...*").

I predetti si rincontravano nuovamente il 16/04/2015, alle ore 16.04 circa (conversazione ambientale progressivo n. 226, del 16/04/2015, registrata dalle ore 16:00:00 [RIT n. 1225/15] - **all. 169 all'informativa**

conclusiva), e, nell'occasione, il VIDONI richiedeva alla dirigente ANAS "...quando pensa di poterci aiutare...".

La ACCROGLIANÒ si rendeva subito disponibile, affermando che "...non lo so... adesso piano piano le mando avanti... vediamo un attimo le tempistiche... ma, subito... tra domani già iniziamo a lavorarli, eh!...".

Il giorno successivo, sull'utenza di telefonia mobile in uso alla ACCROGLIANÒ, PARLATO Giovanni (altro soggetto di riferimento della Accrogliano, anzi sua pedina, coinvolto anch'egli nell'episodio Silvagni) la informava che LIANI Stefano gli aveva richiesto della documentazione contabile riferita alla VIDONI SPA. (conversazione telefonica progressivo n. 14719, delle ore 08.10[RIT n. 8086/14] -all. 170).

Ma la ACCROGLIANÒ gli rispondeva di non consegnare nulla al LIANI, in quanto si sarebbe interessata personalmente ad evadere la pratica, sottoscrivendo i documenti autorizzativi dei pagamenti in favore della VIDONI SPA ("*...ti dico già un'altra cosa... a LIANI non gli dobbiamo dare nessuna notizia[...].perché poi LIANI... e sì, gli è arrivata la corrispondenza che ha fatto VIDONI... hai capito?[...]dell'avvocato... e niente... tu dai... tu non gli dobbiamo dare niente perché quella adesso me le preparo io[...].e me le firmo io[...].portami i dati a me perché io adesso una per una la settimana prossima... perché lui sostiene che si possono pagare... l'avvocato sostiene che si possono pagare anche adesso[...].io preparo i provvedimenti... capito?...>...").*

In altre parole, emergeva come la ACCROGLIANÒ volesse evitare di condividere le pratiche inerenti gli imprenditori di proprio interesse, verosimilmente anche per non perdere quella leva di potere che i contatti con le imprese le assicuravano.

Tanto è vero che la ACCROGLIANÒ, auspicava, nell'ambito della revisione dell'Ente, dopo la nomina del nuovo Presidente ARMANI, ad essere nominata responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti (cfr. conversazione ambientale progressivo n. 1085 del 22/05/2015, registrata dalle ore 11.00 [RIT n. 1225/15] - già riportata in altra parte del presente provvedimento). Lo stesso 17.4.2015 la ACCROGLIANÒ convocava nel proprio ufficio MATERA Laura - dipendente ANAS SPA - e la incaricava di istruire la pratica relativa alla VIDONI s.p.a. (conversazione ambientale progressivo n. 243, del 17/04/2015, registrata dalle ore 09:00:00 [RIT n. 1225/15] - all. 171), dicendo "*...bisogna dare una mano a VIDONI... [...] prepariamo i provvedimenti... il più semplice possibile, allegandoci tutto... a mia firma... guardati le mie procure...*".

In data 12/05/2015, avveniva un nuovo incontro tra VIDONI Giuliano e la ACCROGLIANÒ, presso l'ufficio dell'ANAS (conversazione ambientale progressivo n. 844 del 12/05/2015, registrata dalle ore 10.00[RIT n. 1225/15] -all. 172), nel corso del quale la dirigente affermava di essersi interessata per l'erogazione di fondi in favore dell'imprenditore "*...liberato... [...] 50 e rotti della contabilità...*".



Il **VIDONI**, quindi, richiedeva anche l'interessamento per il disbrigo di altre pratiche di suo diretto interesse e la **ACCROGLIANO**, oltre a suggerire le iniziative da intraprendere, riferiva che, probabilmente, le stesse erano state bloccate da **CONFORTI Leopoldo Luigi**, che veniva definito un "*...lestofante...*" e "*...una bruttissima persona...*".

Ebbene dall'informativa integrativa che chiaramente riporta fatti successivi rispetto all'informativa conclusiva, sono emersi ulteriori elementi, relativi alla vicenda **VIDONI**, che vedono il coinvolgimento degli altri dipendenti **ANAS** gravitanti attorno alla Dirigente **ACCROGLIANO** che confermano non solo come le vicende corruttive passino dalle mani degli altri indagati che collaborano con la Dirigente in questo sistema di asservimento della funzione pubblica agli interessi meramente privati ma, soprattutto, consentono di fornire idonei elementi per ravvisare l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza anche per il reato associativo che verrà analizzato da qui a breve.

Infatti alle pagg. 28 e ss. dell'informativa integrativa datata 3.9.2015 è riportato il seguito della vicenda a dimostrazione che l'attività illecita all'interno degli uffici **ANAS** facenti capo all'**ACCROGLIANO** non conosce soste, prosegue in maniera continuativa e utilizzando quel *modus operandi* oramai collaudato nei confronti dei "clienti" disposti anche a sborsare denaro oltre che a concedere altre utilità al fine di essere agevolati nelle procedure.

In particolare l'informativa integrativa e gli allegati danno atto dell'incontro avvenuto in data 16 luglio scorso presso l'ufficio della **ACCROGLIANO** tra quest'ultima **LAGROTTERIA Sergio**, **PARLATO Giovanni** e **VIDONI Giuliano**, nel corso del quale i predetti interlocutori affrontano proprio le problematiche relative allo svolgimento delle pratiche relative all'imprenditore **VIDONI**.

L'all. 44 all'info citata conferma lo schema solito (trattasi della conversazione ambientale all'interno dell'ufficio della **ACCROGLIANO** alle ore 9,00 PROGR. 2403): infatti l'**ACCROGLIANO** parla con il **VIDONI** di una fattura riferibile all'imprenditore "bloccata" ma che avrebbe fatto in modo di farla andare avanti, e, davanti a **VIDONI** dice ad una collaboratrice che si tratta di una fattura di 58 mila euro e bisogna farla subito; quindi chiede alla donna di portare a lei la cartellina con la pratica **VIDONI** per la firma. Subito dopo chiede a **VIDONI** se la sua ditta può assumere un ragazzo; **VIDONI** riferisce che è stato costretto a mettere parte del personale in cassa integrazione ma la Dirigente non molla e gli dà il nominativo del ragazzo che il **VIDONI** dovrà assumere.

Absolutamente decisiva, nell'incontro avvenuto con **VIDONI** nel pomeriggio sempre all'interno dell'ufficio (conversazione di cui al RIT 1225/15 progressivo 2410 16.07.2015 ore 16.06 all. 46), l'esternazione della **Accrogliano** che assicurava il **VIDONI** per un pagamento di 4 milioni di euro, affermando "*...meno male che ha trovato persone che le stanno vicino... pensi se fosse stato solo...lei ha visto che assistenza?...*".

oltre ad invitare lo stesso Vidoni a predisporre un "quadro sinottico", riferimento verosimile ad un prospetto riassuntivo delle somme di denaro dovute dall'imprenditore ai singoli funzionari quale provvista corruttiva. Che di remunerazione si parli, inoltre, non è revocabile in dubbio avuto riguardo al seguito del colloquio (sempre all. 46) intrattenuto nel medesimo ufficio tra **Vidoni** e **DE GROSSI**, nel corso del quale Vidoni riferiva a quest'ultimo "senti mi faccio vedere domani mattina ... e poi... mi preparo un po' di ... materia prima ... va bene? Allora, non aspetto la dottoressa...".

Parimenti significativa la conversazione captata in ambientale tra **PARLATO** e **ACCROGLIANÒ** (progr. 2429 del 17.7.2015 ore 11.00 all. 48 info integrativa): anche in questo caso, Parlato subito dopo aver riferito alla Accroglianò di alcune pratiche relative a Vidoni, chiede alla dirigente se Vidoni fosse rimasto contento, quesito cui la Accroglianò risponde positivamente aggiungendo di aver chiesto all'imprenditore di fare "un quadro" ossia il citato "quadro sinottico".

E se ancora ci fosse bisogno della conferma che si tratti della provvista corruttiva, **PARLATO** proponeva alla **ACCROGLIANÒ** "...magari ti tieni tu... poi, dopo si vede..." e quest'ultima acconsentiva, affermando "...li tengo io i libri di lettura... tanto sono topolini...".

A questo punto, il prosieguo della conversazione assume rilievo ai fini di un più ampio inquadramento della vicenda corruttiva, che, come oggi emerge con evidenza, coinvolge oltre alla **ACCROGLIANO**, al **DE GROSSI** e al **PARLATO** anche il **LAGROTTERIA**.

Il **PARLATO**, infatti, chiedeva alla **ACCROGLIANÒ** se fosse disposta a custodire anche i libri destinati a **SERGIO**, ovvero **LAGROTTERIA Sergio**, e la **ACCROGLIANÒ** concordava, riferendo "si... i SOLDI sono per lui..." e che avrebbe proceduto secondo prassi consolidata ("...noi faccio come l'altra volta? come i libri dell'altra volta... ok...").

Quanto al concreto apporto del **LAGROTTERIA** nello svolgimento delle pratiche di interesse dell'imprenditore **VIDONI**, dalle indagini tecniche è emerso che nel pomeriggio dello stesso 17 luglio, alle ore 17.02, il **LAGROTTERIA** veniva contattato da tale **LUCIANO** soggetto con accento veneto con in uso un'utenza di telefonia mobile intestata a **AL.MA. SERVICE SRL**, con il quale discuteva delle erogazioni di fondi che un'azienda facente capo al **VIDONI Giuliano** avrebbe dovuto percepire da **ANAS SPA** (conversazione telefonica progressivo n. 11979 del 17/07/2015 [RIT n. 3822/15] all. 49 info integrativa).

In particolare, **LUCIANO** informava il **LAGROTTERIA** che nel corso di un incontro aveva proposto a tale **STEFANO** – che potrebbe identificarsi nel noto dirigente **ANAS SPA LIANI Stefano** –, di procedere in percentuale in relazione all'espletamento di non meglio specificate pratiche riguardanti il **VIDONI Giuliano** ("...senti **SERGIO**... allora... mi ha telefonato **VIDONI eccetera... allora io, come ti avevo detto, giovedì scorso ero stato da**

STEFANO... e a STEFANO gli avevo... avevamo parlato abbondantemente... gli ho detto... ho detto... vabbè... dico, ma non rompere i coglioni... vai anche in percentuale e lascia perdere... non preoccuparti... è la stessa cosa...").

Continuando il discorso, il LUCIANO riferiva di non aver notiziato di tale accordo il VIDONI, in quanto quest'ultimo lo avrebbe interpretato come risolutivo della vicenda ("...vabbè, queste cose non le avevo dette a VIDONI perché se le dico a VIDONI... lui che cosa succede... pensa di averli già in tasca e... e fa casino poi... e va in ambasce...").

Il LAGROTTERIA ribatteva di non aver fornito informazioni in merito al VIDONI e LUCIANO affermava che la problematica era sorta a causa di ANTONELLA, ovvero della ACCROGLIANÒ, la quale aveva notiziato il predetto imprenditore della questione ("...o è la ANTONELLA che... (incomprensibile)... ANTONELLA se imparasse a non parlare con VIDONI mi risparmierebbe a me, a te e a tutti quanti dei casini inenarrabili...").

Inoltre, LUCIANO riferiva che, nel corso di una conversazione telefonica intrattenuta nella mattinata, aveva tentato di dissuadere VIDONI Giuliano nella definizione di una pratica concernente l'erogazione di fondi da parte di ANAS SPA, in quanto dovevano essere riconosciute delle rivalutazioni, ma l'imprenditore gli avrebbe richiesto di contattare il LAGROTTERIA che stava, nel frattempo, esaminando la questione ("...ad ogni modo, adesso lui mi ha dato... stamattina mi chiama... io ero in ospedale... [...] e mi ha detto <...no mi vuol dare novecentosessantuno ma io... no... senza interessi...> dico... cioè <...GIULIANO...> dico <...fermati un attimo...> gli spiego, cerco di spiegarli ma lui era tutto agitato e neanche ti dico... tra tante cose dico <...adesso... gli parlerò... abbi pazienza...> dico <...ma non era questo l'accordo che avevamo... avevo detto <...sì... la percentuale, ma non toglì gli interessi... ma di chiamare STEFANO non ci metto... non mi frega niente...> ma non solo... dico <...ci sono anche altri... poi non solo ci sono gli interessi c'è anche la rivalutazione... va bene?...> ah... ah <...però sta fermo... lascia che... che io vada a casa e veda un attimo cosa, come, quando, perché e dopo chiamo io... metto a posto io...> l'ho fatto... l'ho fatto chiamare anche da suo fratello... aspetta fino a lunedì... non rompere i coglioni... [...] è partito con la testa <...c'ha tutto quanto LAGROTTERIA parla con lui... parla con lui... parla con lui...").

Il funzionario ANAS SPA, infine, informava LUCIANO di aver incontrato nella mattinata proprio il VIDONI Giuliano e di averlo convinto della "...bontà..." della proposta che gli era stata accordata ed interrompeva la comunicazione riferendo che lo avrebbe ricontattato ("...è venuto stamattina... e si è convinto... si è convinto della bontà... ma tu... aspetta un secondo ti chiamo io...").

Dopo pochi minuti, alle ore 17.14 (conversazione telefonica progressivo n. 11982 del 17/07/2015 [RIT n. 3822/15] all. 50 info conclusiva), era LUCIANO a ricontattare nuovamente il LAGROTTERIA per chiedergli

"...ma c'è scritto espressamente senza rivalutazione e interessi?...". Il funzionario ANAS SPA rispondeva affermativamente.

Tale LUCIANO secondo accertamenti della Polizia Giudiziaria dovrebbe identificarsi in BERTONCELLO Luciano e risulta aver percepito redditi, da AL.MA. SERVICE SRL (nelle annualità 2013, per € 10.000, 2012, per € 5.000, e 2010, per € 10.000,00), da VIDONI SPA (nell'annualità 2013, per € 4.700) e dall'ANAS SPA (nell'annualità 2013, per € 6.197).

Il successivo 5 e 6 agosto 2015, emergevano ulteriori elementi concernenti l'interessamento dell'ACCROGLIANÒ e del LAGROTTERIA in favore dell'imprenditore VIDONI Giuliano.

Nel corso della conversazione telefonica registrata il 05/08/2015 (progressivo n. 25183, del 05/08/2015, ore 09.54 [RIT n. 8086/14]), la ACCROGLIANÒ chiedeva alla sua collaboratrice GILDA di consegnare a tale ANNAMARIA nmi, tra l'altro, una relazione riguardante VIDONI ("...quelle due relazioni di ALEANDRI e VIDONI sul tavolo grande della scrivania mia... dove ci sono io... tavolo di fronte... le dà ad Annamaria e poi le dici che mi chiama più tardi..."). Sempre in pari data, alle ore 13.00 (conversazione telefonica progressivo n. 15748, del 05/08/2015, ore 13.00 [RIT n. 3822/15]), la predetta GILDA, dopo aver provveduto ad eseguire le indicazioni della ACCROGLIANÒ, contattava il LAGROTTERIA Sergio per notificarlo di aver proceduto a consegnare ad "...Annamaria ANTICOLI..." la relazione riferita al VIDONI e, contestualmente, chiedeva al funzionario di inviare alla predetta tale documento ("...perché dobbiamo aggiornare... [...] ...perché dobbiamo aggiornare le firme di VIDONI e di ALEANDRI [...] la ANTICOLI... così la sistemiamo e portiamo subito giù..."). Le trascrizioni di tali due conversazioni sono nell'informativa integrativa alla pag. 33 dell'info integrativa.

Subito dopo, il LAGROTTERIA contattava un suo collaboratore, tale PINO nmi (conversazione telefonica progressivo n. 15749, del 05/08/2015, ore 13.02 [RIT n. 3822/15] all. 53 info integrativa), e gli chiedeva di raggiungere "...ANTICOLI sopra al quarto piano... c'hanno... io... io adesso sono in viaggio... non riesco a mandarvi questo file word... puoi provare a vedere... loro hanno un file... hanno un testo... se glielo riesci a convertire in word...".

Con riferimento alla ANTICOLI, il LAGROTTERIA ne specificava la corretta identificazione, precisando: "...no Marina, Annamaria... la sorella... quella che lavora con la ACCROGLIANÒ...".

Alle ore 13.13 (conversazione telefonica progressivo n. 15769, del 05/08/2015, ore 13.13 [RIT n. 3822/15] all. 54 info integrativa), il LAGROTTERIA veniva raggiunto telefonicamente da ANTICOLI Annamaria ("...ingegner LAGROTTERIA?... buongiorno sono ANTICOLI... m'ha dato il suo numero la... la ACCROGLIANÒ..."), la quale rappresentava la necessità di acquisire il file informatico della relazione relativa a "...VIDONI per correggerlo... [...] ...sì perché m'ha detto (si riferisce ad ACCROGLIANÒ Antonella - ndr) <...VIDONI Trieste...>...".

Il funzionario ribatteva che avrebbe provveduto ad inviare tale documento via e-mail.

Il buon esito della vicenda veniva comunicato telefonicamente dalla **ACCROGLIANO** al **VIDONI Giuliano** il successivo 06/08/2015 (conversazione telefonica progressivo n. 25489, del 06/08/2015, ore 20.04 [RIT n. 8086/14] all. 55 info integrativa): la dirigente ANAS SPA comunicava all'imprenditore che, unitamente a **LIANI Stefano**, aveva proceduto ad evadere positivamente la pratica allo stesso riferibile e che, comunque, per il successivo pagamento da parte di ANAS SPA, sarebbero state necessarie le firme di altri dirigenti (...**PICARDI, GRANATI e del Presidente...**).

La **ACCROGLIANO**, inoltre, considerata la necessità del **VIDONI** di ottenere un documento attestante tale pagamento ("...**una carta...**"), si impegnava a provvedere al riguardo, chiedendo al suo interlocutore di ricontattarla l'indomani "...**che vediamo un attimino se la possiamo ritirare fuori dalla riunione...**", dimostrando, ancora un volta, il suo fattivo intervento in favore dell'imprenditore.

Evidenti dunque in tale vicenda i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei Dirigenti e Funzionari ANAS: **ACCROGLIANO' Antonella**, la quale favorisce un'impresa a lei "vicina" o comunque disposta a riconoscerle utilità a titolo personale, utilizzando la propria posizione apicale all'interno dell'ANAS ed i rapporti di coordinamento conseguenti al ruolo ricoperto, "pilotando" le pratiche, sollecitandone la definizione, imprimendo una netta accelerazione ai pagamenti altrimenti incagliati. Ella dirige l'operazione, coadiuvata dai suoi collaboratori in particolare in questa vicenda dall'ing. **LAGROTTERIA Sergio** e con la complicità di **PARLATO Giovanni** (che discute con l'Accrogliano della divisione della provvista corruttiva e di chi dovrà tenerli in un primo momento) e di **DE GROSSI Oreste** che è proprio colui al quale il **VIDONI** si rivolge per dirgli che i soldi li porterà l'indomani, senza aspettare la richiesta dell'**ACCROGLIANO'** ("**sentì mi faccio vedere domani mattina ... e poi... mi preparo un po' di ... materia prima ... va bene? Allora, non aspetto la dottoressa...**").

Così come evidente appare la responsabilità di **VIDONI** per il reato a lui contestato al capo 9) in quanto egli si presta a pagare l'interessamento dei pubblici ufficiali per ottenere un vantaggio indebito: la frase appena citata ne è chiara conferma.

Per i capi 10) e 11, per i quali non vi è richiesta di misura cautelare, si rimanda alla richiesta del Pubblico Ministero e all'informativa conclusiva, dal momento che gli episodi rilevano al solo fine di evidenziare la capacità delinquenziale dell'**ACCROGLIANO'**.



Capo 1) L'associazione per delinquere

E' contestata alla ACCROGLIANO' - in qualità di promotore e capo - agli altri due Dirigenti, DE GROSSI Oreste e LAGROTTERIA Sergio e ai due Funzionari PARLATO Giovanni e FERRANTE Antonino.

Ebbene, il reato di cui all'art. 416 c.p. si differenzia dalle mere ipotesi di concorso nel reato, laddove sia ravvisabile l'esistenza di un gruppo di persone che con stabilità e con un minimo di organizzazione, si dedichi alla perpetrazione di un numero indeterminato di delitti.

In particolare *"l'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso che, nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati" (Cass. Pen. Sez. 5 n. 42635 del 4.10.2004).*

Il vincolo, come ormai pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di merito e legittimità, deve risultare:

- dall'esistenza di un gruppo, i cui membri siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati;
- dalla organizzazione di attività personali e di mezzi economici degli associati, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine illecito comune e con l'obbligo solidale di fornire, ciascun membro per la sua parte, anche solo in ragione del ruolo a lui attribuito, un contributo materiale di beni economici e/o di sole energie fisiche e psichiche, secondo l'effettiva ripartizione di compiti funzionali al programmato assetto criminoso da realizzare;
- da un apporto individuale, apprezzabile e non episodico, di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita, destinata a durare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso.

Il vincolo associativo deve essere qualificato da un minimo di organizzazione, non necessariamente strutturata gerarchicamente, ma comunque a carattere stabile, destinata a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli delitti.

Deve escludersi la necessità di un preventivo accordo tra i sodali, atteso che pacificamente è ritenuta la configurabilità di un'associazione per delinquere ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, e

senza un preventivo accordo formale, un patto, che abbia in sé la c.d. *affectio societatis*, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel medesimo settore, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevolmente ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale.

Tale postulato che esclude la necessità di una struttura articolata o complessa ovvero un'esplicita reciproca manifestazione di intenti, viene confermata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 11899 del 05/11/1997) che evidenzia come *"Il reato associativo non richiede una struttura articolata o complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento. Non è ostativa alla configurabilità del reato associativo neppure la differenza dello scopo personale o dell'utile che i singoli partecipi si propongono"*.

Negli atti del presente procedimento vi sono indizi sufficientemente gravi idonei a dimostrare l'esistenza di un programma criminoso che non si esaurisce con la singola condotta corruttiva: il monitoraggio tecnico, doppiato dalle attività di osservazione e controllo ha dimostrato l'esistenza, all'interno dell'ANAS, di un vero e proprio "sistema corruttivo" che certamente può definirsi collaudato, in cui l'interesse dell'ente è completamente asservito alle esigenze utilitaristiche (di denaro e di altre utilità) dei singoli.

La circostanza che i sodali stabiliscano tra loro una rete di relazioni che va ben oltre quella ordinariamente connessa ai rapporti di colleganza e include condotte di partecipazione attiva alla consumazione di delitti, di coordinamento dei singoli contributi, di ripartizione dei profitti illeciti di elaborazione e condivisione di strategie di protezione, sono elementi che inducono a ritenere provata l'esistenza di una struttura associativa che ha il suo nucleo centrale nei legami tra **ACCROGLIANO Antonella**, **LA GROTTERIA Sergio**, **DE GROSSI Oreste**, **PARLATO Giovanni** e **FERRANTE Antonino**.

L'ufficio ANAS della Dirigente Antonella ACCROGLIANO' costituisce la base logistica dell'associazione: nella maggior parte dei casi è lì che vengono presi gli accordi ed è ancora lì che avviene la consegna del denaro (come nei casi in cui è il DE GROSSI a recuperare la provvista corruttiva) quando la stessa non venga consegnata presso l'abitazione dell'ACCROGLIANO'.

Il monitoraggio ha dimostrato come nell'attività dell'ACCROGLIANO' e "soci" sia ben delineabile un programma criminoso che trascende i singoli episodi per costituire lo svolgimento stabile ed organizzato dell'attività delittuosa, senza limiti temporali, attività che peraltro si connota per un *modus operandi* praticamente identico in ogni singola ipotesi criminosa oramai ben collaudato e che continua a dare i suoi frutti.



Al solo fine di comprendere i ruoli amministrativi dei sodali, è bene riportare la struttura dell'ANAS agevolmente ricostruita dagli operanti tramite l'ausilio di *fonti aperte*, già riportata in altra parte del provvedimento.

In particolare gli indagati fanno capo ad una delle tre Condirezioni Generali, la **Condirezione generale Tecnica** della quale fa parte la **Accrogliono** Antonella, Dirigente preposta al coordinamento tecnico-amministrativo. Nell'ambito della medesima condirezione, al servizio Incarichi tecnici è preposto il Dirigente **De Grossi** Oreste. Nell'ambito dell'articolazione Direzione Centrale Ricerca e Nuove Tecnologie, **Lagrotteria** Sergio è l'Ingegnere Responsabile dell'Unità Viabilità e Sicurezza.

Ferrante Antonino, sempre da fonti aperte, risulta inserito all'interno della Direzione Centrale dell'ANAS quale esperto nella materia degli espropri.

Ebbene la ricostruzione sin qui operata non lascia dubbi sull'esistenza di un vincolo associativo stabile, all'interno del quale l'ACCROGLIANO', soggetto che per collocazione gerarchica e per vocazione caratteriale, ricopre un ruolo di vero e proprio leader e punto di riferimento dei sodali, tutti suoi fidati collaboratori: la stessa coinvolge gli altri di volta in volta in relazione alle regole di competenza e di riparto interne (con riferimento all'assegnazione di singole pratiche), ed alle conoscenze personali. Inoltre ogni sodale interviene nel suo settore di competenza: per tale motivo il FERRANTE, almeno nelle ipotesi qui analizzate, svolge i suoi compiti soltanto nella corruzione SILVAGNI proprio perché trattasi di procedura espropriativa e, pertanto, settore di sua competenza. Tutti gli altri intervengono nelle procedure volte ad avvantaggiare i privati anche semplicemente mandando avanti in tutti i modi pratiche bloccate, a discapito di altri creditori aventi pari titolo. Inoltre giova evidenziare che dalla cronologia dei fatti sembrerebbe che il ruolo di collettore per la raccolta delle provviste corruttive fosse proprio del PARLATO il quale poi viene sostituito dal DE GROSSI dopo i fatti del 12 maggio 2015 dal momento che, come emerge da una conversazione della ACCROGLIANO' più volte riportata, il PARLATO per un po' deve restare fuori perché, come espressamente detto dalla Dirigente al De Grossi, certamente "Giovanni" è sottoposto ad intercettazione telefonica.

Ma il **PARLATO** continua ad avere un suo ruolo ed infatti lo ritroviamo nella corruzione **VIDONI**. In tale vicenda chiedeva alla ACCROGLIANO' se fosse disposta a custodire anche i **libri** destinati a **SERGIO**, ovvero **LAGROTTERIA Sergio**, e la ACCROGLIANO' concordava, riferendo "si... **SOLDI sono per lui...**" e che avrebbe proceduto secondo prassi consolidata ("...**noi faccio come l'altra volta? come i libri dell'altra volta... ok...**"). La conversazione dimostra in maniera evidente come le provviste corruttive vengano custodite dalla Dirigente che poi distribuisce gli illeciti profitti secondo i compiti svolti.

E' sempre la Accrogliono ad assumere un ruolo predominante: gli altri funzionari ANAS coinvolti, obbediscono alle sue direttive, così da

attribuirle proprio loro il ruolo di capo e promotore indiscusso del sodalizio. Sul punto, infatti, è da rimarcare il tenore delle affermazioni attraverso cui, senza giri di parole, la Dirigente ANAS esplicitava il valore della sua condotta – definendola “...*questa è la scuola...*” – nello svolgimento delle mansioni proprie del suo incarico dirigenziale, tanto da offrire, in un neanche tanto sottinteso *do ut des*, il suo sostegno ad **ASSUNTO Sandro** e a far intendere, anche a **PARLATO Giovanni** e **FERRANTE Nino** i suoi propositi: quest’ultimo dice “*noi siamo sponsor tuoi Antonè...*” E la ACCROGLIANO’ di rimando “...*speriamo di tenerci forte come abbiamo fatto fino ad adesso.. e di fare tutti un saltino in avanti per poterci aiutare... perché quello è poi lo scopo.. capito? che chi.. lo sono stata abituata in questo modo.. chi cresce, chi fa un salto in avanti, si porta gli altri dietro.. questa è la scuola...*” – cfr. conv. già citata progr. 53 RIT 1225/15.

La conversazione captata è emblematica per delineare il ruolo della donna all’interno del gruppo di riferimento rispetto al quale si è ipotizzata la configurabilità del reato associativo e rende chiari i rapporti di forza tra i sodali.

Nel gruppo, vale la regola per la quale “...*se viaggi da solo non fai niente... chi ha cercato di viaggiare da solo, poi l’hanno azzoppato... perché, poi, alla fine, non ti riconoscono più...*” (sono le parole testuali usate dalla Dirigente nella conversazione citata).

All’elemento costitutivo della stabilità, in parte derivante dalla sovrapposizione tra il contesto associativo e quello dei rapporti di colleganza e d’ufficio, si aggiunge l’esistenza di un programma criminoso comune, fondato sull’interesse di ciascuno e di tutti ad ottenere denaro ed altre utilità da parte degli imprenditori o dei privati che entrino in contatto con l’ente quali aggiudicatari dei lavori di realizzazione di opere pubbliche o quali destinatari di pratiche espropriative.

Dunque è evidente come i singoli fatti non possano considerarsi avulsi dal contesto associativo, costituendo tali episodi concreta esecuzione del programma criminoso.

D’altra parte appare consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in tema di associazione per delinquere, mancando di norma un atto “costitutivo” del sodalizio, la prova dell’esistenza di un’associazione con finalità illecite ben può essere desunta, in via indiretta, da “*facta concludentia*”, tra i quali assumono particolare rilievo i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione concludono l’esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti scopo (v. Cass. Sez.6, Sent. n.12530/99, nonché Cass, Sez. Un, Sent. n.10/2001).

Invero, pur nell’autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, la prova dell’esistenza del sodalizio criminoso si può agevolmente dedurre dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro

modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (v. Cass, Sent. n.2740/2012).

Sussistono pertanto i gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all'art. 416 c.p. nei confronti degli indagati indicati al capo 1); per l'ACCROGLIANO' in qualità di promotore e capo, per gli altri in qualità di partecipi.

Le richieste del P.M. e le esigenze cautelari

Il P.M. ha richiesto l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di:

ACCROGLIANO Antonella, per i delitti di cui ai capi 1,2,4,6,8;
DE GROSSI Oreste, per i delitti di cui ai capi 1, 4 e 8;
LA GROTTERIA Sergio Serafino, per i delitti di cui ai capi 1, 2 e 8;
PARLATO Giovanni, per i delitti di cui ai capi 1, 2 e 8;
FERRANTE Antonino, per i delitti di cui ai capi 1, 2 e 6;
BATTAGLIA Eugenio, per il delitto di cui al capo 3;
BOSCO LO GIUDICE Concetto Albino, per il delitto di cui al capo 5;
COSTANZO Domenico, per il delitto di cui al capo 5;
MEDURI Luigi Giuseppe, per il delitto di cui al capo 5;
VIDONI Giuliano, per il delitto di cui al capo 9;

nonché, l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per :

SILVAGNI Giuseppe, per il delitto di cui al capo 3;
SILVAGNI Saverio, per il delitto di cui al capo 3.

Ebbene, si è già detto dei gravi indizi di colpevolezza che questo Giudice ritiene sussistenti per tutti i capi per i quali il Pubblico Ministero ha richiesto la misura cautelare.

Quanto alle esigenze cautelari occorre operare delle distinzioni.

E' evidente la sussistenza di pressanti esigenze cautelari per tutti gli indagati dell'associazione per delinquere in primo luogo per il concreto pericolo che gli indagati, se non bloccati nella loro libertà di movimento, continuino a commettere gravi episodi corruttivi che oramai si consumano costantemente e senza soluzione di continuità all'interno degli uffici ANAS. Basti solo dire che gli ultimi episodi riportati risalgono all'agosto 2015 e coincidono con la redazione dell'informativa conclusiva e della richiesta di misura a dimostrazione che erano (e sono) ancora in corso mentre il P.M. avanzava la prima richiesta di misura datata 27 luglio 2015. Tant'è che per la rilevanza degli episodi successivi vi è stata una integrazione nel mese di settembre.



Non solo. Per come evincibile dai discorsi dei dirigenti ACCROGLIANO' e DE GROSSI, gli imprenditori Costanzo e Bosco devono ancora elargire provviste corruttive a saldo (cosa che avverrà nel periodo natalizio) a dimostrazione che l'attività corruttiva è in corso e non emerge certo alcuna intenzione da parte degli indagati di farla cessare.

Ma inoltre la pericolosità dei sodali, prima tra tutti della ACCROGLIANO', è l'assoluta assenza di remore per il rischio concreto e dagli stessi paventato, di essere controllati, dopo l'episodio del 12 maggio 2015. Nonostante la Guardia di Finanza abbia fermato il PARLATO, ossia un Dirigente dell'ANAS con a bordo della propria auto ben 25.000 euro in contanti, già suddivisi in tre buste, i Dirigenti ACCROGLIANO' e DE GROSSI continuano imperterriti, ma sin da subito, nella raccolta delle ulteriori provviste corruttive, spesso recuperate dal DE GROSSI e consegnate alla ACCROGLIANO' all'interno dell'ufficio di quest'ultima.

Infatti dopo una prima fase di timore manifestata dalla ACCROGLIANO' al FERRANTE per la paura che il PARLATO potesse tirarli tutti dentro, le vicende corruttive continuano senza sosta, con la collaborazione del LAGROTTERIA e dello stesso PARLATO che ritroveremo nella vicenda VIDONI dopo essere stato temporaneamente tenuto da parte. D'altra parte la prova che le vicende corruttive siano pregresse a quella del 12 maggio, ossia vadano avanti da tempo, si evince da una frase del PARLATO successiva al "fermo" da parte della GdF in quanto, nella speranza che le indagini sul suo conto possano essere negative, il PARLATO riferiva all'ACCROGLIANO' che non ci sono prove di denaro sul suo conto corrente, almeno nell'attualità (*"...nell'ultimo anno, i soldi che ho prelevato... i soldi che mi hanno dato, li ho prelevati... cioè, quindi non è che ho fatto versamenti... cose... comunque, quei versamenti che ho fatto sono... i 500 euro che mi dava mio suocero... per dire... (incomprensibile)... mo', non so quanto tempo vanno, indietro... ma comunque non è che..."*).

Quanto al FERRANTE, se lo stesso appare solo nella prima vicenda corruttiva è perché, come già anticipato, il suo apporto riguarda soltanto le pratiche di esproprio, in ragione dell'area lavorativa di pertinenza. Ma che sia uomo di fiducia della Dirigente ACCROGLIANO' e che ha un ruolo attivo nell'associazione è emerso ampiamente grazie alle indagini tecniche.

Ed è ancora la vicenda del PARLATO che denota come tutti i sodali siano legati tra loro da un vincolo di "protezione" che rende assolutamente necessaria una misura custodiale per tutti. Infatti nel momento in cui la ACCROGLIANO' si mostra preoccupata anche per una eventuale perquisizione domiciliare di cui sarebbe potuto essere oggetto il PARLATO (*"...senti... perché a casa c'è qualche altra cosa... questo è capace che fanno una perquisizione adesso..."*), il LAGROTTERIA Sergio, così come è tipico dei sodali fedeli, riferiva *"...se era intelligente me li dava stasera che sono passato da casa..."* a dimostrazione che è disposto anche ad inquinare le prove per la tutela del sodalizio.



D'altra parte che al rischio di reiterazione del reato si aggiunga il rischio concreto di inquinamento probatorio vi è non solo la circostanza da ultimo citata ma tutta l'attività successiva posta in essere dalla Dirigente volta a creare alibi e giustificazioni false dando direttive ai suoi sodali.

Ma vi è di più, dal momento che, al fine di capire se vi sia qualche rischio o possano muoversi ancora liberamente, la Dirigente fa in modo di avere notizie tramite alti Ufficiali delle Forze dell'Ordine.

Giova infatti ricordare che proprio in quella occasione la ACCROGLIANO' chiedeva al **BUFFONE Alberto** di attivarsi attraverso suo suocero – il **Generale di Divisione della G. di F. Walter CRETELLA LOMBARDO** – al fine di acquisire informazioni circa eventuali accertamenti in corso di esecuzione a seguito del rinvenimento del denaro contante in possesso del **PARLATO Giovanni** (*"...vorrei capire che succede adesso ALBÈ [...] la porti a vedere a tuo suocero... vedi un po' chi l'ha fatto sta cosa... giusto per capire se stanno facendo qualche altra cosa..."*).


Anche il **PARLATO** si muove in tal senso riferendo ai sodali l'intenzione di chiedere notizie ad un colonnello della Polizia Tributaria, Gallerano.

Il grado di spregiudicatezza dell'ACCROGLIANO' è agevolmente percepibile se solo si tiene conto che nonostante la preoccupazione per il grave episodio del 12 maggio, appena due giorni dopo, ossia il 14 maggio la Dirigente incontra un altro "cliente", **BOSCO LO GIUDICE Concetto**, per la consegna di una provvista corruttiva presso l'abitazione della donna. E che l'incontro sia avvenuto per la consegna di denaro emerge dalla conversazione intercorsa il giorno successivo tra la ACCROGLIANO' e il **DE GROSSI** (conversazione telefonica progressivo n. 17292 del 15/05/2015, delle ore 12.38 [RIT n. 8086/14] – all. 102 fogli 447 e 448 fasc. PM).

E' evidente dunque che – allo stato – sia per il rischio di reiterazione del reato, sia per il rischio di inquinamento probatorio, è necessario applicare una misura di natura custodiale agli indagati ACCROGLIANO', PARLATO, DE GROSSI, LAGROTTERIA e FERRANTE.

Si concorda infatti con il Pubblico Ministero in ordine alla inidoneità di altre misure, prima tra tutte quella interdittiva.

Come scrive il Pubblico Ministero nella sua richiesta *"La gravità degli episodi in contestazione, al di là del numero degli stessi, (che è certamente destinato a crescere nel tempo ove non si ponga un serio ostacolo alle attività illecite del gruppo e dei singoli) risiede proprio, nella messa a disposizione da parte del pubblico ufficiale di tutta la propria attività, delle proprie relazioni personali, delle relazioni di ufficio, della conoscenza dei meccanismi di funzionamento di un'amministrazione, in breve delle regole di funzionamento di una persona giuridica pubblica e delle tortuose vie che possano consentire di aggirarle"*.



La misura interdittiva infatti non può essere un serio ostacolo alla reiterazione dei reati, oltre a non garantire le esigenze di genuinità della prova con seri rischi in ordine ad eventuali "insabbiamenti" ove gli indagati vengano interdetti dall'Ufficio ma lasciati liberi nella persona. D'altra parte, in questo specifico caso, le relazioni dei corrotti con ambiti più vasti rispetto a quello dell'ente, quali risultanti chiaramente dall'esito delle attività tecniche, induce, infatti, a ritenere che, a fronte delle sicuramente attuali esigenze cautelari, l'unica misura idonea e proporzionata alla gravità dei fatti sia quella della custodia cautelare in carcere. Ogni diversa misura, compresa quella degli arresti domiciliari con i divieti di comunicazione, non consentirebbe di eliminare quei rapporti anche personali e di colleganza su cui si fonda il sistema corruttivo di cui ampiamente si è discusso e che costituisce il fulcro del reato associativo.

D'altronde, le più recenti modifiche normative (il riferimento è, in particolare, alla recentissima legge 7 maggio 2015, n. 69, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale serie generale del 30.05.2015 e pertanto in vigore a far data dal 14 giugno 2015) confermano che l'azione di serio contrasto alla corruzione è obiettivo prioritario del legislatore, tanto da indurlo a prevedere un generale aggravamento del quadro sanzionatorio. Inoltre, al fine di garantire un'azione di serio contrasto al fenomeno corruttivo e di premiare atteggiamenti di resipiscenza dei rei, la novella ha peraltro specificatamente previsto (con norma che deve considerarsi a favore dell'indagato e applicabile anche in via retroattiva ai fatti illeciti commessi prima dell'entrata in vigore della legge 69 del 2015) l'applicabilità di una specifica circostanza attenuante per chi renda un serio contributo alle indagini e dimostri resipiscenza e ravvedimento.

La recente modifica normativa impone, in questa sede, in assenza di qualsiasi indice rivelatore di una resipiscenza degli indagati (pur dopo i controlli svolti dalla polizia giudiziaria), ed anzi emergendo dalle indagini una perdurante propensione alla commissione di analoghi reati, sempre mossi da fini di lucro personali, di ritenere che la misura custodiale sia l'unica idonea a preservare le esigenze di cautela finale e quelle di inquinamento probatorio nei confronti dei pubblici ufficiali: dalle indagini infatti emerge un sistema radicato, fondato sul malcostume di funzionari e dirigenti che appare di difficile eliminazione con l'adozione di meno afflittive misure. Tale sistema, si osserva, è fondato su una fitta rete di relazioni e scambi di favori in cui ciò che sicuramente manca è la percezione della gravità degli effetti che seguono alle proprie azioni in termini di spendita del denaro pubblico (distolto dalla sua destinazione, chiesto e consegnato per consentire il soddisfacimento di interessi del tutto personali dei singoli, privati e pubblici funzionari).

D'altronde, la misura custodiale è certamente proporzionata alla gravità dei fatti oggetto di indagine tenuto conto della loro reiterazione stabile nel tempo, degli effetti pregiudizievoli per l'amministrazione in termini di infedele gestione di rapporti economici e della altrettanto infedele gestione



dei rapporti contrattuali con appaltatori di opere pubbliche di importanza e rilievo strategico per il paese.

Giova infine osservare che i rapporti oggetto di imputazione, sia quanto al delitto associativo che con riferimento alle singole corruzioni, sono ad oggi in corso e che dalle indagini è chiaramente emerso che il progetto della Accrogliano è quello di assumere, con la gestione del nuovo Presidente Armani, un compito ancor più strategico all'interno dell'ente, ovvero quello di responsabile dell'ufficio gare: posizione cui la stessa ambisce anche per l'evidente potere che le deriverebbe in termini di controllo sulle procedure di gara, sulla determinazione del contenuto dei bandi e, in generale, di assegnazione dei lavori ad eventuali imprese a lei vicine, ovvero di esclusione di imprenditori alla stessa non graditi.

Da tutto ciò consegue la necessità, in ragione delle esigenze sopra esplicitate, dell'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per **ACCROGLIANO Antonella**, per i delitti di cui ai capi 1,2,4,6,8; **DE GROSSI Oreste**, per i delitti di cui ai capi 1, 4 e 8; **LA GROTTERIA Sergio Serafino**, per i delitti di cui ai capi 1, 2 e 8; **PARLATO Giovanni**, per i delitti di cui ai capi 1, 2 e 8; **FERRANTE Antonino**, per i delitti di cui ai capi 1, 2 e 6 unica misura idonea alla tutela delle esigenze oltre che adeguata e proporzionata ai gravi fatti in contestazione.

Diverso discorso può essere fatto per i corruttori e, anche per essi è necessario distinguere.

Invero gravi e pressanti risultano le esigenze di cautela per gli imprenditori, ossia **COSTANZO Domenico (Mimmo)**, **BOSCO LO GIUDICE Concetto** e **VIDONI Giuliano**.

Infatti, in particolare per i primi due, che hanno continui contatti con l'ente e svariati episodi di corruzione a loro carico, è evidente come il sistema corruttivo sia per gli stessi una prassi ben consolidata per imporre tempi e modalità nell'erogazione dei corrispettivi loro spettanti per il pagamento dei lavori o per ottenere comunque trattamenti di favore. Ma il sistema appare ben conosciuto anche dal VIDONI il quale di sua iniziativa propone al DE GROSSI che porterà la provvista corruttiva l'indomani mattina, senza aspettare la richiesta della ACCROGLIANO' (*"senti mi faccio vedere domani mattina ... e poi... mi preparo un po' di ... materia prima ... va bene? Allora, non aspetto la dottoressa..."*).

Le condotte dei citati imprenditori dunque non appaiono occasionali ma si inseriscono in un sistema ben collaudato per lavorare in via privilegiata con l'ANAS: ciò consente di ritenere sussistente il rischio di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede. Inoltre è evidente come gli stessi abbiano interesse ad "insabbiare" documentazione relativa all'attività delinquenziale e a concordare con terzi versioni di comodo al fine di inquinare le prove, con conseguente sussistenza delle esigenze di cui all'art. 274 lett. a). Ciò si desume dalla circostanza che gli imprenditori tengono una sorta di rendicontazione delle provviste corruttive (il c.d. "quadro sinottico" imposto dalla ACCROGLIANO) che,

unitamente a tutta la documentazione a riscontro, verrà in qualche modo soppressa ove gli stessi vengano lasciati liberi nella persona oltre che liberi di comunicare con terzi.

Ne consegue che per **COSTANZO Domenico per il delitto di cui al capo 5)**, per **BOSCO LO GIUDICE Concetto Albino, per il delitto di cui al capo 5)** e per **VIDONI Giuliano per il delitto di cui al capo 9)** appare necessaria e idonea, oltre che adeguata e proporzionata ai fatti, la misura degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con persone diverse da quelle che con loro coabitano o li assistono.

Allo stesso modo sussistono esigenze cautelari che attengono al rischio di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede per il politico **MEDURI Luigi Giuseppe**, mediatore nella vicenda corruttiva di cui al capo 5) e che ha certamente una funzione di supporto non indifferente dal momento che richiama gli imprenditori ai loro illeciti doveri ove gli stessi versino in ritardo sui pagamenti. E' la stessa ACCROGLIANO' che dice di aver recuperato una delle tranches corruttive grazie al MEDURI al quale lei si rivolge quando "quelli" spariscono e d'altra parte il suggerimento di "stringerli ai fianchi" per recuperare il denaro proviene proprio dal politico. Il legame a "doppio filo" tra il MEDURI e l'ACCROGLIANO' è stato già ben analizzato nella parte relativa ai gravi indizi di colpevolezza, a cui ci si riporta. Le modalità attraverso le quali il MEDURI si muove denotano una non occasionalità nella commissione di simili ipotesi delittuose.

Al fine di tutelare le esigenze di cautela per **MEDURI Luigi Giuseppe** è sufficiente in quanto idonea, oltre che proporzionata ai fatti, la **misura degli arresti domiciliari che, almeno nella prima fase, anche per lui deve essere applicata con i divieti di comunicazione per il reato a lui ascritto al capo 5).**

Allo stato sussistono esigenze cautelari anche per l'avv. **Eugenio BATTAGLIA** il quale non solo si è prestato a portare la provvista corruttiva pari ad € 25.000 consegnata al PARLATO per conto dei fratelli SILVAGNI ma ciò che rende la vicenda ancora più allarmante è tutta l'attività successiva volta a depistare le indagini: al fine di giustificare le somme in contanti trovate nell'auto del PARLATO è disposto altresì a commettere altri illeciti, predisponendo le false fatture di cui si parla nelle conversazioni. La circostanza che tale attività provenga da un legale denota ancora una volta come il fenomeno corruttivo sia oramai dilagante e, in quanto tale, deve essere arginato in ogni modo. D'altra parte la sicumera con la quale il BATTAGLIA gestisce la situazione è davvero allarmante, rassicura il PARLATO in ordine alla responsabilità che si sarebbe assunto, addirittura, almeno per come emerge dalle intercettazioni predisponendo fatture per giustificare la somma. Il tutto al solo fine di tutelare i Dirigenti e i Funzionari dell'ANAS atteso che non è lui il fermato, né sa che gli inquirenti sono a conoscenza del suo operato.



Dunque il suo *modus operandi* consente di ritenere reale il rischio di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede e, soprattutto, sussistono elementi concreti per ritenere elevato il rischio di inquinamento probatorio.

Ne consegue che a **BATTAGLIA Eugenio** deve essere applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, con i divieti di comunicazione per il capo 3) misura necessaria alla tutela delle esigenze oltre che idonea e proporzionata ai fatti.

Infine non sembrano sussistere esigenze cautelari per i fratelli SILVAGNI. Essi non sono imprenditori: Saverio è un ex Dirigente in pensione e Giuseppe esercita l'attività di dentista. Il loro contatto con l'ANAS è stato occasionale e dovuto all'esproprio di un terreno di loro proprietà. Ciò consente di ritenere la condotta episodica ed occasionale cosicché, pur sussistendo i gravi indizi del reato loro contestato, non emergono esigenze di cautela né in punto di rischio di reiterazione né di inquinamento probatorio atteso che, i contatti successivi con l'ANAS per giustificare la provvista corruttiva sono stati tenuti esclusivamente dall'avv. BATTAGLIA. Nessuna conversazione vi è infatti riferibile ai SILVAGNI che possa far propendere per un loro successivo contatto con i Dirigenti e Funzionari ANAS per la vicenda oggetto del presente procedimento. Ne consegue che, a parere del giudicante, in assenza di qualsiasi esigenza di cautela, nessuna misura debba essere applicata a SILVAGNI Saverio e a SILVAGNI Giuseppe.

•••

Quanto alla legalità della misura custodiale applicata (sia carcere che arresti domiciliari) vi è da dire che per nessun indagato sussistono i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena in quanto per la gravità, le circostanze, le modalità del fatto non si ritiene che, in caso di condanna, possa essere irrogata una pena contenuta nei limiti previsti dall'art. 163 c.p.; né si può fare una prognosi positiva, per quanto sin qui detto, circa la possibilità che i soggetti si astengano dal commettere ulteriori reati, requisito anch'esso necessario per la concessione del beneficio; inoltre, per gli indagati ai quali è stata applicata la custodia cautelare in carcere, sia per la gravità dei fatti, sia per gli elevati limiti edittali, si ritiene che all'esito del giudizio la pena detentiva irrogata sarà superiore ai tre anni.

P.Q.M.

visti gli artt. 272 e segg. 284, 285 e 292 c.p.p.;

dispone



L'applicazione della custodia cautelare in carcere per:

1. **ACCROGLIANO Antonella**, sopra compiutamente generalizzata, per i delitti di cui ai capi 1), 2), 4), 6), e 8);
2. **DE GROSSI Oreste**, sopra compiutamente generalizzato, per i delitti di cui ai capi 1), 4) e 8);
3. **LA GROTTERIA Sergio Serafino** sopra compiutamente generalizzato, per i delitti di cui ai capi 1), 2) e 8);
4. **PARLATO Giovanni**, sopra compiutamente generalizzato, per i delitti di cui ai capi 1), 2) e 8);
5. **FERRANTE Antonino** sopra compiutamente generalizzato, per i delitti di cui ai capi 1), 2) e 6);

Nonché, **l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, con i divieti di comunicazione di cui all'art. 284 co. 2 c.p.p.** nei confronti di:

6. **BOSCO LO GIUDICE Concetto Albino** sopra compiutamente generalizzato, per il delitto di cui al capo 5);
7. **COSTANZO Domenico** sopra compiutamente generalizzato, per il delitto di cui al capo 5);
8. **VIDONI Giuliano** sopra compiutamente generalizzato, per il delitto di cui al capo 9);
9. **BATTAGLIA Eugenio** sopra compiutamente generalizzato, per il delitto di cui al capo 3);
10. **MEDURI Luigi Giuseppe** sopra compiutamente generalizzato, per il delitto di cui al capo 5);

Prescrivendo loro di non allontanarsi dall'abitazione senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria e facendogli divieto di comunicazione con persone diverse da quelle che con loro coabitano o li assistono;

m a n d a

alla cancelleria per l'immediata trasmissione della presente ordinanza al P.M. che ha richiesto la misura, nel numero di copie necessarie, per l'esecuzione e per quanto altro di competenza.



Rammenta che gli Ufficiali e gli Agenti di P.G., incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, hanno l'obbligo di trasmettere immediatamente, ai sensi dell'art. 293 c.p.p., il verbale delle operazioni compiute al G.I.P. che l'ha emessa.


Roma, 19.10.2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Coll. 354 ANNUNZIATA TIZIANA DE VITA



IL G.I.P.

Giulia Proto



Copia conforme all'originale
ca. n. 120 per n. 2

Roma, il 19.10.2015



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Coll. 354 ANNUNZIATA TIZIANA DE VITA

